

RESOCONTO STENOGRAFICO

343.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

| PAG. | PAG. |
|---|--|
| Missioni 37971, 38013 | BRUNETTO ARNALDO (DC), Relatore per la XII Commissione 37972, 37978 |
| Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . 37971 | DONATI ANNA (Verde) 37972, 37976 |
| Disegno di legge di conversione (Discussione): | GALLI GIANCARLO (DC), Relatore per l'VIII Commissione 37973, 37978 |
| Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4178) | MONTANARI FORNARI NANDA (PCI) . . . 37973 |
| PRESIDENTE . . 37972, 37973, 37976, 37978, 37979 | SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato per le finanze 37973 |
| ANGELINI PIERO MARIO, Sottosegretario di Stato per l'ambiente 37979 | Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione): |
| | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

| PAG. | PAG. |
|--|--|
| nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (4179) | nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (788); Labriola: Norme sulla giurisdizione amministrativa (1726) |
| PRESIDENTE . . . 37979, 37987, 37988, 37989, 37990 | PRESIDENTE . . . 38000, 38009, 38010, 38011, 38012, 38013, 38015, 38016, 38017, 38018, 38019, 38020 |
| BORRUSO ANDREA (DC), <i>Relatore</i> 37987, 37988, 37990 | BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) . 38012, 38013 |
| CAVICCHIOLI ANDREA (PSI) 37989 | BARBERA AUGUSTO ANTONIO (PCI) 38010 |
| DONAT-CATTIN CARLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . 37988, 37990 | GITTI TARCISIO (DC) 38016, 38018 |
| SANFILIPPO SALVATORE (PCI) 37988 | LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Relatore</i> . . . 38009, 38010, 38011, 38014, 38015, 38016, 38019 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i> 38009, 38010, 38015, 38017, 38019 |
| Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (3606) | PIRO FRANCO (PSI) 38010, 38012, 38013 |
| PRESIDENTE . . . 37993, 37994, 37995, 37996, 37999 | TASSI CARLO (MSI-DN) 38008, 38018 |
| BIANCO GERARDO (DC), <i>Relatore</i> 37993, 37994, 37996 | VIOLANTE LUCIANO (PCI) 38012, 38015, 38017 |
| FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 37994, 37995 | Interrogazioni e mozione: |
| LANZINGER GIANNI (<i>Verde</i>) 37998 | (Annunzio) 38022 |
| VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . 37994, 37996 | Mozioni concernenti l'Antartide (Seguito della discussione): |
| Proposte di legge: | PRESIDENTE . . . 37990, 37991, 37992, 37993 |
| (Adesione di un deputato) 38022 | ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) 37992 |
| (Annunzio) 38022 | MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (<i>Verde</i>) . . 37990, 37991 |
| (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 37971 | PARLATO ANTONIO (MSI-DN) 37990 |
| (Trasmissione dal Senato) 38022 | TAMINO GIANNI (<i>Misto</i>) 37991 |
| Proposte di legge (Seguito della discussione): | TESTA ENRICO (PCI) 37992 |
| Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché | Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 11-13 ottobre 1989: |
| | PRESIDENTE 38020 |
| | Correzione di forma al testo del disegno di legge n. 4179, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento: |
| | PRESIDENTE 37999, 38000 |
| | BORRUSO ANDREA (DC), <i>Relatore</i> 37999 |
| | Rinvio alle Commissioni del disegno di legge n. 4178: |
| | PRESIDENTE 38020 |
| | GALLI GIANCARLO (DC), <i>Relatore per la VIII Commissione</i> 38020 |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

| | PAG. | | PAG. |
|------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| Sull'ordine dei lavori: | | Votazioni finali | 37999, 38000 |
| PRESIDENTE | 38000, 38020 | | |
| Sindacato Ispettivo: | | Ordine del giorno della seduta di do- | |
| (Trasformazione di un documento) . | 38022 | mani | 38020 |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

La seduta comincia alle 9,30.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 settembre 1989.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Fornasari è in missione per incarico del suo ufficio.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla IV Commissione (Difesa):

S. 1574 «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto» (*approvato dal Senato*) (4200) (*con parere della I, della V, della IX e della XI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 878 — Sen. BOZZELLO VEROLE ed altri: «Integrazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, relativa ai diritti dei lavoratori dipendenti donatori di sangue» (*Approvato dal Senato*) (4199) (*con parere della I, della V e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del Regolamento, la II Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

VAIRO: «Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere» (3841).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Ricordo che nella seduta di ieri la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 278 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4178.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 26 settembre 1989 le Commissioni VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali) sono state autorizzate a riferire oralmente.

L'onorevole Brunetto, relatore per la XII Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore per la XII Commissione*. Signor Presidente, parlerò anche a nome del collega Galli, relatore per l'VIII Commissione. In questa fase dei lavori parlamentari, dunque, la relazione sarà unica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il decreto-legge sull'atrazina, come ormai è definito il provvedimento che ci apprestiamo a convertire in legge (almeno questo è l'auspicio), è ben noto alla Camera dei deputati per il suo contenuto e per le sue vicissitudini, che hanno portato alla terza reiterazione del provvedimento.

ANNA DONATI. Alla quarta!

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore per la XII*

Commissione. La terza e mezza, forse... La speranza è, ovviamente, che l'attuale sia l'ultima, nonostante i tempi estremamente ristretti di cui dispone il Parlamento per la conversione in legge.

Poiché è già stato detto tutto ciò che si poteva dire su questo argomento, in ripetuti dibattiti svoltisi sia al Senato sia alla Camera, nella mia relazione non ripeterò considerazioni già fatte.

Ricordo solo che il provvedimento in esame, varato per la prima volta dal Governo il 14 febbraio scorso, si propone due principali obiettivi, determinati da cogenti necessità: anzitutto, fronteggiare e superare una grave situazione d'emergenza verificatasi in alcune regioni del paese a causa dell'inquinamento della falda acquifera determinato dall'uso incontrollato di erbicidi; in secondo luogo, adeguare la legislazione del nostro paese alle direttive emanate dalla CEE per l'impiego controllato dei fitofarmaci.

La ritardata, anzi, la mancata conversione in legge dei primi provvedimenti rende ancor più gravi le ragioni che ne hanno motivato l'emanazione: mi riferisco sia ai mancati interventi di risanamento (per i quali, lo ricordo, è prevista una spesa di 575 miliardi di lire), sia all'inadempienza nei confronti della CEE. Siamo infatti l'unico paese a non aver ancora recepito la normativa dell'organismo europeo, che non pare più disponibile — lo ricordava l'altro ieri in Commissione il ministro Ruffolo — a concedere ulteriori deroghe.

I lavori delle Commissioni VIII e XII, nonché quelli dell'aula, avevano recato nei mesi scorsi un cospicuo arricchimento del testo, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, la gestione della risorsa-acqua ed i controlli. Tale lavoro è stato però vanificato dai «tagli» operati dal Senato, che pure in precedenza aveva proposto importanti innovazioni. Questo fu del resto il motivo per il quale decadde anche il terzo decreto-legge, nei primi giorni dello scorso mese d'agosto.

Il dibattito svoltosi nelle Commissioni in questi giorni non poteva non partire dalla realistica constatazione dei fatti e dall'esi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

genza di conoscere la volontà del Governo, al di là di ciò che avrebbe potuto significare la reiterazione del decreto-legge nella originaria formulazione, «ripulito» cioè da ogni apporto, modifica o integrazione del Parlamento.

In altre parole, interessava ed interessa sapere se si ritenga di recuperare (anche con un altro strumento, quale ad esempio un apposito disegno di legge) il contenuto degli emendamenti stralciati dal Senato, concernenti la prevenzione, i controlli ed i canoni da seguire nella materia, la cui importanza non può e non deve sfuggire ad alcuno, anche alla luce delle nuove emergenze manifestatesi nel frattempo nel paese.

La risposta affermativa data dal ministro (questa almeno è l'impressione che abbiamo tratto dalle sue dichiarazioni; potrà in seguito confermarlo il rappresentante del Governo) ha indotto le Commissioni ad esprimere parere favorevole sulla conversione in legge del provvedimento in esame, consentendo in tal modo sia l'adeguamento alla direttiva CEE sia gli interventi collegati all'emergenza-acqua nelle regioni interessate.

Le stesse Commissioni hanno per altro accolto la proposta dei relatori di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo governativo, entro i limiti di quanto precedentemente approvato sia dalla Camera sia dal Senato. Mi riferisco soprattutto agli articoli 5, 7, 7-bis e 11, nonché alle tabelle delle dotazioni organiche del Ministero della sanità.

In questo senso, il Comitato ha già predisposto alcuni emendamenti che definirei minimali, che saranno presentati in aula in sede di esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Signor Presidente, in premessa al mio intervento ho detto che sarei stato breve perché l'illustrazione del provvedimento è già avvenuta in altre occasioni.

Per concludere, credo comunque di poter esprimere uno stato d'animo non solo personale, affermando di ritenere assai poco incoraggiante il risultato conseguito. Il lavoro svolto per tanto tempo da molti colleghi avrebbe certamente meri-

tato frutti migliori; soprattutto l'avrebbe richiesto e lo esige tuttora l'argomento del quale trattiamo: la tutela dell'ambiente e la tutela della qualità delle acque potabili, che è poi tutela della salute e quindi della vita.

Credo che, soprattutto in una fase in cui si vanno definendo nuovi compiti in questo vitale settore e prendono corpo nuove istituzioni, sia senz'altro importante precisare e salvaguardare spazi e competenze di organi e di uffici dell'apparato statale, per un ordinato svolgimento delle sue funzioni.

Tuttavia, ritengo non meno importante dare adeguata e sollecita risposta ai problemi del paese, specie a quelli che più strettamente sono legati alla qualità della vita e quindi all'individuo. E' quanto mi auguro possa avvenire con la conversione in legge dell'attuale decreto-legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la VIII Commissione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, mi associo alle comunicazioni svolte dal collega Brunetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cipriani. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

E' iscritta a parlare l'onorevole Montanari Fornari. Ne ha facoltà.

NANDA MONTANARI FORNARI. Signor Presidente, colleghi, mi sia innanzi tutto consentito sottolineare il disagio che si avverte ad intervenire ancora su un provvedimento emanato per la prima volta, come ricordava il collega Brunetto, circa otto mesi fa e che avrebbe dovuto in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

qualche modo affrontare il grave stato di emergenza verificatosi in alcune regioni, nonché la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Non posso aderire a molte delle valutazioni espresse oggi dal relatore perché, se ragioniamo sulle cause che hanno impedito l'adozione del provvedimento e lo stato di emergenza tuttora presente nelle citate regioni, ci rendiamo conto che siamo in presenza, a parer mio, di una beffa a danno delle popolazioni, delle istituzioni ed anche delle Assemblee parlamentari.

Il testo dell'attuale decreto-legge — verificheremo poi quali emendamenti dovranno ad esso essere apportati — è rimasto identico a quello del luglio scorso. A noi non rimarrebbe che confermare le valutazioni e le proposte già avanzate nel corso del dibattito svoltosi in aula il 1° agosto, nonché ricondurre ad una precisa responsabilità del Governo le divergenze che si sono espresse al proprio interno e che hanno portato alla odierna situazione, nella quale siamo a discutere l'ennesima riedizione — peggiorata, lo voglio sottolineare — di questo provvedimento. Oltre tutto si profila il rischio reale di una ulteriore riedizione del decreto, se non sarà possibile raggiungere al riguardo un accordo, considerato che il decreto-legge decade il prossimo 6 ottobre.

Il Governo ci ha esortati in Commissione — non so se lo farà in Assemblea, ma il relatore ha accennato a questa possibilità — ad approvare il decreto-legge così come ci viene presentato, proprio per evitarne la decadenza. Appare, però, evidente l'inadeguatezza di questo provvedimento, estremamente carente dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza per le popolazioni maggiormente colpite e, più in generale, per la tutela delle falde acquifere.

Inoltre, è inutile nasconderci le divergenze, incomprensibili, che tuttora si manifestano nella maggioranza e che sono relative all'esercizio delle competenze per interventi di tutela ambientale, di igiene pubblica; per interventi di tipo organizzativo e finanziario ritenuti necessari, anzi

indispensabili, per qualificare le funzioni di controllo e di vigilanza; nonché per l'insieme degli interventi tecnico-organizzativi connessi alla prevenzione dell'inquinamento e per la tutela delle acque.

Tali divergenze si sono manifestate sulle competenze dei Ministeri della sanità e dell'ambiente, al punto che, se si vuole davvero riflettere sullo stato di emergenza che tuttora permane (a maggior ragione dopo le vicende dell'estate appena trascorsa, che hanno interessato taluni fiumi e l'Adriatico), non è possibile non rendersi conto dell'inefficacia di un provvedimento impoverito nelle sue parti più qualificanti. Mi riferisco al sistema dei controlli (se non dovesse essere recuperato), al potenziamento dei servizi preposti al controllo e alla vigilanza, ai criteri di pubblicizzazione.

A conferma di tutto questo, basti pensare ai dati emersi dalle ultime campagne di monitoraggio, dati che evidenziano la chiara tendenza al peggioramento della qualità delle acque sotterranee, sia in termini di valori di concentrazione di nitrati e di varie sostanze inquinanti sia con riferimento alle aree interessate alla contaminazione. Basti pensare, inoltre, ai frequenti superamenti, nelle acque di falda destinate al consumo umano, dei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236; e alle ulteriori zone dichiarate a rischio nel corso di questi mesi.

Dal Governo e dalla maggioranza è ora venuta la richiesta di approvare il provvedimento senza modificazioni ed anche la promessa, fatta in Commissione, di presentare sull'intera materia una legge di accompagnamento alla finanziaria. Ma bisogna considerare che la legge finanziaria è alle porte e che del citato provvedimento non è dato conoscere nemmeno quali siano gli intendimenti, mentre sarebbe stato bene esserne informati.

D'altra parte, devo ribadire che nel corso di questi mesi (è vero, collega Brunetto, che abbiamo detto tante cose e oggi le confermiamo) da parte del nostro gruppo non è mancato un contributo costruttivo attraverso la presentazione di proposte e la richiesta di adempimenti la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

cui attuazione non sempre avrebbe comportato oneri finanziari, ma semplicemente l'applicazione di norme già esistenti ed il recepimento di direttive comunitarie, nonché il superamento di una gestione settoriale.

Mi riferisco alla piena applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 236, che attribuisce allo Stato competenze relative alla definizione di criteri per le aree di salvaguardia. Ciò avrebbe comportato la definizione di criteri per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 di tale decreto, che riguardano proprio le suddette aree di salvaguardia delle risorse idriche, al fine di assicurare, mantenere e migliorare, alla sorgente, nelle aree di rispetto ed in quelle di protezione, le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

Si tratta di criteri che avrebbero dovuto essere definiti di concerto con i ministri della sanità e dell'ambiente. Che cosa ha impedito di pervenire a questa soluzione nel corso degli ultimi otto mesi? Noi abbiamo richiamato tale esigenza fin dall'inizio e sappiamo che in proposito esiste un testo elaborato dal Ministero della sanità. Quali sono le ragioni per le quali esso non ha visto la luce? Alla base di tale situazione vi sono forse dissensi tra gli intendimenti dei Ministeri della sanità e dell'ambiente per la gestione di questa materia? Dobbiamo ritenere che tali impedimenti persisteranno anche nelle prossime settimane?

Si poneva inoltre il problema di dare applicazione alle direttive comunitarie alle quali ha fatto cenno il collega Brunetto. Mi riferisco in modo specifico alla direttiva n. 1760 del gennaio 1989, che stabilisce misure relative alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento da nitrati provenienti da varie fonti, nonché ai piani di intervento, con finanziamento fino al 25 per cento, per progetti di lotta biologica integrata.

Se aveste valutato e coordinato le possibili interazioni fra i provvedimenti richiamati e le disposizioni di provvedimenti di recente approvazione (e mi riferisco a quelle riguardanti la lotta all'eutrofizza-

zione delle acque costiere e a quelle concernenti il risanamento dei corpi idrici), avreste dato un segnale tangibile e positivo di volontà politica, che invece non c'è stato; avreste dato alle regioni e agli enti locali un quadro di riferimento certamente non esaustivo per le esigenze presenti, ma sicuramente utile per le azioni volte alla tutela delle acque. Al contrario, vorrei ricordare che le inadempienze citate non hanno fatto che accrescere le difficoltà delle popolazioni, ponendo tra l'altro le regioni e gli enti locali di fatto nell'impossibilità di tutelare al meglio il patrimonio acquifero o di assumere, quanto meno, iniziative per far fronte all'emergenza. Basti pensare alle contestazioni mosse dagli organi di controllo ad una delibera della regione Emilia Romagna che proponeva l'ulteriore abbassamento dei livelli per l'utilizzo dei diserbanti; delibera non approvata in quanto non si era in presenza degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236, che sono di competenza del Governo.

Sono queste le motivazioni che hanno spinto il nostro gruppo a presentare vari emendamenti dai quali, a nostro avviso, non è possibile prescindere (vogliamo francamente sperare che sia possibile intendersi) e che riguardano il sistema dei controlli, il potenziamento del personale e delle dotazioni di attrezzature per i servizi preposti all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza per l'istituzione di apposite sezioni specialistiche nell'ambito dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i criteri per la pubblicizzazione delle acque.

E non è pensabile prospettare soluzioni in materia introducendo nel provvedimento al nostro esame, come è stato paventato in questa sede (mi auguro veramente che non siano presentati emendamenti in tal senso), criteri di riforma istituzionale che stravolgono il criterio di unitarietà per quanto attiene agli interventi di prevenzione, di controllo, di vigilanza e di igiene pubblica. La prevenzione fatta sul serio — ne siamo ben consapevoli — non comporta solo un servizio sanitario effi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

ciente per quanto riguarda l'area dei servizi. Questo è solo il primo obiettivo da conseguire, ma se vogliamo davvero assicurare la prevenzione non possiamo ignorare le necessarie interazioni tra più direzioni di intervento. E' in primo luogo necessario un criterio di unitarietà negli interventi posti in essere in questa materia dai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura (solo per richiamare le principali azioni che si rendono necessarie per la tutela delle acque e la prevenzione dell'inquinamento). Di riforme già si sta discutendo e ne discuteremo nei prossimi mesi; sarà quella la sede in cui dovremo prendere in considerazione eventualmente quell'insieme di problemi.

Non è possibile trovarci in presenza di continui tentativi volti ad introdurre, a sproposito, determinate modifiche nell'ambito del provvedimento al nostro esame (e cito per ultima la paventata ipotesi di inserire una proposta di assetto per il Ministero dell'ambiente per le attività di prevenzione dell'inquinamento e di risanamento ambientale), affidando ai servizi ipotizzati compiti di gestione tecnica connessi alla tutela delle acque.

Se è pur vero che queste ipotesi sembrerebbero interessare i ministeri a livello centrale, mi pare che esse rappresentino pur sempre tasselli orientati alla messa in discussione in modo sbagliato di un assetto istituzionale; e ancora mi sembra che esse siano le motivazioni che sottendono alla richiesta di approvare il provvedimento così com'è, dal momento che intese non vi sono e sussistono ancora nodi non sciolti a livello governativo.

Sono queste le argomentazioni che volevamo aggiungere alle tante riflessioni già fatte in Assemblea in occasione dell'esame del provvedimento. E sono queste le ragioni che ci spingono ad insistere sugli emendamenti da noi presentati, che riteniamo indispensabili per affrontare seriamente, almeno nell'immediato, il problema dell'emergenza ed i gravissimi disagi che tuttora devono sopportare le popolazioni delle zone interessate e per delinearne alcuni presupposti che consentano davvero l'elaborazione organica di provve-

dimenti che regolino l'intera materia. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

Onorevole collega, la pregherei di intervenire dal suo seggio.

ANNA DONATI. Senz'altro, signor Presidente, mi recherò subito al mio posto.

LUIGI RINALDI. Signor Presidente, l'onorevole Donati è un membro del Comitato dei nove, e quindi dovrebbe poter intervenire da questi banchi.

PRESIDENTE. Onorevole Rinaldi, l'onorevole Donati, pur facendo parte del Comitato dei nove, interviene tuttavia in questa fase a titolo personale.

ANNA DONATI. La scorsa estate, mentre questa Assemblea approvava il decreto per la salvezza dell'Adriatico, il Senato sopprimeva metà degli articoli del cosiddetto decreto atrazina, che costituivano il frutto del faticoso lavoro di questo ramo del Parlamento e, in particolare, della Commissione ambiente. In quell'occasione ebbi modo di dichiarare che era quasi più grave la decadenza del decreto atrazina che l'approvazione in quest'aula del decreto Adriatico.

Ritenevo infatti che il decreto sull'atrazina fosse più strutturale e rappresentasse un intervento maggiormente di prospettiva rispetto al semplice sovvenzionamento della megadepurazione per 1.200 miliardi, previsto dal decreto contro l'eutrofizzazione.

Perché il decreto atrazina era tanto positivo che arrivammo, addirittura, ad un voto di astensione del gruppo verde? Era positivo perché non soltanto — come ci proponeva il Governo — si finanziavano i piani di intervento e di emergenza, ma perché erano stati inseriti tre elementi strutturali tendenti a modificare la situazione in atto che favorisce il consumo di inquinanti, in particolare pesticidi e fertilizzanti.

Come dicevo, tre erano gli elementi posi-

tivi. In primo luogo, vi era un piano di assistenza tecnica agli agricoltori. Abbiamo già spiegato abbondantemente come essi, che abusano della chimica, siano i primi ad essere danneggiati dal punto di vista della salute, poiché non hanno alle spalle una rete di sostegno critica e di assistenza tecnica che permetta loro di operare scelte consapevoli rispetto a ciò che stanno manipolando. Anzi sono gli stessi venditori di pesticidi che li consigliano sulle modalità d'uso, le dosi, le quantità e li informano sull'innovazione tecnologica. E' evidente tuttavia che chi vende pesticidi ha tutto l'interesse a venderne sempre di più!

A partire da questa considerazione arrivammo ad approvare un piano di assistenza tecnica che il Ministero dell'agricoltura avrebbe dovuto predisporre entro sei mesi per arrivare ad una assistenza indipendente — non dico pubblica, ma almeno indipendente —, volta direttamente a responsabilizzare gli agricoltori.

Il secondo aspetto riguardava i controlli e le unità sanitarie locali. Sappiamo che le USL hanno una elevatissima carenza di organico, particolarmente grave nei servizi di prevenzione e controllo. Da alcuni dati e da alcune statistiche risulta che vi è un addetto ai controlli ogni 6 mila aziende. Voi capite bene che, tra le carenze di organico, la crescente produzione di inquinamento, i fenomeni di accumulo nelle acque, siamo ampiamente fuori da un controllo ed un monitoraggio continuo e serio che fornisca dati di rilevamento idonei a darci un quadro delle tendenze in atto, anche con riferimento alle iniziative che vengono assunte sul piano della depurazione. Per questo motivo fu approvata una norma molto importante, alla quale tengo moltissimo in questo momento. Mi riferisco al potenziamento, almeno nei limiti della pianta organica (secondo quanto previsto anche da una delibera del CIPE del 1984), dei servizi di prevenzione e di controllo. Ciò per consentire alle USL di procedere in deroga al blocco delle assunzioni negli enti pubblici, che come sappiamo ha «strozzato» tutti questi enti, impossibilitati a rispondere ad una crescente domanda di controlli e di monitoraggi.

Approvata questa norma vi era però il problema del reperimento dei fondi per sovvenzionare le nuove assunzioni da parte delle USL. In un primo tempo si pensò al prelievo di una quota direttamente dal piano sanitario nazionale, proprio perché si riteneva che la quota dedicata alla prevenzione e al controllo fosse — come in effetti è — assai scarsa. Vi fu però l'ostilità dell'allora ministro della sanità, il quale disse che tutti i fondi erano già impegnati e che tale strada era assolutamente impraticabile.

Voglio ricordare che i piani di emergenza prevedono che laddove scattano le deroghe e vengono superati i limiti previsti in microgrammi di atrazina i controlli avvengano più frequentemente, con cadenza quindicinale. Lo stesso decreto consentiva, in qualche modo, di sostenere un incremento del numero dei tecnici pubblici abilitati al controllo e al monitoraggio. Il problema dei fondi risultava tuttavia insolubile; si arrivò pertanto a una nuova soluzione, per altro ripresa — cosa che ritengo estremamente positiva — anche dal ministro dell'ambiente Ruffolo. Mi riferisco alla soluzione di aumentare i canoni delle acque per uso industriale.

Da un breve computo, abbiamo scoperto (ma in effetti ciò era già noto perché l'incentivazione dello Stato alla nostra economia non si fa carico di un serio vincolo ambientale) come le industrie, anche se in regola con la legge, inquinano abbondantemente le nostre acque pagando per altro un canone assai esiguo per il loro uso. Da qui un grandissimo spreco di acqua per scopi industriali, acqua che ci viene restituita con moltissime sostanze tossiche e nocive e con residui chimici non biodegradabili.

Da qui la necessità di approvare una norma che prevedesse un incremento assai consistente dei canoni delle acque per uso industriale. Da tale incremento scaturì una entrata che fu destinata all'aumento dei controlli da parte delle USL. Si trattò pertanto di un sistema — positivo e negativo — di incentivi e disincentivi che tendeva a dare risposte strutturali ai nostri problemi di controllo e di riduzione della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

produzione di inquinamento, in particolare, delle acque per uso industriale.

Tutte queste soluzioni furono dibattute a lungo in Commissione, nel corso di diverse giornate di lavoro. Il 13 luglio riuscimmo a fare approvare da questa Camera un testo che recepiva le indicazioni di cui ho appena parlato. Successivamente, il Senato «dimezzò» però il nostro lavoro e noi fummo costretti, con una certa irritazione, a lasciar decadere il decreto anche perché non vi era il tempo sufficiente a convertirlo, in quanto i lavori parlamentari stavano per essere interrotti.

Il decreto ci viene ora riproposto dal Governo, per la quarta volta, nella sua versione originale. Il gruppo verde ha già annunciato in Commissione la presentazione di un bel pacchetto di emendamenti tesi a ripristinare il testo a suo tempo approvato dalla Camera, valorizzando il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento sia in Commissione che in aula e che aveva fatto registrare ampie intese e convergenze, con molto senso di responsabilità da parte di tutti.

Per questi motivi abbiamo oggi ripresentato i nostri emendamenti e siamo disponibili ad un dibattito di merito, al fine di individuare alcune priorità e realizzare le necessarie intese per risolvere una vicenda che si trascina ormai da otto mesi. Non siamo però disposti a svendere il nostro lavoro che ha prodotto risultati molto fruttuosi e che non deve andare perduto.

Ritengo che la legge di accompagnamento della legge finanziaria, annunciata dal ministro Ruffolo e contenente nuove tassazioni e nuove fiscalizzazioni finalizzate alla riduzione di inquinanti, vada nella direzione da noi suggerita, per quanto riguarda l'incremento dei canoni delle acque per uso industriale. Siamo pertanto disponibili a rinunciare ai nostri emendamenti riferiti a questa specifica questione, sicuri che vi saranno norme organiche che andranno in questa direzione.

Non mi pare invece che sia risolto (questo è il nodo da sciogliere nelle prossime ore) il problema dei controlli e del potenziamento dei servizi di prevenzione

delle USL. Non è stato infatti predisposto alcun progetto in materia, nè di riforma del settore (pur essendovi al riguardo alcune iniziative dei partiti della maggioranza e del partito comunista), nè di potenziamento immediato delle strutture esistenti. Possiamo discutere se le USL debbano essere collegate alle province, quale legame debbano avere con gli organi preposti alla difesa del suolo, fermo restando che si deve procedere nel contempo ad una ristrutturazione dei nostri servizi di prevenzione ambientale. Non dimentichiamo però che vi è un immediato ed urgente bisogno, da parte di tutte le USL, di qualsiasi colore politico esse siano, di assumere immediatamente nuovi tecnici per colmare i vuoti in organico.

Ristrutturare le USL significa anche potenziarle; per altro, visti i tempi di realizzazione delle riforme, vi è un urgente bisogno di incentivare le nostre strutture di prevenzione e di controllo. Non vorremmo che nella fretta di approvare i piani di emergenza che le regioni attendono da otto mesi, dimenticassimo di inserirvi indicazioni su aspetti centrali e strutturali, di cui in futuro potremmo avere bisogno. Per tale motivo ritengo che sulla questione dei controlli si debba far molta chiarezza per capire esattamente cosa il Governo intende fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per l'VIII Commissione, onorevole Galli.

GIANCARLO GALLI, Relatore per l'VIII Commissione. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la XII Commissione, onorevole Brunetto.

ARNALDO BRUNETTO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, anch'io credo che a questo punto sia inutile replicare. Chiedo piuttosto che al termine dell'intervento del Governo si rinviì breve-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

mente il dibattito al fine di permettere al Comitato dei diciotto di esaminare in maniera adeguata gli emendamenti presentati, onde soddisfare le richieste avanzate dai colleghi intervenuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'ambiente.

PIERO MARIO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo si associa alla richiesta avanzata dal relatore, onorevole Brunetto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario. Voglio però precisare che in questo modo si intende che il Governo abbia esaurito la sua replica.

Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che si darà luogo ad un breve rinvio del dibattito, secondo la proposta testé avanzata dall'onorevole relatore per la XII Commissione, onorevole Brunetto.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (4179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Avverto che il Comitato dei nove non ha ancora terminato i suoi lavori. Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

**La seduta, sospesa alle 10,10,
è ripresa alle 10,30.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Comitato dei nove ha terminato i suoi lavori in ordine all'esame degli emendamenti sul disegno di legge di conversione n. 4179, ma dovendosi provvedere alla stampa degli emendamenti stessi ed alla loro distribuzione si rende necessaria un'ulteriore sospensione della seduta di trenta minuti.

Avverto inoltre che, dovendosi procedere alla ripresa della seduta a votazioni nominali mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 11.

**La seduta, sospesa alle 10,35,
è ripresa alle 11.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, e 29 maggio 1989, n. 196».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 2:

al comma 11, primo periodo, le parole da:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

«per delega di quest'ultimo» fino a: «degli enti medesimi.» sono sostituite dalle seguenti: «dai comitati provinciali.»;

al comma 18, dopo le parole: «per l'anno 1989» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 dicembre 1992.».

All'articolo 6, al comma 15, dopo le parole: «prima scadenza utile successiva», sono soppresse le parole: «a quella relativa al periodo di paga in corso».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile).

«1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

1. Le ritenute previdenziali ed assisten-

ziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

3-bis. In caso di corresponsione ai soci delle cooperative di lavoro di retribuzione inferiore ai limiti minimi di cui ai commi 1 e 2, la cooperativa interessata, per l'anno di competenza, deve presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il bilancio certificato da una società di revisione autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, al fine di accertare l'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta, che ha costituito la base imponibile, in deroga a quanto disposto dai predetti commi 1 e 2 e dalla lettera c) del comma 9 dell'articolo 6.

1. 1.

Sanfilippo, Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro versate alle casse edili per finanziare prestazioni aventi carattere mutualistico sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. A decorrere dal periodo di paga in corso alla predetta data, le somme di cui al comma 4-bis sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

4-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e festività le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

1. 2.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi, Ghezzi.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Retribuzioni imponibili nel settore della pesca).

1. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori appartenenti al settore della pesca le retribuzioni di riferimento non possono essere inferiori a quelle risultanti dalle misure indicate nel comma 2 dell'articolo 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è abrogato.

2. Limitatamente ai lavoratori dipendenti del settore della pesca, per la determinazione della misura delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 agosto 1989 e fino al 31 dicembre 1992, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 58 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

1. 01.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva).

«1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o rico-

nosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche digiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la

riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanicamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal Presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanicamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in ese-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

cuzione entro il 30 novembre 1989 secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e succes-

sive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. 1 soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Ai commi 5, 7 e 8 sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».

2. 4.

La Commissione

Al comma 5, sostituire le parole: sono tenuti ad con la seguente: possono.

2. 1.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Al comma 5, dopo le parole «dell'articolo 2» aggiungere le seguenti «e dell'articolo 67».

2. 5.

La Commissione

Al comma 5, sopprimere le parole da «secondo la disciplina» fino a «come riscosso».

2. 6.

La Commissione

Al comma 7, sostituire le parole: sono tenuti ad con la seguente: possono.

2. 2.

Rebecchi, Sanfilippo, Pallanti.

Al comma 8, dopo le parole «con la concessione da parte degli enti stessi» aggiungere le seguenti: «durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7».

2. 7.

La Commissione

Al comma 8, sostituire le parole «trenta per cento» con le seguenti «cinquanta per cento».

2. 8.

La Commissione

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione secondo le procedure previste dal codice di procedura civile.

2. 3.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione secondo le procedure previste dal codice di procedura civile.

2. 9.

La Commissione

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole «dai comitati provinciali» con le seguenti «per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a 12 mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi».

2. 10.

Il Governo.

Al comma 18, sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 1992»

2. 11.

Il Governo.

Al comma 19, al secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989» con le seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989».

2. 12.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo altresì che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione).

«1. Il termine di cui all'articolo 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contri-

buzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali.

7. 1.

Azzolini, Benedikter, Sanfilippo,
Manna.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 4 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del Commercio».

7. 2.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Assicurazione per gli apprendisti artigiani).

«1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 20 settembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

8. 1.

Pallanti, Ghezzi, Sanfilippo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 8, avverto che ai restanti articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio:

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge nel testo della Commissione.

Esprime inoltre nulla osta sugli emendamenti 2. 4, 2. 1, 2. 2, 2. 5 e 2. 6; parere favorevole sugli emendamenti 2. 9, 2. 3, 2. 10, 2. 11, 2. 12 e 7. 2; parere favorevole sull'emendamento 2. 7 a condizione che sia approvato anche l'emendamento 2. 8; parere contrario sugli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 01 e 8. 1.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati?

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il parere è contrario sull'emendamento Sanfilippo 1.1. Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Pallanti 1.2.

ANGELO MANNA. Manca il Governo!

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo sta entrando in aula. La prego di continuare, onorevole relatore.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Sanfilippo 1.01.

Gli emendamenti Pallanti 2.1 e Rebecchi 2.2 verrebbero assorbiti a mio avviso dall'approvazione dell'emendamento 2.4 della Commissione.

La Commissione invita l'Assemblea ad accogliere tale emendamento, nonché i propri emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, quest'ultimo identico all'emendamento Pallanti 2.3.

Il parere è favorevole a maggioranza sugli emendamenti del Governo 2.10 e 2.11, mentre la Commissione invita l'Assemblea ad accogliere il proprio emendamento 2.12.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

La Commissione sollecita inoltre l'Assemblea ad accogliere il proprio emendamento 7.2 ed anche in considerazione del fatto che esso prevede una modulazione della copertura finanziaria invita i presentatori a ritirare l'emendamento Azzolini 7.1 vertente su analoga materia.

Il parere è infine contrario sull'emendamento Pallanti 8.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore: accetto gli emendamenti della Commissione e raccomando l'approvazione degli emendamenti 2.11 e 2.12 presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sull'emendamento Sanfilippo 1.1 è stata chiesta la votazione nominale.

GIUSEPPE SARETTA. Signor Presidente, vi sono alcune Commissioni che stanno lavorando!

PRESIDENTE. Onorevole Saretta, sono state sconvocate da tempo.

Onorevole Nenna D'Antonio, insiste nella richiesta di votazione nominale?

ANNA NENNA D'ANTONIO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

(L'emendamento è respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pallanti 1.2.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'invito al ritiro che ho precedentemente formulato nasce dalla motivazione che la materia trattata dall'emendamento Pallanti 1.2 potrebbe essere più correttamente inserita nel disegno di legge concernente la riforma del sistema previdenziale, cioè in un provvedimento diverso da un decreto-legge. Vorrei chiedere al signor ministro se può confermare questa mia affermazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ritiene di fornire questa precisazione?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei precisare che la materia potrebbe trovare spazio non nella riforma del sistema previdenziale, ma in uno schema di disegno di legge già pronto per la presentazione al Consiglio dei ministri e che deve estendere i miglioramenti pensionistici alle categorie che hanno trattamenti particolari (elettrici, tramvieri eccetera). E in tale provvedimento che potremmo inserire le richieste contenute nell'emendamento Pallanti 1.2 e nell'articolo aggiuntivo Sanfilippo 1.01.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Pallanti 1.2 e dell'articolo aggiuntivo Sanfilippo 1.01 se insistano per la votazione.

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presidente, in base alle motivazioni che sono state or ora adottate dal ministro, ritiro l'emendamento Pallanti 1.2 e il mio articolo aggiuntivo 1.01. Ci auguriamo, dal momento che concordiamo tutti sulla necessità di risolvere le questioni poste dall'emendamento Pallanti 1.2 e dal mio articolo aggiuntivo 1.01, che questa volta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

l'accordo significhi soluzione rapida del problema.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sanfilippo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presidente, signor ministro, il gruppo socialista voterà, analogamente a quanto ha fatto in Commissione, contro l'emendamento 2.4 della Commissione, non solo per ragioni di coerenza ma anche perché è convinto che l'attuale sistema di riscossione mantenga una sua validità. Riteniamo, infatti, che la facoltatività possa determinare una forma di disorganicità e creare dei problemi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.4 della Commissione.

(E' approvato).

Gli emendamenti Pallanti 2.1 e Rebecchi 2.2 risultano assorbiti dall'emendamento 2.4 della Commissione, testé approvato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.9

della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.10 del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.11 del Governo, accettato a maggioranza dalla Commissione.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.12 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Avverto che l'emendamento Azzolini 7.1 risulta assorbito dall'emendamento 7.2 della Commissione, testé approvato.

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

considerato che la fiscalizzazione dei contributi di malattia compete alle imprese industriali appartenenti ai settori manifatturiero, estrattivo ed impiantistico seconda la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT,

impegna il Governo,

a confermare le direttive impartite dai dicasteri competenti nel senso che l'individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali venga

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

fatta con riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dalla ISTAT nel 1971, con le integrazioni ed estensioni apportate dalla successiva classificazione del 1° gennaio 1981».

9/4179/1.

«Antonucci, Borruso».

Quale è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Antonucci n. 9/4179/1.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

ANDREA BORRUSO. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno Antonucci n. 9/4179/1 di cui sono cofirmatario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Borruso.

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione di mozioni concernenti l'Antartide.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni Mattioli ed altri n. 1-00207 e Parlato ed altri n. 1-00315 concernenti l'Antartide.

Ricordo che nella seduta del 26 settembre si è chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Poiché il rappresentante del Governo in questo momento non è presente in aula, sospendo brevemente la seduta in attesa del suo arrivo.

**La seduta, sospesa alle 11,25,
è ripresa alle 11,35.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulle mozioni Mattioli n. 1-00207 e Parlato n. 1-00315?

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole su entrambe le mozioni, che hanno contenuto affine.

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, insiste per la votazione della sua mozione n. 1-00207?

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Parlato, insiste per la votazione della sua mozione n. 1-00315?

ANTONIO PARLATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parlato. Ne ha facoltà.

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente, colleghi, vorrei ribadire la posizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, del resto già delineata durante la discussione sulle linee generali.

La mozione che reca come prima firma quella dell'onorevole Mattioli trova il nostro consenso, anche perché il documento presentato dal nostro gruppo contiene richieste praticamente analoghe. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale insiste tuttavia per la votazione del proprio documento, chiedendo la votazione per parti separate dei primi due punti del dispositivo; non insistiamo per la votazione delle premesse e del punto 3) del dispositivo. Prendiamo atto che il Governo ha espresso parere favorevole su entrambe le mozioni e vorremmo che lo tenessero presente anche i colleghi, considerato il consenso generale che si registra sul terzo punto della nostra mozione, per altro iden-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

tico al dispositivo della mozione dell'onorevole Mattioli.

I punti 1) e 2) del nostro documento impegnano il Governo a verificare ed a vigilare (com'è del resto suo compito) sulla missione scientifica italiana in Antartide e, al di là dell'eventuale mancata ratifica della convenzione mineraria, ad assumere iniziative per convenzioni internazionali che escludano tassativamente in futuro interventi in Antartide volti alla ricerca, alla prospezione ed all'estrazione mineraria e petrolifera.

Ci auguriamo che tali ulteriori ed indispensabili precisazioni (anche in relazione all'impegno assunto dal Governo) consentano di coagulare un più ampio impegno politico e civile dell'Italia in questo importantissimo appuntamento internazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con grande soddisfazione che la Camera si accinge ad esprimere un voto, che mi aspetto unanime, sulle mozioni concernenti l'Antartide. Tale voto è rafforzato dalla totale solidarietà espressa martedì scorso dal rappresentante del Governo.

Arriviamo così a questo forte pronunciamento della Camera dei deputati, affinché il nostro paese unisca la sua voce a quella della Francia, dell'Australia e del Belgio, contro la ratifica di quella convenzione per lo sfruttamento minerario dell'Antartide.

Questo è il punto di arrivo di un lavoro che è iniziato con una campagna internazionale dell'associazione ecologista *Greenpeace* e che ha scosso tutti i parlamenti. E vorrei ricordare che l'iniziativa assunta ormai un anno fa dal Parlamento italiano con questa mozione è stata estremamente importante per le conseguenze che ha avuto nelle decisioni della Francia e dell'Australia.

E' quindi con soddisfazione da parte del mio gruppo, che ha svolto il ruolo di tramite tra un'azione forte dell'opinione pubblica e la decisione delle istituzioni, che

registriamo quanto sia utile e politicamente produttivo il criterio della trasversalità, che unisce le alleanze non su schieramenti precostituiti bensì su contenuti specifici. Ed è questa la linea che il nostro gruppo continuerà a portare avanti (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole dei verdi arcobaleno, nell'ambito del gruppo misto, sulla mozione Mattioli di cui siamo cofirmatari e che risponde ad una esigenza e ad una coscienza che si stanno manifestando nel mondo intero: l'Antartide non deve rappresentare una nuova terra di conquista, una nuova terra di colonizzazione e di sfruttamento, perché ciò rischia di compromettere uno dei pochi lembi del pianeta che fino a questo momento non aveva subito operazioni di deturpamento ambientale (anche se, per la logica che si è instaurata in questi ultimi anni, sta assistendo a gravi momenti di dissesto).

L'iniziativa assunta a livello internazionale da *Greenpeace* ha messo in evidenza davanti a tutto il mondo la situazione dell'Antartide. Anche noi più volte abbiamo sollevato in Parlamento questo problema attraverso documenti di sindacato ispettivo, per conoscere le intenzioni del nostro paese con le sue spedizioni in quella parte del mondo, chiedendo miglioramenti nella qualità dell'intervento ed una scelta precisa da parte del Governo, anche a livello di finanziamenti.

Con la mozione Mattioli — che spero trovi il consenso unanime di tutta la Camera — si potrà finalmente stabilire che l'Italia non è interessata a logiche di conquista o di sfruttamento dell'Antartide, ma è interessata all'istituzione in quella zona di un parco naturale atto a garantire il mantenimento di equilibri ambientali così importanti, e direi unici, che oggi purtroppo sono compromessi.

Esprimiamo dunque un voto favorevole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

sulla mozione Mattioli, auspicando che l'Italia sia uno dei paesi che si pongono all'avanguardia nella difesa di quel territorio (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enrico Testa. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Signor Presidente, intervengo per annunciare voto favorevole sulla mozione Mattioli n. 1-00207, che per altro numerosi rappresentanti del mio gruppo hanno sottoscritto.

Ci asterremo su alcune delle premesse della mozione Parlato n. 1-00315, di cui chiederemo anche noi alla Presidenza la votazione per parti separate. Di tale mozione condividiamo comunque il dispositivo finale.

I motivi del nostro voto favorevole sono già stati espressi nel corso della discussione sulle linee generali delle mozioni. Sarebbe molto importante che la Camera si esprimesse all'unanimità, come ha già fatto su altri argomenti di grandissimo rilievo, per esempio sulle mozioni concernenti l'Amazzonia. Devo per altro sottolineare che i provvedimenti legislativi adottati dalla Camera risultano spesso in netto disaccordo con le indicazioni contenute nelle mozioni votate in quest'aula.

Siamo di fronte ad importantissimi avvenimenti internazionali, tra i quali devo ricordare la dichiarazione congiunta del primo ministro australiano e di quello francese a favore della protezione integrale di ogni aspetto attinente all'ambiente dell'Antartide. Credo che, accogliendo la proposta volta alla creazione di un parco mondiale in Antartide avanzata dall'associazione *Greenpeace*, oltre ad operare per la salvaguardia ambientale ci attiveremo anche a favore della distensione e della cooperazione tra i popoli.

Finora in Antartide si è assistito alla cooperazione pacifica tra molte nazioni, e credo che ciò si sia potuto verificare anche perché questo territorio non era oggetto di sfruttamento economico. Ma temo che, nel momento in cui gli appetiti economici dovessero rivolgersi verso questa parte del

globo (per le estrazioni minerarie, ad esempio), anche la firma del nuovo trattato diventerebbe molto più difficile e quei paesi che finora hanno manifestato in modo pacifico rivendicazioni concernenti la sovranità territoriale sull'Antartide potrebbero diventare molto più aggressivi. Si potrebbe persino determinare un conflitto aspro — auguriamoci solo diplomatico — in merito alle rivendicazioni di sovranità su quel continente.

Oggi noi siamo dunque in grado di compiere due importanti operazioni, una di carattere ambientale ed un'altra di ordine politico, ambedue tese a migliorare le relazioni tra l'uomo e il suo pianeta nonché tra gli uomini. Per tali motivi, il gruppo comunista voterà nel senso che ho indicato all'inizio della mia dichiarazione di voto (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, colleghi, ricollegandomi alle motivazioni esposte in sede di discussione sulle linee generali, annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sulla mozione Mattioli n. 1-00207. La nostra piena adesione scaturisce dalla convinzione che tale mozione, per il modo in cui è imposta e formulata, nonché per le finalità che prefigura, sottolinei meglio della mozione Parlato n. 1-00315 la valenza politica ed umanitaria della problematica in esame.

Il risultato al quale miriamo va individuato in una convergenza unanime, o quasi, sulla proposta di non sottoscrivere la convenzione mineraria e su quella, ad essa congiunta, di trasformazione dell'Antartide in primo parco mondiale naturale. Riteniamo che la sottolineatura di questi due obiettivi debba prescindere dalle pur legittime valutazioni sulla gestione della presenza scientifica italiana in Antartide, della quale potremo occuparci in una sede diversa.

La proposta del collega Parlato di vota-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

zione per parti separate ci trova d'accordo, in quanto consente di raggiungere il risultato politico del perseguimento dei due obiettivi cui ho fatto riferimento poc'anzi. Il gruppo repubblicano si asterrà dunque sulla premessa della mozione Parlato n. 1-00315, mentre voterà a favore del terzo punto (per altro identico al dispositivo della mozione Mattioli n. 1-00207), esprimendo in tal modo la propria adesione anche alle motivazioni della mozione medesima (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la mozione Mattioli n. 1-00207, accettata dal Governo.

(E' approvata — Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, verde, federalista europeo e misto).

Passiamo alla votazione della mozione Parlato n. 1-00315.

Ricordo che l'onorevole Parlato e gli altri firmatari non insistono per la votazione della premessa e del terzo punto del dispositivo della loro mozione ed hanno chiesto la votazione per parti separate del primo e del secondo punto del dispositivo.

Pongo in votazione il punto 1) del dispositivo della mozione Parlato n. 1-00315, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione il punto 2) del dispositivo della mozione Parlato n. 1-00315, accettato dal Governo.

(E' approvato).

È così esaurita la discussione delle mozioni concernenti l'Antartide.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima

con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (3606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di ieri la III Commissione (Affari esteri) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bianco.

GERARDO BIANCO, Relatore. Signor Presidente, ho poco da aggiungere a quanto già contenuto nella relazione introduttiva del provvedimento di ratifica, che è stata fatta propria dalla Commissione. Prendo la parola soltanto per sottolineare che si tratta di un provvedimento che va ad integrare altre ratifiche che cercano di contrastare i problemi sempre più acuti del terrorismo internazionale.

Si tratta di un'iniziativa che è stata portata avanti dal Governo italiano, che proprio nella discussione del 9 dicembre 1985 in seno all'ONU chiese l'inserimento di questo punto.

È un documento di ratifica che si divide in due parti: la prima parte riguarda le convenzioni riferite alle navi, mentre la seconda parte è rappresentata da un protocollo che fa riferimento, precisando quindi la fattispecie, alle piattaforme fisse

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

che sono agganciate alla piattaforma continentale.

Il provvedimento, di cui io raccomando l'approvazione all'Assemblea, pone, per così dire, un problema di carattere generale sul quale richiamo l'attenzione del Governo. Mi riferisco all'esigenza, sempre più avvertita, di affrontare il problema del terrorismo internazionale non con specifici protocolli e con specifiche convenzioni in rapporto a singoli fatti ed eventi drammatici che si verificano, ma attraverso una sistemazione di carattere più generale.

Essendo venuta ormai meno, soprattutto per la sicurezza della navigazione marittima, tutta la sistematica che era connessa al problema della pirateria ed essendo insufficiente quindi l'impostazione di carattere giuridico che è stata recepita nel diritto internazionale, è necessario intervenire in maniera più compiuta e coordinata...

Signor Presidente, in questo momento capisco i relatori che sono per lo più costretti a parlare mentre altri colleghi conversano dietro di loro! In tali condizioni non si riesce neppure a raccogliere bene le idee. Al momento, per esempio, c'è il collega Vito Napoli che sta parlando proprio vicino a me, rendendo così difficile l'espressione del mio pensiero.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di consentire all'onorevole relatore di svolgere il suo intervento.

GERARDO BIANCO, Relatore. Signor Presidente, credo che quando l'Assemblea è chiamata a decidere debba capire cosa sta facendo.

Quello al nostro esame è un problema importante, perché questo provvedimento, per esempio, incide anche sul codice penale italiano, nel quale vengono inserite nuove fattispecie. Non a caso, con legittima preoccupazione, la Commissione giustizia, pur nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento, fa alcuni richiami all'Assemblea e, in particolare, al Governo. Tale parere viene fatto proprio dal relatore.

In conclusione, raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo fa proprie le considerazioni svolte dal relatore.

Quanto alle osservazioni formulate in merito dalla Commissione giustizia, credo sia giusto rilevare, in primo luogo, che nel sistema delle relazioni internazionali non è accettabile che una convenzione imponga alla parte contraente, che celebri il processo all'interno del proprio ordinamento, il rispetto di norme processuali che non le appartengono. È d'altra parte evidente che l'esigenza di osservare i principi fondamentali di correttezza, di imparzialità e di equità nel processo discende dal complesso sistema di convenzioni internazionali, prime tra queste le convenzioni universali sui diritti umani, di cui tutte le parti contraenti sono sottoscrittrici già dalla Conferenza di Roma.

Per quel che attiene a nuove iniziative internazionali per combattere il terrorismo, con specifico riferimento alla tutela della navigazione marittima, il Governo condivide pienamente l'esortazione della Commissione, come già avvenuto per l'adozione di questa convenzione, per la quale il nostro paese ha assunto l'iniziativa, che il Governo continuerà a coltivare, per un ruolo più attivo al fine di rendere più incisivi gli strumenti della lotta a qualunque attività criminale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Il nostro gruppo si esprimerà favorevolmente all'approvazione di questo disegno di legge di ratifica e di esecuzione della convenzione per la repressione dei reati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

diretti contro la sicurezza della navigazione marittima.

In particolare condividiamo l'impostazione con la quale sono state costruite le fattispecie penali che ciascuno Stato parte si è impegnato ad introdurre nel proprio ordinamento. L'aver ancorato la punibilità del fatto alla sua idoneità a porre in pericolo, appunto, la sicurezza della navigazione oppure di una installazione fissa, piuttosto che al fine di terrorismo, garantisce soprattutto un uso dello strumento penale non utilizzabile a fini politici interni, perché, quanto più alta è la sensibilità ed il livello di attenzione nei confronti dei problemi che attengono alla diffusione del terrorismo internazionale, io credo che tanto più alta debba essere la preoccupazione di evitare che l'uso dello strumento penale riceva da...

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la prego di fare in modo che la collega possa parlare!

PRESIDENTE. Purtroppo si tratta di una situazione che si verifica giornalmente.

Vorrei pregare i colleghi di tener conto della richiesta dell'onorevole Violante e di questa mia preghiera anche nel prosieguo della seduta. In particolare, vorrei pregare i colleghi di tenere sgombro l'emiciclo, perché altrimenti si crea una situazione di disordine che non consente un ordinato svolgimento dei lavori.

Onorevole Finocchiaro Fidelbo, continui pure il suo intervento.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, spero adesso di avere un'attenzione maggiore, non tanto per la qualità delle cose che dirò, quanto perché ritengo che si aprano alcune questioni, con la ratifica di questa convenzione.

Noi condividiamo l'impostazione con la quale sono state costruite le fattispecie penali che vengono introdotte nel nostro ordinamento con la ratifica di questa convenzione, perché la punibilità del fatto è stata ancorata ad un elemento oggettivo, quello della idoneità del fatto a porre in

pericolo la sicurezza della navigazione marittima o delle installazioni fisse. È stata scelta, in altre parole, la strada della oggettività piuttosto che quella della costruzione della fattispecie sulla base del perseguimento della punibilità del fatto commesso a fini terroristici.

Riteniamo che quanto più alta è la nostra sensibilità e la nostra attenzione verso i problemi della diffusione del terrorismo internazionale tanto più alta debba essere la preoccupazione che uno strumento penale non venga piegato a fini che non sono quelli previsti dalla convenzione.

Desidero chiarire meglio questo concetto. Con riferimento ai conflitti che ancora interessano tanti paesi nel panorama internazionale, tale preoccupazione emerge con particolare evidenza. Ma essa emerge con altrettanta particolare evidenza e chiarezza dal preambolo della risoluzione delle Nazioni Unite sul terrorismo, nella parte in cui riafferma il diritto inalienabile di ciascun popolo all'autodeterminazione e all'indipendenza ed afferma la legittimità della lotta dei movimenti di liberazione quando essa venga condotta conformemente ai principi del diritto internazionale, che attengono alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati.

Vorrei manifestare in questa sede un timore che ho già riscontrato nell'intervento del relatore. La sempre più frequente ratifica di convenzioni internazionali, e in particolare di quelle che obbligano ad un adeguamento dell'ordinamento interno di ciascun Stato mediante l'introduzione, come nel nostro caso, di nuove fattispecie penali e di modifiche che attengono al radicamento della giurisdizione, stanno sicuramente già producendo — e a mio avviso ciò si è già prodotto — delle profonde modificazioni nel nostro ordinamento. Si tratta di modificazioni che sono ispirate a logiche sicuramente diverse da quelle che sottostanno alle scelte che il Parlamento compie quando modifica e riforma il nostro ordinamento penale, sulla base di considerazioni e di scelte di politica criminale interne. Penso, per esempio, alla determinazione in ma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

teria di sanzioni penali o alla scelta del tipo di reato da costruire.

Come stavo dicendo, si tratta di logiche diverse, non naturalmente e non necessariamente incompatibili con quelle che invece sostengono l'attività del Parlamento nella traduzione delle scelte di politica criminale. Ritengo comunque che sia assolutamente necessario arrivare ad una verifica rigorosa e puntuale di questa compatibilità. Non si può, in altre parole, correre il rischio di procedere ad innesti successivi e di trovarci, ad un certo punto, dinanzi ad un ordinamento penale (richiamo tale ordinamento perché è ad esso che si riferisce la convenzione in esame) nel quale non sia più rintracciabile, a causa di tali innesti, un'ispirazione e una scelta politica unificanti, tanto più in un ordinamento penale come è il nostro, che proviene dal periodo fascista e ha già subito interventi massicci e talvolta snaturanti.

Il rischio al quale mi riferisco viene accentuato da un fatto strettamente regolamentare: la Commissione giustizia della Camera è stata chiamata, in questo caso, ad esprimere soltanto un parere su una convenzione, che, se ratificata, introduce disposizioni penali nel nostro codice penale, modificando profondamente i meccanismi di radicamento della giurisdizione.

Invitiamo pertanto il Governo a presentare in tempi brevi una relazione al Parlamento al fine di definire un quadro complessivo delle modifiche introdotte nel nostro ordinamento a seguito dell'adesione del nostro paese a convenzioni internazionali. Ciò renderà innanzitutto possibile la verifica di compatibilità a cui mi riferivo prima, la definizione dello stato di «sfondamento» del nostro ordinamento, e ci aiuterà a riflettere sulle scelte che dovremo compiere per riformare il nostro sistema penale.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bianco.

GERARDO BIANCO, *Relatore*. Signor Pre-

sidente, ritengo che l'intervento della collega Finocchiaro Fidelbo meriti una sottolineatura. Condivido le preoccupazioni espresse e non a caso avevo invitato il Governo non solo a valutare la portata delle modifiche introdotte nel nostro ordinamento a seguito di ratifiche di trattati ma anche a promuovere a livello internazionale un coordinamento generale che abbia valore *iuris gentium*, in modo tale che l'intera materia sia finalmente coordinata.

Per quanto riguarda il provvedimento in oggetto, non rilevo alcuna incompatibilità di sorta, come ha sottolineato la collega intervenuta, anche perché esso rappresenta un utile contributo alla lotta al terrorismo internazionale che ha coinvolto (proprio in questo specifico campo) anche il nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni mosse dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo sono puntuali e colgono uno degli aspetti più importanti ed attuali dell'evoluzione del diritto penale internazionale. L'esigenza di creare delle forme ordinamentali armoniche, atte a contrastare le attività criminali transnazionali, è ben presente al Governo ed è un tema che si ripropone in altri settori contigui quali la lotta alla criminalità organizzata, ai fenomeni terroristici, al narcotraffico. Tali attività criminali impongono una iniziativa tesa a recuperare una dimensione internazionale della risposta. Questi problemi, ben presenti al Governo, dovranno tuttavia trovare sollecita soluzione in coerenti sedi legislative. La convenzione di cui si chiede la ratifica rappresenta un momento avanzato di proposta e di soluzione di alcuni aspetti, sia pure settoriali, del problema. Sono queste le ragioni per le quali il Governo invita la Camera a votare a favore di questa ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con Protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse alla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione e dell'articolo 6 del Protocollo».

(È approvato).

ART. 3.

«1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b) e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti nei commi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o del pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge».

(È approvato).

ART. 4.

«1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;

d) lo straniero che commette all'estero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;

e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non ne è disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della Convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come più grave reato da altre disposizioni di legge».

(È approvato).

ART. 5.

«1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per «installazione fissa» si intende qualunque isola artificiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici».

(È approvato).

ART. 6.

«1. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'articolo 7, paragrafo 5, della Convenzione indicata nell'articolo 1».

(È approvato).

ART. 7.

«1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna».

ART. 8.

«1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Conven-

zione indicata nell'articolo 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, del Protocollo pure indicato nell'articolo 1.

2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, desidero svolgere una brevissima dichiarazione di voto per motivare l'astensione del gruppo verde — ma credo con quanto dirò di interpretare anche la posizione dei deputati verdi arcobaleno e dei gruppi federalista europeo e di democrazia proletaria — sul provvedimento in esame.

La ragione della nostra astensione è che noi crediamo che da un fatto pur grave non possano derivare automaticamente, come conseguenza, sanzioni penali gravissime, quali sono quelle previste nel disegno di legge che la Camera si accinge a votare.

Il fatto grave qui considerato e descritto nella relazione è l'episodio di carattere terroristico che ha interessato la nave *Achille Lauro* nell'ottobre 1985. Ciò che a noi sembra sospetto — e non aggiungo altro — è che da tale episodio di terrorismo internazionale si ricavano argomenti e un carico politico che poi di fatto finiscono per alterare l'ipotesi di sanzione che dovrebbe essere introdotta nel nostro sistema penale.

Mi spiego. L'elemento qualificante del provvedimento è la previsione della pena della reclusione da otto a ventiquattro anni per le fattispecie elencate all'articolo 3 del capo secondo del disegno di legge. Si tratta di una serie di fatti con una intensità di colpa — e dunque di responsabilità — estremamente variegata. In questo modo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

si pone alla stessa stregua chi distrugga una nave e chi semplicemente comunichi intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione.

Mi domando se in questo modo si rispetti il principio della proporzione tra il fatto e la sanzione, giacché — ripeto — qui si equipara il fornire false informazioni attinenti alla navigazione alla distruzione della nave, prevedendo in entrambi i casi una pena di ventiquattro anni di reclusione.

All'articolo 5, inoltre, si prevede la stessa rigidissima tutela per le installazioni fisse destinate all'esplorazione o alla coltivazione delle risorse del fondo marino. Si tratta, com'è noto, di uno sfruttamento che molto spesso è inquinante. Prevedere dunque la stessa rigidissima tutela per tali installazioni, che nulla hanno a che vedere con l'episodio della *Achille Lauro*, ci pare davvero scorretto.

Partendo dalla vicenda delittuosa e luttuosa dell'*Achille Lauro*, si giunge a prevedere sanzioni penali per episodi che nulla hanno a che vedere con il terrorismo, come quelli che spesso hanno riguardato manifestazioni pacifiste. Mi domando se sia accettabile che chi compie attività di questo genere debba rischiare ventiquattro anni di galera.

In questo senso dico che l'astensione ci sembra un atteggiamento di prudenza. Noi non siamo contrari ad introdurre nel nostro ordinamento fattispecie penali attualmente non previste e a stabilire per esse serie sanzioni; occorre però, ripeto, rispettare la proporzionalità tra fatto e sanzione, adottando i criteri della gradualità e della pertinenza. Non ci sembra che in questo caso tutto ciò sia stato fatto. (*Applausi dei gruppi verde e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-

minale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3606, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale» (3606).

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti | 339 |
| Votanti | 322 |
| Astenuti | 17 |
| Maggioranza | 162 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 321 |
| Hanno votato <i>no</i> | 1 |

(*La Camera approva*).

Correzione di forma al testo del disegno di legge n. 4179, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge n. 4179, il relatore, onorevole Borruso, ha chiesto di poter avanzare una proposta di correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Signor Presidente, propongo la seguente correzione di forma al testo, di cui è stato concluso l'esame, del disegno di legge n. 4179:

all'articolo 6, comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non oltre il 20 novembre 1989».

Questa modifica è necessaria per evitare che la norma resti indeterminata.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rettifica avanzata dal relatore ai sensi dell'articolo 90, comma primo, del regolamento.

(È approvata).

Votazione finale del disegno di legge n. 4179.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4179, di cui si testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (4179).

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 328 |
| Votanti | 319 |
| Astenuti | 9 |
| Maggioranza | 160 |
| Hanno votato sì | 174 |
| Hanno votato no | 145 |

(La Camera approva).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, recante il seguito della discussione delle proposte di legge Martinazzoli ed altri n. 788 e Labriola n. 1726, avverto che si è concordato di concludere i lavori dell'Assemblea per la mattinata entro le 12,45 per dare la possibilità alla Commissione difesa di riunirsi ed ascoltare l'esposizione del ministro sulle questioni di Ustica.

Ricordo altresì ai colleghi che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle 16, e che questo pomeriggio avranno luogo numerose votazioni.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (788); Labriola: Norme sulla giurisdizione amministrativa (1726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi; Labriola: Norme sulla giurisdizione amministrativa.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 26 settembre si è chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica e ha replicato il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli della proposta di legge n. 788, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti norme aventi valore di legge ordinaria:

a) per il riordinamento generale, con le opportune modifiche ed integrazioni, del processo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato, al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

b) per una nuova disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e degli altri ricorsi amministrativi, in armonia con i criteri ispiratori del riordinamento del processo amministrativo, in quanto applicabili, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale.

2. Le norme delegate dovranno essere dirette a realizzare l'attuazione integrale, coordinata e coerente, dei principi costituzionali in ordine alla tutela del cittadino, singolo od associato, nei confronti della pubblica amministrazione, assicurando:

a) che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi e dei propri diritti soggettivi, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione e dei principi comunitari, prevedendo altresì la specifica disciplina del risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi quando sia ammesso dai principi o dalla normativa comunitaria;

b) che, nell'ambito precisato nella lettera a), la tutela venga prestata così al singolo come alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del medesimo, riconoscendo pertanto a tali formazioni la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi, di cui siano portatrici, riferiti ai beni fondamentali protetti dall'ordinamento giuridico, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione;

c) assicurando, in ogni stato e grado del processo, una posizione di sostanziale eguaglianza tra la parte privata e la pubblica amministrazione, con l'osservanza piena del principio del contraddittorio, tenendo tuttavia conto delle peculiari caratteristiche della parte pubblica, in relazione alle sue responsabilità per la promozione dello sviluppo della persona umana e della più ampia partecipazione dei cittadini, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione;

d) che sia salvaguardato il ruolo assegnato dalla Costituzione alla pubblica amministrazione, al servizio esclusivo della comunità nazionale, anche con il rispetto

delle sfere di competenza e di responsabilità dei funzionari, in attuazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione;

e) che, nelle materie di giurisdizione esclusiva e, in particolare, nella materia del pubblico impiego, siano tutelati i diritti del cittadino nei confronti dell'amministrazione pubblica, dei suoi funzionari e dei dipendenti, responsabili di ogni eventuale violazione, in attuazione dell'articolo 28 della Costituzione.

3. Le norme delegate dovranno, pertanto, attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) realizzare una coordinata ed organica riforma del processo amministrativo nei due gradi di giudizio, tenendo anche presenti gli indirizzi della giurisprudenza e, per quanto possibile, le norme del processo civile;

b) procedere alla revisione ed alla integrazione delle norme sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Nella revisione, in particolare, deve essere:

1) assicurato un completo sistema di strumenti idonei a consentire l'effettiva tutela degli interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi, nei confronti di atti e di comportamenti omissivi della pubblica amministrazione;

2) soppressa la giurisdizione di merito;

3) sistemata organicamente la giurisdizione esclusiva che sarà estesa anche: a materie strettamente connesse o conseguenti a quelle già devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in particolare, ai diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o comportamento contro cui si ricorre, non esclusi quelli al risarcimento dei danni; all'espropriazione per pubblico generale interesse, alle occupazioni temporanee o di urgenza e alle requisizioni, escluse soltanto le questioni concernenti la determinazione di indennità o di risarcimento; alle prestazioni di ogni genere, e

relativi oneri di spesa, del servizio sanitario nazionale nonché dell'istruzione e dell'assistenza pubblica; prescrivendo che il giudice amministrativo si pronunci in ogni caso sugli interessi di qualsiasi natura e rivalutazione monetaria conseguenti alla condanna al pagamento di una somma determinata;

4) dettata una disciplina del giudizio concernente le elezioni regionali e amministrative in genere, conforme alle norme vigenti in materia, prevedendo anche provvedimenti specifici d'urgenza;

c) dettare una disciplina che escluda gli effetti sospensivi del regolamento preventivo di giurisdizione in tutti i casi in cui il giudice *a quo* dichiari la non rilevanza o la manifesta infondatezza della questione;

d) disciplinare organicamente il riparto della competenza fra i tribunali amministrativi regionali, tenendo fermo il carattere derogabile della competenza stessa, salvo che nei giudizi di ottemperanza o che concernono le elezioni regionali e amministrative in genere nonché nei casi in cui la inderogabilità discenda necessariamente da norme aventi valore di legge costituzionale;

e) disciplinare autonomamente il processo di accertamento:

1) prescrivendo che la declaratoria relativa sia idonea a soddisfare l'interesse fatto valere dal ricorrente;

2) che la pronuncia del giudice contenga, ove occorra, l'affermazione degli obblighi della pubblica amministrazione;

f) assicurare la protezione degli interessi di cui sono portatrici collettività e formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità del singolo, riferiti a beni fondamentali protetti dall'ordinamento giuridico;

g) disciplinare sistematicamente:

1) gli atti di parte nel giudizio, eliminando le cause di preclusione e di decadenza che non abbiano fondamento in ragioni sostanziali di tutela degli interessi

pubblici o privati e disciplinando l'onere per la pubblica amministrazione di costituirsi tempestivamente in giudizio, e le conseguenze dell'inadempimento;

2) i provvedimenti del giudice, tenendo anche conto del sistema del codice di procedura civile, prevedendosene altresì forme abbreviate e semplificate e prescrivendo l'obbligo per il giudice amministrativo di esternare motivazione adeguata e non apodittica, per tutte le pronunce a contenuto decisorio, ivi comprese quelle che decidono in primo grado o in appello o in revocazione sulla richiesta di sospensione del provvedimento e/o della sentenza impugnati;

h) i termini di decadenza e di prescrizione, che condizionano rispettivamente la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dinanzi al giudice amministrativo, disciplinando, anche con riferimento ai principi generali, la nozione di effettiva, piena, e completa conoscenza del provvedimento amministrativo da impugnare, nonché la possibilità di proporre motivi aggiunti; escludendo in ogni caso l'obbligo della preventiva notifica del ricorso in tutte le fattispecie in cui il ricorrente non abbia conseguito l'effettiva, piena e completa conoscenza del provvedimento da impugnare;

i) realizzare uno svolgimento rapido del processo e assicurare che sia esperibile una completa tutela interinale del ricorrente, anche nei confronti degli atti e comportamenti negativi della pubblica amministrazione, prevedendo, in particolare:

1) che il giudice possa adottare ogni provvedimento più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ed in vista di essa;

2) che la domanda di tutela interinale non possa essere trattata fino a quando il ricorrente non abbia presentato istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

3) che nel caso di accoglimento della domanda stessa, l'istanza di fissazione di udienza non possa essere revocata e l'udienza di merito sia fissata per una data

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

compresa entro il termine massimo di sei mesi;

l) assicurare nel giudizio amministrativo un efficace sistema probatorio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, dell'onere della prova e del potere di accertamento autonomo da parte del giudice sui fatti oggetto della controversia. A tal fine:

1) deve essere prescritto l'obbligo di ogni pubblica amministrazione di esibire, e di effettuarne copia su richiesta ed a spese del ricorrente e delle altre parti del processo, il provvedimento impugnato e tutti gli atti del relativo procedimento; nonché copia degli atti dei procedimenti presupposti, collegati, connessi e consequenziali e comunque di tutti gli altri atti e documenti richiesti, salvo l'opposizione, con comunicazione scritta alla parte interessata, del segreto d'ufficio, se espressamente previsto e disciplinato dalla legge;

2) debbono essere sempre esperibili in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche del giudizio i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile esclusi: l'interrogatorio formale e il giuramento; la prova testimoniale, salvo che nei giudizi in materia di pubblico impiego; altri mezzi che, per la loro natura, si ritenga non possano essere esperiti nei confronti della pubblica amministrazione;

3) all'ammissione delle prove è delegato un magistrato, salvo che per la prova testimoniale, che è ammessa soltanto dal collegio ed esclusivamente nei casi in cui il collegio medesimo la ritenga assolutamente necessaria in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio;

4) è delegata al magistrato istruttore l'assunzione di tutti i mezzi di prova;

5) sono specificate le sanzioni, anche di carattere penale, a carico dei funzionari responsabili dell'omesso o ritardato adempimento dei provvedimenti istruttori emessi dal giudice;

6) deve essere disciplinata una possibilità per il giudice amministrativo di decidere allo stato degli atti, in caso di inadempimento della pubblica amministrazione dei provvedimenti istruttori, secondo la

regola del prudente apprezzamento, salvo in ogni caso il diritto della parte al risarcimento del danno in attuazione dell'articolo 28 della Costituzione;

m) disciplinare compiutamente la sospensione, l'interruzione e la estinzione del giudizio, procedendo ad una revisione dal sistema vigente, che tenga conto della peculiarità del processo amministrativo;

n) disciplinare organicamente il sistema delle pronunce sul ricorso in relazione al loro contenuto, rispettivamente, di accertamento, costitutivo o di condanna:

1) regolando gli effetti della sentenza di accoglimento, sia nel caso che la pubblica amministrazione abbia illegittimamente omesso di provvedere sia nel caso che l'atto impugnato sia illegittimo;

2) prevedendo, già in sede di cognizione, il potere di sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione, allorché a questa non siano attribuiti poteri discrezionali in ordine alle modalità ed al tempo dell'adozione dell'atto o del comportamento;

3) prevedendo il potere del giudice di fissare un termine per il compimento delle ulteriori attività necessarie e la facoltà di nominare, fin da tale momento, un commissario, per l'eventualità di inadempimento;

4) prevedendo che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice debba pronunciarsi su tutti i capi della domanda, in quanto ciò sia necessario per l'integrale soddisfazione dell'interesse fatto valere nei giudizi del ricorrente;

5) prescrivendo che, qualora la sentenza pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, essa abbia efficacia *erga omnes* e che della sentenza definitiva debba essere data, a cura dell'Amministrazione interessata nel termine di quindici giorni dalla pronuncia, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati e prescrivendo, altresì, che gli atti regolamentari perdano efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della decisione definitiva;

6) prescrivendo che, in caso di accogli-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

mento del ricorso nelle materie di giurisdizione esclusiva e, in particolare nella materia del pubblico impiego, il giudice adotti, ove occorra, misure riparatorie idonee ad assicurare la piena tutela dei diritti del ricorrente in conseguenza di eventuali violazioni da parte della Pubblica amministrazione;

o) adeguare la disciplina del giudizio in materia di pubblico impiego a quella del processo del lavoro, in modo da assicurare al pubblico impiegato, in quanto consentito dalla peculiare natura del rapporto, eguaglianza di tutela con il lavoratore privato, e prevedendo, in particolare, l'attribuzione al giudice amministrativo di poteri di ordinanza per disporre il pagamento di somme prima dell'emanazione della sentenza o la cessazione di comportamenti illegittimi diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero;

p) procedere ad una compiuta revisione della normativa in materia di ottemperanza della sentenza, e degli altri provvedimenti del giudice, precisando altresì l'effetto della pronuncia in relazione alla natura discrezionale, dovuta o vincolata del provvedimento impugnato; il giudice, a tal fine, può ordinare:

1) l'adozione in sede amministrativa di altre misure, anche sostitutive e risarcitorie, occorrenti per il ripristino e per la reintegrazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, esclusa l'ipotesi di accertata impossibilità e con salvezza di ogni altra misura riparatoria;

2) l'esecuzione in via giurisdizionale della sentenza del giudice amministrativo, nei casi in cui l'esecuzione in via amministrativa sia mancata o sia stata incompleta o inadeguata, conferendo al giudice i necessari poteri di intervento ordinario e sostitutivo, da esercitarsi anche in fasi ulteriori fino al completo adempimento da parte dell'amministrazione secondo le norme che regolano il rapporto controverso e l'interpretazione datane dalla sentenza da eseguire;

q) disciplinare il sistema delle impugnazioni, prevedendone l'applicabilità a tutte le decisioni del giudice di primo grado, anche se rese nei giudizi di ottemperanza;

r) procedere alla revisione della disciplina in materia di revocazione in modo da adeguarla a quella prevista dal codice di procedura civile;

s) procedere ad una sistematica disciplina dell'appello al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in particolare:

1) prevedendo l'impugnabilità delle sentenze definitive e non definitive, nonché delle ordinanze che dispongono misure cautelari, salvo in tal caso l'obbligo di adeguata motivazione del giudice amministrativo sull'appello cautelare medesimo, e introducendo la riserva facoltativa di appello avverso le sentenze non definitive;

2) assicurando la tutela dei soggetti comunque interessati, in armonia con la natura del processo amministrativo;

3) ponendo il divieto di domande nuove in appello, salvo che non attengano a vizi del procedimento o della sentenza di primo grado;

4) prevedendo la proponibilità di nuovi motivi in appello, che si riferiscano a nuovi fatti ed elementi emersi nel corso del giudizio;

5) disciplinando l'effetto devolutivo dell'appello, in modo che la riemersione dei motivi introdotti in primo grado e respinti o non esaminati da quel giudice sia connessa all'onere di iniziativa, rispettivamente, dell'appellante o dell'appellato, già ricorrente;

6) prevedendo le ipotesi di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, sulla base degli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile;

7) prevedendo che all'ammissione delle prove è delegato un magistrato del collegio, salvo che per la prova testimoniale, che è ammessa soltanto dal collegio ed esclusivamente nei casi in cui esso la ritenga necessaria in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

t) introdurre l'opposizione di terzo, nei confronti delle sentenze passate in giudizio a tutela:

1) del litisconsorte necessario, titolare di diritti soggettivi o interessi legittimi, non chiamato in giudizio;

2) del terzo titolare di un diritto soggettivo, pregiudicato dalla sentenza;

u) prevedere l'introduzione di procedimenti speciali, per la tutela con cognizione sommaria e anticipata, salvo conferma nel successivo giudizio:

1) di chi, avendo fondato motivo di ritenere che, durante il tempo occorrente per farlo valere, il suo interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, il suo diritto sia minacciato da un danno grave e irreparabile, chiede al giudice l'adozione del provvedimento più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione definitiva;

2) del pubblico impiegato che, prima del ricorso, chiede l'emanazione dell'ordinanza di pagamento di somme;

v) adeguare la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prevedendo, in particolare:

1) la delega alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, dell'istruttoria dei ricorsi straordinari proposti contro atti delle regioni stesse e degli enti soggetti al loro controllo;

2) la presentazione dei ricorsi straordinari di cui al numero 1), dei documenti e di eventuali ricorsi incidentali alla Presidenza della Giunta regionale competente;

3) l'osservanza del principio del contraddittorio;

4) l'assegnazione del termine di sei mesi all'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato ed all'autorità che riferisce sul ricorso al Consiglio di Stato per gli adempimenti di competenza;

5) la eliminazione delle cause di preclusione dell'esame del ricorso, secondo la disciplina dettata per il ricorso giurisdizionale;

6) il riconoscimento del diritto di scelta

tra il ricorso straordinario e quello giurisdizionale a favore dell'ente pubblico diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto o provvedimento impugnato in via straordinaria;

7) l'impugnabilità in sede giurisdizionale del decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso in difformità del parere del Consiglio di Stato;

8) la tutela cautelare del ricorrente;

9) la pubblicità di tutti gli atti del procedimento;

w) adeguare la disciplina degli altri ricorsi amministrativi prevedendo, in particolare:

1) l'adozione di una disciplina idonea ad agevolare il riesame, da parte dell'Amministrazione, degli atti impugnati;

2) l'osservanza del principio del contraddittorio;

3) la tutela cautelare del ricorrente;

x) dettare disposizioni transitorie e di attuazione, dirette ad assicurare che la nuova normativa sul processo amministrativo sia applicata:

1) conservando la validità dei procedimenti in corso e degli atti di parte e del giudice già compiuti alla data di entrata in vigore delle norme delegate;

2) limitando l'applicabilità della nuova normativa agli atti ancora da compiere per la formazione e l'attuazione delle pronunce;

3) assicurando l'adeguamento organizzativo degli uffici di giustizia amministrativa alle esigenze poste dalla nuova disciplina, prescrivendo gli opportuni provvedimenti per la informatizzazione degli uffici riguardante sia l'archiviazione elettronica dei dati, sia la produzione elettronica degli atti dell'ufficio stesso e dei giudici; disciplinando altresì l'archiviazione anche elettronica a disposizione delle parti e di chiunque vi abbia interesse su supporti fissi, o mediante collegamento via cavo, di tutti i provvedimenti del giudice amministrativo, compresi quelli cautelari;

y) dettare disposizioni transitorie e di attuazione per la applicazione della nuova

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e degli altri ricorsi amministrativi, rispondenti ai principi indicati nella lettera precedente;

z) dettare disposizioni integrative e correttive della nuova disciplina del processo amministrativo, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e degli altri ricorsi amministrativi, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e secondo il procedimento previsto dall'articolo 2, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate;

aa) dettare una disposizione finale, che stabilisca un termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per l'entrata in vigore delle norme delegate».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo forme efficienti di patrocinio gratuito anche garantendo la detraibilità fiscale dall'imponibile del professionista che assiste la parte povera, nella misura prevista dalla relativa tariffa professionale;

1. 4.

Tassi.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) che possano altresì agire in giudizio le formazioni sociali, gli enti o le associazioni senza scopo di lucro che abbiano la finalità statutaria di rappresentare o tutelare interessi diffusi o collettivi riferiti a beni fondamentali protetti dall'ordinamento giuridico.

1. 1.

Bassanini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: interessi, di cui siano portatrici, *con le seguenti:* interessi collettivi o diffusi.

1. 2.

Bassanini.

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) disciplinata l'istituzione, la composizione e il funzionamento di sezioni per gli enti locali dei tribunali amministrativi regionali, anche decentrate presso i capoluoghi di provincia. Alle sezioni per gli enti locali sono riservati i procedimenti concernenti atti adottati da comuni, province, altri enti locali territoriali ed enti o aziende dipendenti da comuni e province. Il ricorso è deciso, in prima istanza da un magistrato amministrativo della sezione; in sede di appello dalla sezione nella sua composizione collegiale, escluso il magistrato che ha giudicato in prima istanza. La sezione è composta da un presidente e da tre magistrati amministrativi regionali; nessun magistrato può essere destinato alla sezione per un periodo continuativo superiore a cinque anni. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme che regolano il processo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, con esclusione dell'istituto della sospensione, ma tutti i termini sono ridotti almeno sino ad un terzo in primo grado, ed almeno sino alla metà in appello. Per i soggetti che abbiano promosso il ricorso ai sensi di quanto sopra stabilito è comunque escluso il ricorso al tribunale amministrativo regionale in via ordinaria. L'istituzione e l'organizzazione delle sezioni e le norme procedurali devono consentire il tempestivo svolgimento dei procedimenti.

1. 3.

Bassanini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

1. 5.

Tassi.

Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per tutta la materia tributaria e fiscale;

1. 6.

Tassi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: derogabile fino alla fine della lettera con le seguenti: inderogabile della competenza stessa;

1. 7.

Tassi.

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: diffusi nonché degli interessi.

1. 9.

Barbera, Strumendo, Barbieri.

Al comma 3, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) stabilire che per le controversie relative alla applicazione dei decreti di recepimento del Presidente della Repubblica di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, possa essere sospesa, entro termini predefiniti, la decorrenza dei termini processuali sino alla definizione di una proposta di soluzione stragiudiziale da parte di apposite Commissioni nominate dal Commissario del Governo presiedute da un magistrato del TAR e formate da rappresentanti della Pubblica amministrazione e dalle organizzazioni sindacali che hanno concluso gli accordi di comparto.

1. 12.

La Commissione.

Al comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) stabilire che:

1) il commissario del Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale istituisce apposite commissioni a livello regionale, alle quali sono deferite, ad iniziativa dei lavoratori interessati, controversie individuali e plurime riguardanti l'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di recepimento e dei provvedimenti di attuazione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. La relativa richiesta sospende la decorrenza dei

termini per il ricorso in sede giurisdizionale e per quello straordinario al Presidente della Repubblica sino all'emanazione di uno dei provvedimenti previsti dal numero 3;

2) le commissioni di cui al numero 1 sono formate da tre membri nominati dal commissario del Governo su designazione delle organizzazioni sindacali che hanno concluso i singoli accordi di comparto, da tre membri nominati dal medesimo commissario in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni interessate e da uno con funzioni di presidente, nominato dal presidente del tribunale amministrativo regionale. La commissione è convocata dal presidente e delibera, omessa ogni formalità, con la presenza di almeno quattro membri oltre il presidente. La segreteria della commissione è fornita dal commissario di Governo;

3) la commissione formula, non oltre novanta giorni, una proposta di soluzione stragiudiziale della controversia, che è comunicata al lavoratore e all'amministrazione competente. Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato entro il termine di venti giorni, l'amministrazione provvede, entro i venti giorni successivi, in conformità alla proposta della commissione, ovvero la respinge con provvedimento motivato. Trascorsi i novanta giorni senza che la proposta di soluzione stragiudiziale sia stata comunicata alle parti, riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale e di quello straordinario al Presidente della Repubblica;

4) in caso di mancata emanazione dell'atto entro quaranta giorni dalla ricezione della proposta, quest'ultima si intende accolta e l'amministrazione è tenuta ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione. In tale ipotesi, nonché in quella di adesione espressa alla proposta, non può più essere adita, per la medesima controversia, l'autorità giudiziaria.

1. 10.

Ghezzi, Barbera, Strumendo, Barbieri.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Al comma 3, dopo la lettera p) aggiungere le seguenti:

p-bis) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale amministrativo regionale, di un ufficio del procuratore civico avente il compito di intervenire a tutela dell'interesse pubblico nei giudizi amministrativi e di impugnare, nei soli casi previsti dalle leggi, in via principale o in via incidentale, gli atti o i comportamenti amministrativi lesivi del pubblico interesse e di particolare rilevanza, prescrivere che l'ufficio sia affidato, con provvedimento del presidente di ciascun tribunale amministrativo regionale ad un magistrato in servizio nello stesso ufficio giudiziario;

p-ter) prevedere, con particolare riferimento alle incombenze di cui alla lettera precedente, l'adeguamento degli organici di magistratura e di segreteria presso i tribunali amministrativi regionali.

1. 11.

Barbera, Strumendo, Ghezzi,
Ferrara, Pacetti, Barbieri.

Al comma 3, sostituire la lettera x) con la seguente:

x) dettare disposizioni di attuazione dirette a:

1) assicurare l'applicazione della nuova normativa sul processo amministrativo agli atti e pronunce ancora da compiere, conservando validità a quelli già compiuti alla data della sua entrata in vigore;

2) adeguare le strutture e l'organico degli uffici di giustizia amministrativa alle esigenze poste dalla nuova disciplina;

3) provvedere alla informatizzazione del lavoro dei giudici e dei servizi di segreteria per la gestione del contenzioso, per la riproduzione elettronica degli atti di causa e di tutti i provvedimenti del giudice, anche ad istanza delle parti, per la elaborazione giurisprudenziale dell'organo giudicante, e per la ricerca di tutti provvedimenti del giudice e delle massime giuri-

sprudenziali, a servizio anche di chiunque altro vi abbia interesse, attuando, per la trasmissione dei dati a distanza, il tipo di collegamento che offre maggiori garanzie di fedeltà e celerità.

1. 8.

Governo.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, al provvedimento di riforma della giustizia amministrativa, e quindi del processo avanti i tribunali amministrativi, che è importante ed urgente, il nostro gruppo ha proposto rilevanti emendamenti per far sì che la riforma sia reale e definitiva.

Al principio del decentramento, che impone di articolare l'attività amministrativa nella maniera il più possibile vicina agli amministrati, ritenevamo dovesse conseguire che altrettanto diffuso dovesse essere materialmente, direi fisicamente, l'esercizio della giustizia. Abbiamo dunque proposto che i tribunali amministrativi abbiano un territorio pari a quello dei tribunali civili e penali, e che la loro competenza sia allargata anche sotto il profilo quantitativo.

Nell'attività amministrativa dello Stato rientra chiaramente anche l'attività fiscale, che costituisce oggi il problema più grave per il cittadino-contribuente. Si parla a proposito e sproposito della grande evasione fiscale, ma si tace sempre sul gran numero di prevaricazioni che possono essere compiute attraverso lo strumento fiscale, di fronte al quale il cittadino ha molto spesso scarse difese.

Il vecchio principio del *solve ed repete* è stato formalmente eliminato dal nostro ordinamento, ma in realtà con leggi successive si è fatto sì che al termine dell'eventuale *iter* di ricorsi avanti le commissioni il cittadino sia tenuto ad aver già pagato tutto, anche se poi nella successiva sede

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

giurisdizionale dovesse vedere magari accolte le sue doglianze.

Ecco i motivi per cui la nostra visione è distaccata e polemica nei confronti della riforma. A noi sembra che la delega non precisa che è stata concessa porterà ad un appesantimento della burocratizzazione, e quindi ad un notevole ritardo dell'iter processuale successivo.

Non si è voluto nemmeno procedere ad una innovazione positiva, comprendendo nella competenza dei tribunali amministrativi (cioè del giudice come figura, e non delle commissioni, che sappiamo come siano formate) la tutela di uno dei più importanti diritti del cittadino. Mi riferisco alla possibilità di difendersi da un fisco molto spesso rapace, tutto intento a raccogliere soldi per uno Stato sperperatore. Parliamo di uno Stato che non è in grado neanche di fornire servizi adeguati, nelle grandi come nelle piccole cose, e che non consente la difesa del povero, dal momento che non ha previsto un gratuito patrocinio significativo. Rilevo in proposito che non si è voluto accogliere quanto avevamo previsto nella nostra proposta, anche se si trattava dell'unica soluzione in grado di adeguare veramente la disponibilità della classe forense alla generalizzata difesa del povero.

Sono questi, signor Presidente, i motivi che ci inducono a confermare senz'altro la nostra visione polemica della riforma in atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

«Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera x), valutati in annue lire 9.400 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando la

proiezione per il detto anno 1991 nell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989».

Chiedo al relatore di esprimere il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Tassi 1.4, sul quale per la verità vi è anche il parere contrario della Commissione bilancio. Parere contrario sugli emendamenti Bassanini 1.1, 1.2 e 1.3, sui quali vi è anche il parere contrario della Commissione bilancio; parere contrario sugli emendamenti Tassi 1.5, 1.6 e 1.7.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tassi 1.5, 1.6 e 1.7, e favorevole sull'emendamento Barbera 1.9. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Ghezzi 1.10, così come per emendamento Barbera 1.11, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 1.8 del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Signor Presidente, mi associo al parere espresso dal relatore.

Vorrei solo formulare un rilievo attinente all'emendamento Barbera 1.9: mi pare che un emendamento analogo fosse stato presentato riferendosi ad un comma precedente. Non capisco perché interessi diffusi debbano essere accolti in questo caso e non nel precedente. Sarei dunque contrario anche a questo emendamento.

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Se il Presidente lo ritiene utile, possiamo chiarire la questione al Governo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. I due emendamenti sono opposti, e non uguali, perché mentre l'accoglimento dell'emendamento Bassanini 1.2 implicherebbe la parificazione tra interesse collettivo e interesse diffuso, nell'emendamento Barbera 1.9 vi è invece la distinzione tra due realtà che sono, per l'appunto, diverse: interesse collettivo e interesse diffuso. La Commissione ritiene che le due nozioni debbano rimanere distinte e per questa ragione accoglie l'emendamento Barbera 1.9 mentre respinge l'emendamento Bassanini 1.2.

PRESIDENTE. Dopo il chiarimento del relatore, chiedo al Governo se intenda mutare il suo parere.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Signor Presidente, ho già espresso il mio parere. Mi rimetto comunque a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 1.12 della Commissione?

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Tassi 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Poiché l'onorevole Bassanini non è presente, si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 1.9, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.12 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Chiedo all'onorevole Barbera se, dopo l'invito del Governo a ritirarli, intenda mantenere l'emendamento Ghezzi 1. 10, del quale è cofirmatario, ed il suo emendamento 1.11.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Ritiro questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Barbera.

Pongo in votazione l'emendamento 1.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(E' approvato).

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Presidente, prendo atto di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

quanto da lei annunciato, cioè del fatto che tra circa dieci minuti la seduta dovrà essere sospesa.

Ebbene, se i gruppi parlamentari ritengono di poter procedere celermente in questi dieci minuti, effettuando votazioni che non siano «in contrasto», come si dice in linguaggio non parlamentare, il gruppo socialista non ha alcuna difficoltà ad accettare che si proceda in questo modo.

Devo dire, tuttavia, che io mi sono fermato in aula nonostante sia in corso l'audizione del ministro della difesa, onorevole Martinazzoli, su un fatto di inaudita gravità: le nuove rivelazioni sulla strage di Ustica. Come deputato, mi trovo nella condizione di voler ascoltare il ministro della difesa ma, al tempo stesso, di non poter essere assente dall'aula.

Mi rivolgo quindi a lei, Presidente Aniasi, ed al Presidente Labriola per sapere cosa debba fare in queste circostanze uno come me (ma veramente anche tanti altri colleghi si trovano nella mia stessa situazione).

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, il relatore condivide le considerazioni del collega Piro, non solo e non tanto per il merito della questione — pure in sé apprezzabile — da lui sollevata, ma soprattutto per il modo in cui procedono i nostri lavori, un modo che — lo dico francamente, Presidente — mi allarma.

Noi abbiamo saputo all'improvviso che la seduta si sarebbe conclusa alle 12,45. La discussione verteva su un tema molto delicato il quale, anche se è stato sviscerato in numerosi suoi aspetti, richiede valutazioni basate su una certa riflessione. Diciamo la verità: molti colleghi, convinti che non si sarebbero più svolte votazioni qualificate, si sono ormai allontanati dall'aula, anche a causa del breve lasso di tempo che restava prima della prevista sospensione della seduta.

L'articolo 2 del provvedimento che stiamo esaminando pone questioni abbastanza importanti, come quelle relative agli articoli aggiuntivi, sui quali i presentatori insistono nonostante il parere contrario delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Poiché dunque è prevedibile che sull'articolo 2 si svolgerà una discussione, non si avrebbe in ogni caso il tempo di votarlo.

Di conseguenza, vorrei invitare la Presidenza — ed auspico che l'Assemblea sia dello stesso avviso — a sospendere ora l'esame di questo provvedimento, perché in caso contrario inizieremmo una discussione che sicuramente non potrebbe concludersi in tempo utile per la votazione dell'articolo 2, e meno che mai dell'intero provvedimento.

Non posso tuttavia concludere il mio intervento senza esprimere il mio rammarico per il modo nel quale siamo costretti a lavorare in questa ripresa dell'attività parlamentare, molto atipica da tanti punti di vista. Mi auguro che non accada mai più che dopo una così lunga stagione di inattività la Camera riprenda i suoi lavori nel modo che abbiamo visto dalla metà di settembre.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, debbo dire che anche la Presidenza prova il suo stesso rammarico, giacché si è trovata questa mattina di fronte ad una situazione veramente difficile: per ben due provvedimenti, iscritti al secondo ed al terzo punto dell'ordine del giorno, le Commissioni competenti hanno chiesto di soprassedere all'esame degli articoli. La seduta dell'Assemblea è stata quindi sospesa, dato che le Commissioni non avevano ancora terminato i loro lavori; la seduta è stata poi nuovamente sospesa per l'assenza dei rappresentanti del Governo. Tali episodi sono stati da me già segnalati al Presidente della Camera.

Ci si è inoltre trovati dinanzi alla necessità di modificare l'ora di convocazione della Commissione difesa, già fissata per le ore 12, per trattare una vicenda estremamente importante, qual è la tragedia di Ustica, in merito alla quale non potevamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

non consentire che si aprisse il più rapidamente possibile un dibattito.

La Presidenza si è poc'anzi rivolta all'Assemblea per segnalare tale esigenza, tenuto conto delle difficoltà che avrebbe incontrato una discussione sul provvedimento al nostro esame ove si fosse dovuta condensare in tempi molto ristretti, e nessuna obiezione è stata sollevata.

A questo punto, la Presidenza non può far altro che accogliere la richiesta avanzata dall'onorevole Labriola.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, siamo d'accordo con la richiesta avanzata dall'onorevole Labriola, visto che l'articolo 2 del provvedimento in esame pone delicati problemi, che è bene affrontare avendo a disposizione un tempo adeguato.

Vogliamo tuttavia approfittare di questa occasione, signor Presidente, per annunciare che se l'Assemblea dovesse continuare a lavorare in questo disordine, i deputati del gruppo comunista non prenderebbero la parola in aula, restando in attesa che siano ripristinate condizioni che consentano di lavorare ordinatamente.

Il problema che si è determinato non investe solo il prestigio delle istituzioni parlamentari, ma anche la qualità dei nostri lavori (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la Presidenza ritiene che un problema così importante, da me del resto già sottolineato, esiga che la Conferenza dei presidenti di gruppo esamini la questione ed assuma alcune decisioni non di poco conto.

FRANCESCO GIUGLIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, ovviamente aderiamo anche

noi alla protesta sollevata dai colleghi; non è la prima volta, del resto, che interveniamo per lamentarci della disorganizzazione con la quale procedono i nostri lavori.

Spesso gli argomenti dei quali ci dobbiamo occupare sono inseriti con improvvisazione nel calendario stabilito per tempo dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Anche per tale ragione ribadiamo l'esigenza di correggere tali inconvenienti e sottolineiamo che tutti i parlamentari dovrebbero preoccuparsi di essere tempestivamente in aula. Purtroppo, non tutti i colleghi avvertono l'esigenza di essere presenti in Assemblea, il che è un peccato.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, poc'anzi ho sollevato una questione in qualità di deputato, non in veste di vicepresidente del gruppo socialista, giacché ritengo che il problema non riguardi solo un gruppo parlamentare. Desidero inoltre ringraziare l'onorevole Labriola per la sensibilità dimostrata in presenza delle disfunzioni che stiamo registrando in questo palazzo.

Si tratta di disfunzioni inaudite, signor Presidente! Chi parla, date le sue difficoltà di movimento, è rimasto questa mattina intrappolato per circa mezz'ora. Ma ne parleremo allorché dovremo affrontare l'esame del bilancio interno della Camera, Presidente Aniasi.

In particolare, però, desidero registrare una condizione di assoluta invivibilità dell'aula. Vorrei che i colleghi non aggiungessero al riguardo altra materia di contendere politico, perché, altrimenti, dovrei dire ai deputati dell'opposizione poc'anzi intervenuti che non si affronta per due volte l'esame ex articolo 96-bis di un decreto-legge come quello sull'Enimont riconoscendo che lo stesso presenta i requisiti di costituzionalità richiesti, per poi battere le mani perché si è convinti di aver «bocciato» l'Enimont, mentre, com'è noto, si è bocciato solo il condono...

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ma allora vi era un altro motivo per rinviare la seduta, se ora fai riferimento a quanto è accaduto ieri!

FRANCO PIRO. Presidente Aniasi, è meglio sospendere a questo punto la seduta; il gruppo socialista è d'accordo in tal senso, e rivendica...

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Allora c'è un altro motivo per sospendere la seduta. Questa è la verità!

FRANCO PIRO. ... di aver proposto ad alcuni colleghi di consentire che la seduta fosse sospesa senza procedere ad altre votazioni. Non siamo stati ascoltati, ed abbiamo dovuto avanzare tale proposta direttamente a lei, signor Presidente. La ringraziamo perché ci sembra che ella si accinga ad accoglierla.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 12,40,
è ripresa alle 16.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Del Mese, Fracanzani e Senaldi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Si riprende la discussione delle proposte di legge n. 788 e 1726.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli della proposta di legge n. 788, nel testo della Commissione.

Ricordo che questa mattina è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo pertanto all'articolo 2, che è del seguente tenore:

«1. Gli schemi dei decreti previsti dalla

presente legge, redatti a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono presentati, singolarmente o insieme, al Consiglio di Stato per il parere in adunanza generale entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorsi due mesi dall'inoltro al Consiglio di Stato, gli schemi dei decreti sono sottoposti ad una Commissione bicamerale, nominata entro due mesi dalla data di promulgazione della presente legge, composta di 20 deputati e 20 senatori, presieduta da un parlamentare scelto d'intesa dai Presidenti delle Camere, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione esprime il proprio parere entro due mesi indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai criteri ed ai principi direttivi contenuti nella presente legge. Il Governo, nel mese successivo, esaminato il parere di cui al comma precedente, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro il termine di un mese.

3. Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo testo e delle nuove disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge, redatti a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri sono presentati, singolarmente o insieme, entro il termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge al Consiglio di Stato, in adunanza generale, per il parere, che deve essere espresso entro novanta giorni.

2. Ricevuto il parere del Consiglio di Stato gli schemi di decreti, corredati dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

relativi pareri, sono sottoposti ad una commissione bicamerale, nominata entro due mesi dalla data di promulgazione della presente legge, composta di venti deputati e venti senatori, presieduta da un parlamentare scelto d'intesa dai Presidenti delle Camere, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione esprime il proprio parere entro due mesi indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai criteri ed ai principi direttivi contenuti nella presente legge. Il Governo, nel mese successivo, esaminato il parere di cui al comma 1, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro il termine di un mese.

3. Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo testo e delle nuove disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere definitivo della commissione di cui al comma 2.

2. 1.

Barbera, Strumendo, Pacetti.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da quattro cittadini scelti d'intesa dai Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

2. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato si osservano, in quanto applicabili le disposizioni, di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

2. 01.

Violante, Barbera, Strumendo, Pacetti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I presidenti dei tribunali amministrativi regionali delle sezioni staccate e delle sezioni interne dei tribunali medesimi durano in carica cinque anni.

2. La proroga dell'incarico è ammessa soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui tale impossibilità permane.

3. Per il termine di tre anni dal conferimento dell'incarico il titolare dell'ufficio di cui al comma 1 non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede.

2. 02.

Violante, Barbera, Pacetti, Strumendo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2, sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Barbera 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

La Commissione esprime parere favorevole anche sull'articolo aggiuntivo Violante 2.02, perché considera la rotazione degli incarichi direttivi dei giudici amministrativi un elemento che può rientrare nella riforma del processo amministrativo, in quanto qualifica funzionalmente la giurisdizione amministrativa in modo più idoneo rispetto al fine dell'estensione della tutela.

Il relatore nutre invece dei dubbi — e chiede alla Presidenza di esaminare con attenzione tale questione — sull'articolo aggiuntivo Violante 2.01, posto che i presentatori non siano disposti a ritirarlo.

Infatti, l'articolo aggiuntivo Violante 2.01 riguarda la materia ordinamentale, ossia l'organizzazione della giurisdizione amministrativa. Mi domando allora se in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

un provvedimento di delega per la riforma della giurisdizione amministrativa — e richiamo l'attenzione del ministro Maccanico su questo punto —, un testo che concerne l'istituendo consiglio di presidenza del Consiglio di Stato possa considerarsi rientrando nella materia.

Credo di no. Naturalmente, se i presentatori ritireranno l'articolo aggiuntivo Violante 2.01 il problema si risolverà da sé; al contrario, se i presentatori insisteranno per la votazione, ci troveremo di fronte alla questione — che andrà affrontata e risolta in via preliminare — se considerare ammissibile o meno l'articolo aggiuntivo Violante 2.01, sul quale in ogni caso la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Signor Presidente, concordo con il parere favorevole espresso dal presidente della Commissione, onorevole Labriola, sull'emendamento Barbera 2.1.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Violante 2.01, anch'io mi domando se questa sia la sede idonea per inserire una problematica del genere.

Siamo infatti in presenza di norme che riguardano il processo amministrativo e non le strutture della giustizia amministrativa: ho quindi l'impressione che il suddetto articolo aggiuntivo sia estraneo alla materia, tanto più che si tratta di un provvedimento di delega. Per la verità, sono anche contrario al merito dell'articolo aggiuntivo in quanto la Costituzione stabilisce la partecipazione al Consiglio superiore della magistratura di membri non togati e non credo che le norme costituzionali siano suscettibili di interpretazioni analogiche.

Quanto all'articolo aggiuntivo Violante 2.02, il parere del Governo è favorevole sul terzo comma, che riguarda i titolari degli uffici, ma non ritiene che tale condizione possa essere assimilata a quella dei presidenti dei tribunali amministrativi regio-

nali, trattandosi in questo caso di vere e proprie qualifiche: la temporaneità non lo trova dunque, in questa ipotesi, consenziente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 2.1, accettato dalla Commissione e dal Governo, interamente sostitutivo dall'articolo 2.

(E' approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Violante 2.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi...

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA,, Relatore. Signor Presidente, chiedo scusa al collega Tassi ma prima di ascoltare dichiarazioni di voto sull'articolo aggiuntivo Violante 2.01, occorre risolvere la questione della sua ammissibilità e, ancora prima, chiedere ai presentatori se siano disposti a ritirarlo.

Io infatti ho posto due alternative: invitare i presentatori a ritirare quell'articolo aggiuntivo o, nel caso in cui tale invito non venga accolto, esaminare la questione della sua ammissibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, intende accogliere la richiesta del relatore di ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.01?

LUCIANO VIOLANTE. Non mi sembra che l'argomentazione relativa all'ammissibilità abbia molto fondamento, in quanto anche il mio articolo aggiuntivo 2.02 concerne la materia ordinamentale e su di esso il relatore ha espresso parere favorevole.

Tuttavia, l'articolo aggiuntivo 2.01 si riferisce ad un problema di particolare importanza concernente l'organo di autogoverno del Consiglio di Stato; data la sua rilevanza non intendiamo quindi operare forzature. Ritiriamo pertanto tale articolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

aggiuntivo e ci auguriamo di poter valutare in altra sede i termini della questione.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'articolo aggiuntivo Violante 2.01 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Violante 2.02, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole limitatamente al terzo comma.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, alla luce delle considerazioni che lo stesso relatore ha svolto con riferimento al precedente emendamento (che opportunamente è riuscito a far ritirare dal gruppo comunista), vorrei invitarlo a riconsiderare la propria posizione.

Il gruppo della democrazia cristiana non è contrario in astratto al principio della temporaneità e della rotazione degli incarichi. Il problema è un altro: stiamo facendo una riforma del procedimento e vi inseriamo norme che attengano all'ordinamento particolare della giustizia amministrativa...! Io quindi mi rivolgo al collega Violante e agli altri firmatari dell'articolo aggiuntivo 2.02 (se non lo fa il relatore, lo faccio io!) invitandoli a ritirare i primi due commi dell'articolo aggiuntivo stesso, per lasciare impregiudicata la questione. Il gruppo della democrazia cristiana — lo ribadisco — è disponibile a prendere in esame la soluzione prospettata; ma per far ciò sarebbe a mio avviso anche molto interessante (mi sembra che voi siate anche attenti agli aspetti pratici ed organizzativi della giustizia in generale) prendere in considerazione l'attuale situazione degli organici della magistratura amministrativa, perché temo che si possano creare problemi abbastanza delicati.

In un'altra sede, quindi (non posso parlare di stralcio, perché siamo di fronte ad una proposta emendativa), siamo pronti a

discutere e ad esaminare anche tale questione.

Per queste ragioni mi permetto di insistere nella richiesta che ho poc'anzi formulato. Diversamente, la nostra posizione coinciderebbe con quella del Governo e dovremmo chiedere ovviamente la votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo Violante 2.02, nel senso di votare innanzitutto i primi due commi e successivamente il terzo comma.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, noi abbiamo discusso in seno al Comitato dei nove la questione che ora ha riproposto il collega Gitti. Ho già esposto le ragioni per le quali il relatore ed anche il Comitato dei nove (che in quel momento consentiva su ciò all'unanimità) hanno ritenuto, come per la verità io continuo a ritenere, che l'articolo aggiuntivo Violante 2.02 sia del tutto compatibile con la materia in questione. Esso infatti non riguarda la parte ordinamentale, ma riguarda solo la temporaneità nell'esercizio di funzioni direttive, che è un principio sul quale mi pare che comunemente e concordemente vi sia consenso per quanto concerne l'intera funzione giurisdizionale, e non solo quella amministrativa.

Devo dire che la riforma del processo amministrativo — come il collega Gitti sa bene, essendo cofirmatario della proposta di legge Martinazzoli, assunta come testo base del provvedimento al nostro esame — ha come obiettivo principale quello di consentire il reale accesso del cittadino alla funzione di giustizia. La temporaneità dell'incarico direttivo, che poi è una temporaneità relativa perché comunque ha la durata di un quinquennio (e, signor ministro, un quinquennio non è poco), ha come fine quello di riportare l'esercizio della funzione direttiva nell'ambito della giustizia amministrativa alle necessità funzionali delle singole unità giurisdizionali.

Potrebbe avere importanza, per la verità

(questo lo voglio dire per debito di franchezza), l'argomento posto dal collega Gitti da ultimo, quando ha fatto riferimento alle difficoltà di organico e quindi al rischio di creare un intralcio involontario proprio a quei fini di giustizia verso i quali tende l'intero ordinamento. Ma il collega Gitti dovrebbe rileggere con attenzione il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Violante 2.02. Esso infatti consente la proroga dell'incarico, proprio in considerazione delle difficoltà alle quali prima faceva riferimento il collega Gitti. Quel comma recita testualmente: «La proroga dell'incarico» — che in genere non è ammessa — «è ammessa soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione». Quindi, se vi sono quei problemi di organico, che pure esistono, e ai quali fa riferimento il collega Gitti, la norma consente una deroga alla rotazione nell'incarico, limitatamente però al periodo di tempo in cui la condizione di difficoltà permane.

Per queste considerazioni il relatore non ritiene di mutare il suo orientamento e chiede dunque alla Camera di approvare il testo dell'articolo aggiuntivo 2.02: in mancanza di un diverso orientamento del Comitato dei nove, non può che ribadire questa affermazione anche a nome del Comitato stesso, a meno che — lo ripeto — la maggioranza dei gruppi, in aula, attraverso dichiarazioni di voto, non manifesti un mutato atteggiamento. Ma questo si vedrà — appunto — nel momento della votazione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, abbiamo ascoltato con attenzione gli argomenti posti dal collega Gitti. Devo però dire che, pur essendo egli un collega da seguire sempre con grande interesse, questa volta i suoi argomenti non ci convincono e ciò per due ordini di motivi. Innanzitutto, entrambe le questioni — lo ripeto — riguardano materie ordinamentali, ma l'articolo aggiuntivo cui ci riferiamo attiene alla terzietà del giudice,

mentre l'emendamento che ho ritirato riguardava l'integrazione di un organismo che esiste già e per la quale non vi è un'urgenza particolare di intervento.

Come dicevo, l'articolo aggiuntivo ora in esame riguarda la terzietà del giudice e quindi la garanzia di indipendenza sostanziale del magistrato nel processo. Si stabilisce cioè — lo chiarisco ai colleghi — che il capo dell'ufficio dopo cinque anni debba cambiare, per evitare quelle incrostazioni che si verificano quando i magistrati per troppo tempo esercitano funzioni dirigenziali.

Mi pare che sia il secondo comma dell'articolo aggiuntivo, così come è stato richiamato con chiarezza dal collega Labriola, sia un emendamento presentato dal Governo e che noi abbiamo volentieri approvato, concernente l'adeguamento dell'organico e delle strutture degli uffici di giustizia amministrativa (l'esigenza è posta dalla nuova disciplina), garantiscano dal rischio — senz'altro serio — che qui ci faceva presente il collega.

Per questi motivi, noi non ritiriamo l'articolo aggiuntivo ed invitiamo l'Assemblea ad esprimere su di esso un voto favorevole.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Vorrei far presente che finora il provvedimento è tutto articolato in norme di delega, mentre in questo caso si tratterebbe di introdurre una norma secca, tassativa. Consiglierei pertanto di valutare se sia almeno possibile trasformarla in una norma di delega. In questo modo diverrebbe tra l'altro più accettabile la formulazione contenuta nel secondo comma, che recita: «La proroga dell'incarico è ammessa soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui tale impossibilità permane». Mi pare infatti che si tratti di una dizione veramente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

molto vaga, che non so cosa possa significare.

PRESIDENTE. Se il Governo non presenta un formale emendamento nel senso da lei indicato, signor Ministro, alla Presidenza non resta che porre la norma in votazione così come è.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Presidente, questa è la voce di quello che tutti chiamano l'operatore di giustizia di periferia, cioè del povero ragazzo di montagna che è diventato avvocato e cerca di svolgere la sua attività nei tribunali e non nelle alte sfere. E' però quella persona che tutti i giorni si trova nelle difficoltà in cui le pastoie della giustizia pongono il cittadino che cerca di ottenere quel minimo di restituzione del suo diritto violato. Infatti, quando il cittadino si rivolge alla giustizia, lo fa perchè ritiene di aver subito la violazione di un diritto o di un interesse legittimo.

Le grandi questioni pregiudiziali circa l'ammissibilità o meno *ratio materiae* dell'articolo aggiuntivo mi fanno un po' sorridere perchè mi viene in mente che in una vecchia legge di delega dell'amnistia del 1981 passarono certi articoli (11 e 12) in forza dei quali ancora oggi, trattandosi di norme sostanziali e non di delega, la costituita parte civile in secondo grado può pretendere la restituzione in termini di risarcimento sulla base della sentenza che pure dia atto dell'intervenuta amnistia e quindi della cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la parte penale.

Sono quindi dell'avviso che quando ci si accinge a fare una riforma si debba operare nel senso più lato e profondo possibile. Le cose fatte a pezzi e bocconi — come si dice dalle nostre parti — vengono sempre male. Cercando il «particolare» — come diceva qualcuno che ne sapeva più di me — si perde l'idea dell'universale. Quando l'uomo cerca il «particolare» finisce sempre male.

Pertanto, non vi sono a mio avviso ragioni di carattere ostativo, ragioni che fa-

rebbero riferimento del resto al rispetto nominalistico del titolo della legge, anche perchè sappiamo che in Italia le parole hanno un significato vasto e tutt'altro che univoco, visto che la nostra lingua è povera di sostantivi ma ricca di aggettivi.

Il discorso potrebbe invece essere un altro. Potrebbe essere quello del tentativo di modificare un certo tipo di tradizione per giungere ad un'altra forma di processo. Sotto questo profilo noi eravamo all'avanguardia — come del resto sempre — nel senso che volevamo un processo completo per la tutela dei diritti dei cittadini, anche con riferimento alla completa attività amministrativa, vale a dire al rapporto del cittadino con lo Stato quando quest'ultimo si trova sempre, in sostanza, in posizione di supremazia.

Visto che non si è voluto dare un ampio respiro a questa riforma, non riteniamo opportuno che vengano introdotte norme di questo tipo né approvati articoli aggiuntivi del genere. Da qui il nostro voto contrario sull'articolo aggiuntivo Violante 2.02.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale da parte degli onorevoli Andreis, Calderisi ed altri.

Avverto altresì che si procederà alla votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo Violante 2.02, nel senso di votare per primi i commi 1 e 2 e successivamente il comma 3.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, la prego di far sconvocare le Commissioni.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già dato disposizioni in tal senso.

Pertanto, prima di passare alla votazione sarà opportuno attendere per qualche momento l'arrivo dei colleghi impegnati nelle Commissioni.

Poiché l'onorevole Andreis non insiste sulla sua richiesta di votazione nominale, procediamo alla votazione.

Pongo in votazione i commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo Violante 2.02, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il comma 3 dell'articolo aggiuntivo Violante 2.02, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 3:

«1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo"».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

«Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera x), valutati in annue lire 9400 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per il detto anno 1991 nell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.2

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte, a partire dall'anno 1991, nei limiti delle disponibilità di cui all'apposito accantonamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

3.1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.2, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento 3.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento della Commissione 3.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 3.1 del Governo risulta pertanto assorbito dall'emendamento 3.2 della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo di parlare, a nome del Comitato dei nove, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, desidero sottoporre all'attenzione dell'Assemblea le seguenti correzioni di forma da apportare al testo approvato: all'articolo 1, al terzo comma: alla lettera e), all'alinea, aggiungere la parola «prescrivendo»; conseguentemente, al numero 1) della stessa lettera e) sopprimere la parola «prescrivendo»; alla lettera g) al numero 2), sostituire le parole: «e/o» con la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

seguinte: «o»; alla lettera *h*), premettere le parole: «disciplinare sistematicamente».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le proposte di rettifica del testo approvato testé illustrate dall'onorevole relatore.

(Sono approvate).

La votazione finale delle proposte di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Rinvio alle Commissioni del disegno di legge n. 4178.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che questa mattina si è conclusa la discussione sulle linee generali ed il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per la VIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GALLI, *Relatore per la VIII Commissione*. Signor Presidente, alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio, i relatori ritengono che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il disegno di legge di conversione n. 4178 viene rinviato in Commissione.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo aver consultato i rappresentanti dei gruppi, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta la votazione finale delle proposte di legge Martinazzoli ed altri n. 788.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 11-13 ottobre 1989.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 11-13 ottobre 1989:

Mercoledì 11 ottobre (pomeridiana) e giovedì 12 ottobre (antimeridiana e pomeridiana):

Discussione e votazione finale delle mozioni sulla perequazione delle pensioni d'annata;

Votazione finale della proposta di legge «Delega al Governo per la riforma del processo amministrativo» (788);

Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti «Ordinamento delle autonomie locali» (2924 ed abbinate).

Venerdì 13 ottobre (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 29 settembre 1989, alle 9,30:

Interpellanze ed interrogazioni.

La seduta termina alle 16,40.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 18.40.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 settembre 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RUBINACCI ed altri: «Soppressione dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni» (4216);

SEPPIA ed altri: «Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990» (4217).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 settembre 1989 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1860. — MARTINAZZOLI ed altri: «Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale «Italia Nostra» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata da quella VII Commissione permanente) (3539-B).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

Comunico che la proposta di legge Bargone ed altri: «Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (3912) (annunziata nella seduta dell'11 maggio 1989) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Binetti.

Annunzio di interrogazioni e mozione.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Bernasconi n. 4-15650 del 27 settembre 1989 in interrogazione a risposta orale n. 3-01964.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: 3606 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 339 |
| Votanti | 322 |
| Astenuti | 17 |
| Maggioranza | 162 |
| Voti favorevoli | 321 |
| Voti contrari | 1 |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bonfatti Paimi Marisa
 Bonferroni Franco
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi

 Caccia Paolo Pietro
 Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Menziotti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Mellini Mauro

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bertone Giuseppina
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Donati Anna
Faccio Adele
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Rizzo Aldo
Russo Franco
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Vesce Emilio

Sono in missione:

Breda Roberta
Casini Carlo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Grippa Ugo
Scovacricchi Martino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: 4179 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 328 |
| Votanti | 319 |
| Astenuti | 9 |
| Maggioranza | 160 |
| Voti favorevoli | 174 |
| Voti contrari | 145 |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Azzolini Luciano

 Balestracci Nello
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Bisagno Tommaso
 Bonferroni Franco
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco

Botta Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Buffoni Andrea

 Caccia Paolo Pietro
 Capacci Renato
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnetti Pierluigi
 Caveri Luciano
 Cavicchioli Andrea
 Cellini Giuliano
 Chiriano Rosario
 Ciliberti Franco
 Ciocci Carlo Alberto
 Cobellis Giovanni
 Coloni Sergio
 Corsi Umberto
 Costa Silvia
 Crescenzi Ugo
 Cresco Angelo Gaetano
 Cristofori Nino
 Cristoni Paolo
 Cursi Cesare

 D'Acquisto Mario
 D'Alia Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mennitti Domenico
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Donati Anna
Lanzinger Gianni
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Sono in missione:

Breda Roberta
Casini Carlo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Grippo Ugo
Scovacricchi Martino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E MOZIONE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,

considerato che:

la grave situazione determinatasi in Colombia in seguito all'azione decisa dal Governo di quel paese volta a stroncare il narcotraffico ha scatenato una violentissima reazione da parte dei trafficanti di droga con vere e proprie azioni di guerra contro uomini politici, funzionari, organi di stampa, giornalisti particolarmente impegnati contro il traffico di stupefacenti;

si stanno intensificando gli sforzi internazionali per condurre in maniera coordinata una serrata lotta al narcotraffico, come è emerso dalla recente riunione della « trilaterale » (Italia, USA, Spagna) che si è tenuta a Roma;

è acquisizione comune il dato che la lotta alla produzione e al traffico della droga può avere successo solo se saranno studiate misure di intervento (politiche, economiche, finanziarie e giudiziarie) che coinvolgano sia i singoli stati, sia i gruppi di essi, sia gli organismi internazionali, a cominciare dall'ONU;

è noto ormai che nel territorio colombiano sono presenti mercenari stranieri che hanno la funzione di istruire le milizie private dei narcotrafficienti, ed è altrettanto noto che queste milizie agiscono per reprimere brutalmente ogni espressione di democrazia;

la drammatica realtà determinatasi in Colombia, proprio per l'impegno oggi dimostrato dal Governo di quel Paese nella lotta ai narcotrafficienti, non può passare in secondo piano la sistematica violazione dei diritti umani e democratici da parte di gruppi paramilitari e di settori dello stesso esercito e che, come ha dichiarato lo stesso direttore del DAS (dipartimento amministrativo della sicu-

rezza) Maza-Marquez, esistono pericolosi inquinamenti negli apparati statali,

impegna il Governo:

a sostenere nelle sedi internazionali, a cominciare dall'ONU, tutte le iniziative volte a intensificare la lotta ai trafficanti di droga, a cominciare dalla istituzione di una forza multinazionale di polizia per garantire che l'impegno di forze militari o di polizia rimanga nell'ambito della lotta al narcotraffico e non sconfini nell'utilizzazione impropria delle forze militari;

a favorire la omogeneizzazione delle legislazioni nazionali e a creare le condizioni per la massima collaborazione possibile tra le autorità giudiziarie, di polizia e bancarie dei vari Paesi;

a favorire progetti di cooperazione finalizzati a fornire alla Repubblica colombiana gli aiuti e i mezzi economici necessari a fronteggiare le ripercussioni che le misure contro il narcotraffico potrebbero arrecare al Paese, peggiorando ulteriormente la condizione di vita dei cittadini colombiani e in primo luogo dei contadini;

a sviluppare una politica di cooperazione allo sviluppo con la Colombia e gli altri Paesi andini che privilegi interventi volti all'eradicazione e riconversione delle colture di coca;

a studiare e concordare in sede internazionale misure volte ad affrontare il grave problema dell'indebitamento superando l'impostazione del piano Brady;

a chiedere al Governo colombiano un forte impegno perché siano garantiti e rispettati i diritti umani e democratici e siano estromessi dagli apparati statali personaggi compromessi e corrotti, secondo gli indirizzi ribaditi nella risoluzione del Parlamento Europeo « sulla lotta contro il traffico di droghe e la grave situazione in Colombia ».

(7-00291) « Mammone, Violante, Marri, Strumendo, Crippa ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

La VIII Commissione,
premessò che:

nello scorso mese di agosto i consueti incendi estivi della Sardegna hanno causato un gran numero di vittime, ammontando a 18 le persone morte a causa degli incendi;

la localizzazione degli incendi dell'agosto scorso nella Gallura, località ad alto richiamo turistico e a forte potenziale abitativo estivo, porta a supporre un chiaro disegno doloso diverso da quello che si attuava nelle zone pascolive e boschive del resto della Sardegna;

il pericolo degli incendi estivi in Sardegna ormai riguarda non solo zone agricole e pastorali, ma anche zone a diffuso insediamento umano e perciò con gravissimi rischi per molta parte dei nuovi e vecchi centri abitati;

considerato che è necessario, in questa situazione, operare con profonde trasformazioni migliorative dell'ambiente fisico e con radicali modificazioni del contesto organizzativo, sociale e umano;

considerato perciò che è ormai necessario disporre di un sistema di protezione civile più organizzato, più efficace, più presente e diffuso nel territorio della Sardegna e soprattutto fondato su un maggiore coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti del volontariato operanti in Sardegna;

considerato inoltre che si rende necessaria l'attuazione di un programma organico di opere, strutture e interventi di più largo respiro per la prevenzione degli incendi e che solo la efficace difesa preventiva può evitare che si ripetano per il futuro i drammatici avvenimenti dell'agosto scorso;

considerato infine che l'esperienza storica indica nella Sardegna la zona italiana a più alto rischio in assoluto, tanto da far ritenere gli incendi estivi una vera e propria catastrofe naturale con i caratteri però della ripetitività e della prevedibilità:

impegna il Governo:

a) a provvedere tempestivamente alla concreta attuazione degli interventi di solidarietà a favore dei parenti delle vittime degli incendi; a finanziare la ricostruzione delle opere pubbliche comunali e statali danneggiate o distrutte; ad erogare con rapidità e imparzialità quanto dovuto a titolo di indennizzo alle imprese agricole, turistiche e commerciali effettivamente e gravemente danneggiate dagli incendi dell'agosto 1989 in Gallura; ad accertare se in conseguenza dei disastri vi siano stati licenziamenti di dipendenti e a porre quindi le aziende in condizioni di provvedere ad una loro rapida riassunzione; a intraprendere una azione promozionale per ricostituire l'immagine di una zona turistica dalla quale siano stati definitivamente eliminati i rischi e i pericoli di incendio;

b) a predisporre, entro la primavera del 1990, un programma operativo di prevenzione degli incendi in Sardegna per il 1990 che preveda i seguenti interventi:

1) l'avvio di un organico sistema di monitoraggio che integri tutte le risorse fisiche e umane già presenti con i più moderni e avanzati mezzi tecnici (compreso il monitoraggio con mezzi elettronici a terra e con il sistema via satellite ARGOS);

2) la razionale utilizzazione di tutte le risorse esistenti in Sardegna e che spesso, per ragioni di disorganizzazione, non vengono razionalmente utilizzate;

3) l'aumento degli organici dei vigili del fuoco presenti in Sardegna, del numero dei militari presenti in Sardegna che possono essere stabilmente e durevolmente impiegati per l'opera di prevenzione degli incendi e di limitazione dei danni conseguenti, la destinazione al servizio di protezione civile in Sardegna di tutti gli obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, l'incentivo alle missioni in Sardegna di validi elementi del Corpo forestale dello Stato;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

4) la creazione gradualmente, ma iniziando fin d'ora, di una vera e propria forza unitaria per la protezione civile in Sardegna che, comandata unitariamente e coordinata dal ministro per il coordinamento della protezione civile, costituisca uno strumento permanente, con uomini addestrati e disponibili, per la difesa della Sardegna dagli incendi, in armonia anche con i programmi regionali in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3;

c) a incentivare la partecipazione massiva delle organizzazioni di volontariato promuovendo la sensibilità generale del fattore umano, e, soprattutto, mobilitando la nuova coscienza ecologica dei giovani, e utilizzando, con adeguati mezzi di incentivazione, le istituzioni tradizionali, quali le compagnie barracellari;

d) a varare un organico programma pluriennale di prevenzione degli incendi estivi in Sardegna che preveda i seguenti interventi:

1) ricostituzione boschiva delle aree percorse dagli incendi possibilmente con strumenti particolarmente efficaci, quali un accordo di programma, ai sensi della legge n. 64 del 1986, che consenta la restituzione in pristino dell'equilibrio ambientale così gravemente compromesso;

2) a prevedere la realizzazione di un complesso organico di opere pubbliche stabili (strade, invasi, ripristino di sorgenti, regolazione dei corsi d'acqua, stazioni di avvistamento, sistemi di monitoraggio), eventualmente affidandone lo studio organico e la progettazione a qualificate società a partecipazione statale;

3) a coordinare l'utilizzazione delle risorse finanziarie della CEE, dello Stato (FIO legge 64 del 1986, trasferimenti ordinari per l'ambiente e l'agricoltura) e della regione in modo che in tutti gli interventi sia presente costantemente l'obiettivo della riduzione del rischio da incendio;

e) a creare un apposito organismo di coordinamento fra Stato e regione sarda

che abbia lo specifico compito di svolgere le seguenti funzioni:

1) individuare quali adempimenti e vincoli debbano essere posti a carico dei privati proprietari di terreni ad alto rischio di incendio estivo e delle pubbliche amministrazioni (ANAS, Ferrovie, province, comuni, consorzi etc.) perché tutti i soggetti, pubblici e privati, adottino le misure necessarie per prevenire i danni derivanti dagli incendi;

2) organizzare gli interventi che ogni anno si rendono necessari per prevenire gli incendi, nonché attuare un più efficace e rapido intervento, ben coordinato, dei mezzi aerei antincendio;

3) predisporre i programmi pluriennali di forestazione e riforestazione; di costruzione e manutenzione di strade vicinali; di realizzazione di bacini, sbarramenti, laghi collinari, sistemazione di corsi d'acqua; individuazione, attivazione e riattivazione di sorgenti, di realizzazione di un organico ed efficiente sistema di monitoraggio appositamente realizzato per la prevenzione e la estinzione degli incendi estivi; di realizzazione di apposite infrastrutture (attrezzature aeroportuali; caserme dei vigili del fuoco; dotazioni di apposite attrezzature a insediamenti militari e civili) necessarie per una efficace lotta agli incendi estivi; l'individuazione di efficaci incentivi agli enti pubblici e ai privati che intendano realizzare interventi per la stabile difesa dagli incendi estivi;

f) a concordare in sede CEE e in sede di rapporti internazionali bilaterali, soprattutto con la Francia, forme di collaborazione per condurre efficacemente la lotta agli incendi estivi.

(7-00292) « Manfredi, Carrus, Grosso, Soddu, Segni, Rojch, Piredda, Galli, Martuscelli, D'Angelo, Columbu ».

La IV Commissione,

tenuto conto che gli avvenimenti succedutisi dalla strage di Ustica dal

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

1980 ad oggi hanno insistentemente posto di fronte alla coscienza democratica del Paese interrogativi stringenti sull'efficacia del sistema di sicurezza dell'Italia e sulla piena affidabilità dei comportamenti e delle posizioni assunte da alcuni ufficiali delle forze armate con delicatissime responsabilità;

tenuto conto che finora tali interrogativi sono stati respinti dai governi di questi anni tramite dichiarazioni impegnative dei ministri della difesa;

alla luce delle novità emerse in questi giorni nel corso dell'inchiesta giudiziaria sulla base di alcune testimonianze il cui contenuto sconvolgente ha profondamente colpito l'opinione pubblica del Paese,

impegna il Governo

a riferire entro 15 giorni:

a) le ragioni per le quali il Governo ritiene che non sussistano, di là dalle soggettive responsabilità penali, su cui indaga autonomamente l'autorità giudiziaria, oggettive ragioni di incompatibilità fra la permanenza nei loro incarichi di alcuni alti ufficiali e la fiducia che deve essere riposta nella piena lealtà ed affidabilità di tutti i responsabili delle forze armate, a garanzia del corretto rapporto democratico fra le medesime forze armate e il Paese, il potere politico e le istituzioni democratiche;

b) le ragioni per cui tale incompatibilità non possa porsi rispetto agli stessi ufficiali in relazione alla loro eventuale qualità di testimoni o imputati nel procedimento in corso;

c) le valutazioni del Governo sulle dichiarazioni rese fin qui dai precedenti ministri della difesa, i quali hanno escluso ogni responsabilità o reticenza da parte di qualunque esponente delle forze armate italiane;

d) l'esistenza di rapporti o segnalazioni riservate da parte dei nostri servizi;

e) le norme che regolano la catena di comando NATO, il loro rispetto in tutte le occasioni e la loro congruità alla luce della vicenda di Ustica;

f) la posizione attuale e lo sviluppo delle carriere dal 1980 ad oggi di tutti i militari potenzialmente coinvolti nella vicenda e comunque oggi interessati alla indagine giudiziaria in corso;

g) gli intendimenti del governo rispetto al necessario riordinamento del SIOS in coerenza con la riforma del 1978 sui servizi di sicurezza (legge 801).

(7-00293) « Mannino Antonino, Quercini, Cervetti, Gasparotto, D'Alema, Magri, Capocchi, Costa, Galante, Mombelli, Palmieri, Ferrandi, Trabacchini, Nappi ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FERRANDI, CAPRILI, BENEVELLI, SOAVE, MONTANARI, STRUMENDO e FELISSARI. — *Ai Ministri della sanità e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

le disposizioni vigenti prescrivono che tutti i cittadini che intendano praticare lo sport agonistico devono certificare, ogni anno, la propria idoneità alla pratica sportiva, sottoponendosi a visite specialistiche da effettuarsi presso le USL o presso ambulatori privati;

tali visite mediche rientrano in una giusta azione di prevenzione sanitaria e di promozione della salute e interessano centinaia di migliaia di giovani (e meno giovani) che praticano lo sport agonistico e migliaia di società sportive che — in grandissima parte — fondano la loro esistenza e la loro attività esclusivamente sul volontariato;

per effetto dei recenti decreti-legge sui *tickets*, le visite mediche di idoneità sono soggette ad un contributo, il cui ammontare varia a seconda delle discipline sportive. Per fare solo due esempi: dalle 31.400 lire per chi pratica il gioco del calcio alle 57.500 lire per chi invece ha scelto lo sport della neve;

è del tutto evidente che i più colpiti da questi pesanti oneri finanziari sono i giovani atleti (dai 14 anni in poi) e quindi — nella stragrande maggioranza dei casi — le loro famiglie o le società sportive, che nella loro attività sono già costrette a muoversi tra molte restrizioni e vincoli;

tutto ciò penalizza lo sport giovanile e dilettantistico, in particolare l'attività di tante piccole società sportive non professionistiche che, nel loro insieme, costituiscono il fondamentale elemento dello sport nel nostro Paese e un essenziale

momento di socializzazione e di formazione delle nuove generazioni —:

se non intendano prevedere l'esonero del pagamento del *ticket* per le visite obbligatorie di coloro che praticano lo sport agonistico in società e sodalizi non professionistici;

se non intendano predisporre una normativa che tenga conto delle peculiarità dello sport italiano e di rendere meno difficile la vita delle società di sport giovanile, dilettantistico e amatoriale. (5-01704)

PELLICANI, STRUMENDO e VAZZOLER. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

alla Giudecca, nel centro storico di Venezia, già privato nel tempo di una serie di significative attività produttive, è ubicato il cantiere navale « Lucchese », nel quale sono attualmente occupate 60 unità fra operai e tecnici (nel 1985 gli occupati erano oltre 100), i cui proprietari hanno deciso di licenziare 21 addetti, adducendo come giustificazione la carenza di commesse adeguate alla potenzialità del cantiere;

le organizzazioni sindacali e le maestranze interessate giustamente si oppongono con fermezza a tale decisione, dato che l'azienda potrebbe invece dar luogo a nuova occupazione assumendo le lavorazioni e le riparazioni di mezzi acquei per conto dell'azienda di trasporto ACTV, dell'AMIU (igiene urbana), di indotto di lavorazione per la Fincantieri e di quelle provenienti dall'attuazione delle opere di salvaguardia previste dalla legislazione speciale per Venezia —:

quali iniziative i ministri interessati intendono adottare nell'ambito delle proprie competenze per bloccare i licenziamenti in atto e determinare insieme con la regione e gli enti locali di Venezia le condizioni che consentano al cantiere navale non solo di mantenere la sua attività produttiva ma di potenziarla nell'immediato e in prospettiva. (5-01705)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

BORGHINI, REBECCHI, GREGORELLI, FERRARI BRUNO e ALBERINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 13 settembre la direzione aziendale Wuhrer di Brescia comunicava al consiglio di fabbrica la decisione di avviare a chiusura l'impianto produttivo ivi operante;

nello stabilimento sono occupati 56 impiegati e 95 operai la cui alternativa al licenziamento è il trasferimento nelle unità di San Cipriano e Battipaglia;

l'accordo siglato il 10 novembre 1988 tra azienda e sindacati conteneva precise garanzie produttive ed occupazionali;

gli impianti e i macchinari sono ad alta tecnologia ed i dati della produttività indicano una ottima posizione rispetto alle unità produttive del gruppo —

se non ritiene di intervenire urgentemente presso la proprietà per evitare la chiusura dello stabilimento di Brescia ed il conseguente licenziamento dei dipendenti. (5-01706)

BARGONE, GELLI, TOMA, SANNELLA e FORLEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Lecce e nei comuni della provincia l'attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari è svolta da società quali Sveviapol, Verpol, che fanno capo a tal dottor Giuseppe Vergari, titolare delle licenze;

il Vergari è titolare di licenza anche per il trasporto valori nella provincia di Brindisi, e per la vigilanza in Ostuni ed Oria (Brindisi);

risulta che il predetto Vergari ha numerosi procedimenti penali pendenti per reati gravi, quali lesioni personali, truffa, reato di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, violazioni delle norme sull'assicura-

zione obbligatoria, danneggiamento, tentata rapina, estorsione, furto aggravato;

è stato altresì condannato per inosservanza delle prescrizioni contenute in autorizzazioni di pubblica sicurezza mentre ha beneficiato dell'amnistia per tentata violenza privata continuata e diffamazione;

appare veramente stupefacente che i prefetti di Lecce e di Brindisi abbiano concesso la licenza in presenza di una situazione così grave;

va ancora rilevato che appare necessaria una verifica della idoneità tecnica, prevista dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, degli istituti di vigilanza del Vergari, dal momento che risulterebbero essere dotati di un numero inadeguato di uomini (considerato che la vigilanza viene esercitata in più di 100 comuni), di mezzi e strumenti; si ha altresì notizia che le società del Vergari, anziché garantire la vigilanza necessaria a norma di legge, garantirebbero i propri abbonati con polizze di assicurazione per furto e rapina;

in questo modo si violerebbe in modo clamoroso lo spirito e la lettera della legge, diretta a garantire una vigilanza adeguata e non il risarcimento per eventuali danni;

non appare priva di significato la circostanza che l'ex prefetto di Lecce, dottor Coccia, che ha originariamente rilasciato la licenza al Vergari, è ora socio e collaboratore dello stesso Vergari;

la vicenda desta preoccupazione, se solo si pensi alla situazione allarmante in cui versa la Puglia, ed il Salento in particolare, sul versante dell'ordine pubblico;

la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, recentemente recatasi in Puglia, ha confermato questa preoccupazione, evidenziando la progressiva espansione dei fenomeni criminali:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

una tale situazione consiglia un comportamento delle istituzioni improntato a maggiore rigore ed a maggiore prudenza —:

quali iniziative intende adottare per verificare se sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno indotto i prefetti di Lecce e Brindisi a rilasciare le licenze in questione al dottor Vergari ed eventualmente provocarne la revoca.

(5-01707)

CIAFARDINI, RIDI, MANNINO ANTONINO e MANGIAPANE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso:

il ripetersi di situazioni di difficoltà determinate nel decollo degli aerei dal cosiddetto *wind shear*, ossia turbolenza verticale, come quella che ha rischiato di provocare un nuovo disastro aereo all'aeroporto di Punta Raisi a Palermo —:

se non si intende:

a) aprire una indagine anche da parte del Ministero dei trasporti su questo episodio e verificare tutte le condizioni di sicurezza dell'aeroporto palermitano;

b) assumere rapide iniziative per una ridefinizione delle norme relative ai limiti di sicurezza per le operazioni di decollo e atterraggio, sottraendo così il pilota alla enorme e solitaria responsabilità di decidere;

c) dotare gli aeroporti nazionali più soggetti al fenomeno di turbolenza verticale di apparecchi di allarme di *wind shear*.

(5-01708)

FAGNI, CAPECCHI, MINOZZI, BRUZANI, BULLERI, PALLANTI, CAPRILI, POLIDORI, GABBUCCIANI, SERAFINI ANNA, NERLI, QUERCINI, COSTA ALESSANDRO, TADDEI e BARZANTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

da quando è in vigore il Piano generale dei trasporti, ma anche con atti pre-

cedenti, si è affermata da parte del Governo la volontà di recuperare consistenti quantità di traffico alle ferrovie dello Stato per riequilibrare le varie modalità di trasporto squilibrate verso il settore della gomma;

nel Piano generale dei trasporti sono previsti i corridoi plurimodali (tirrenico, centrale-dorsale, adriatico) che avrebbero dovuto costituire insieme alle trasversali gli assi portanti delle comunicazioni nord-sud dell'Italia e dell'Italia con l'Europa;

gli interventi parziali e tardivi sui corridoi hanno portato ad ampliare ed aumentare infrastrutture e traffico sull'asse centrale-dorsale, creando squilibri e situazioni insostenibili sull'asse centrale stesso e sugli altri, sul piano dell'eccessiva concentrazione del traffico da un lato e dell'inadeguatezza delle infrastrutture dall'altro;

si sostiene da tempo che ai fini di correggere il progressivo aumento di inquinamento ambientale, il treno, se opportunamente sviluppato e utilizzato sia per il trasporto delle persone sia per le merci, risulta essere il mezzo meno inquinante;

gli interventi correttivi e i cambiamenti proposti dai dirigenti delle ferrovie dello Stato e dai ministri che si sono via via succeduti, anziché muoversi sulla linea delle scelte iniziali e favorire il processo di sviluppo e non solo di ristrutturazione, così come è avvenuto e sta avvenendo nei paesi europei con i quali spesso il Governo tende a confrontare settori importanti dell'economia e del lavoro, fra i quali la Germania, la Francia e la Spagna, hanno causato peggioramento nel servizio, scoraggiando così gli utenti, sia passeggeri che merci;

gli utenti passeggeri quotidiani sono i pendolari (lavoratori-studenti) sulle brevi-medie distanze, che vengono scoraggiati ad usare il mezzo pubblico-treno e sono costretti a prolungare il tempo per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio, se non ne sono addirittura impediti anche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

a causa delle lunghe pause notturne senza treni —:

quali sono le ragioni che nella predisposizione dell'orario invernale delle FS hanno portato alla soppressione di treni e fermate sulla linea tirrenica, soprattutto a Viareggio e a Grosseto;

perché non si è tenuto conto delle difficoltà persistenti sulla Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, in particolare nel tratto Pistoia-Lucca e della Porrettana nel tratto Porretta-Pistoia, che per il trasporto merci sarebbe una utile alternativa alla direttissima;

per quali motivazioni non si è ovviato alle deficienze esistenti anzi si sono notevolmente peggiorati i collegamenti Firenze-Pisa-Livorno;

perché non si è pensato a collegare in modo efficiente l'interno della Toscana con le località costiere, penalizzando così sia il turismo sia il termalismo;

quali sono le ragioni che portano ad emarginare nei piani di ammodernamento e di aumento della velocità gli interventi a terra sulla tirrenica, ritardando il completamento della banalizzazione degli scambi da Migliarino San Rossore a Civitavecchia e lasciando in condizioni precarie la linea elettrica da Pisa a La Spezia;

se è a conoscenza che cittadini, sindacati, enti locali hanno manifestato il 22 settembre in tutta la Toscana per rivendicare giustamente interventi tendenti a correggere le gravi deficienze della rete ferroviaria;

quali provvedimenti intende assumere il ministro per rompere il progressivo isolamento della maggior parte delle aree e delle città toscane tra loro e il resto dell'Italia. (5-01709)

CEROFOLINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale, le associazioni protezionistiche ed ambientaliste, gli amministratori locali, particolarmente quelli dei comuni rivieraschi della Liguria e le associazioni professionali dei pescatori, hanno ripetutamente e vivacemente denunciato la uccisione e la mutilazione di migliaia di esemplari di delfini, altri cetacei, tartarughe marine, verificatesi nel periodo luglio-settembre, autorizzato per la cattura dei pesci spada;

ciò è reso possibile dal sistema di cattura dei pesci spada con le reti pelagiche derivanti (non selettive) anziché i tradizionali palamiti (selettivi);

la regione Sardegna ha già provveduto con propria legge a vietare l'uso delle reti pelagiche, consentendo così la tutela dei mammiferi del mare e delle altre specie protette;

è primario dovere della autorità pubblica impedire, prevenendo e reprimendo, che la pur necessaria attività delle spadare, possa svolgersi con sistemi tanto deprecabili per la fauna ittica e per la stessa sicurezza della navigazione —:

se non ritiene di emanare urgenti disposizioni alle capitanerie di porto, affinché sia finalmente data esecuzione alla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (*Gazzetta ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981) nonché alle sentenze del TAR Lombardia e del consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che hanno concordemente affermato la immediata precettività proprio di quelle norme della convenzione di Berna che, agli articoli 6, 7, 8, e 9, tutelano in modo categorico le specie marine in questione e vietano rigorosamente ogni pratica di cattura non selezionata. (5-01710)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NUCCI MAURO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che in quasi tutti i comuni della Presila (CS) non si è proceduto, secondo quanto previsto dalle ultime norme in materia di finanza locale, né al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, né alla predisposizione del piano quinquennale di ammortamento degli stessi, né alla eventuale dichiarazione di dissesto finanziario, mentre per altro si continua contro ogni logica ed in dispregio della legge a contrarre debiti fuori bilancio;

per sapere pertanto quali provvedimenti intende adottare di fronte a tante violazioni delle norme vigenti. (4-15709)

POGGIOLINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

con decreto n. 34 del 16 gennaio 1989 sono state introdotte le disposizioni attuative del regolamento n. 1094 della CEE limitatamente al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione agricola di cui all'articolo 2 del regolamento CEE n. 1272/88 della Commissione;

l'articolo 7 del riferito decreto stabilisce che le domande siano presentate ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome;

nelle regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia gli uffici competenti non avevano a propria disposizione i moduli necessari per la presentazione delle domande nel periodo utile alla stessa, e che i funzionari addetti a tali uffici sconsigliavano comunque la presentazione della domanda perché a tali regioni non risultavano erogati i fondi oggetto del regime di aiuti —

se era a conoscenza di tale situazione e quali provvedimenti ha adottato, di concerto con le regioni, per permettere agli agricoltori interessati di presentare le relative domande;

se sono pervenute al Ministero dell'agricoltura domande dalle regioni indicate, e se, nel caso affermativo, esse saranno onorate alla prevista scadenza del 31 dicembre 1989. (4-15710)

RIGHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

sul territorio nazionale si è andata progressivamente impoverendo la coltivazione del noce nazionale, fino a ridursi a pochi esemplari;

il noce nazionale, rispetto ad altri tipi di noce è, sicuramente il più pregiato;

la domanda a livello industriale e commerciale è in costante aumento e ciò comporta un incremento consistente di importazione, con grave incidenza negativa sulla bilancia commerciale —

se ritenga di intervenire con appositi strumenti di incentivazione per rilanciare in modo organico la coltivazione del noce su tutto il territorio nazionale e principalmente nelle zone a particolare vocazione, da individuarsi tramite tecnici ed esperti del settore, al fine di garantire da un lato un'ulteriore, costante e certa fonte di reddito integratrice al settore agricolo e dall'altro di concorrere a fronteggiare la domanda del settore industriale nei prossimi anni, tenuto anche conto del lungo ciclo vegetativo necessario per un adeguato sfruttamento ai fini dell'utilizzazione industriale da trancia e tavolame. (4-15711)

PIRO. — *Ai Ministri dell'interno, per gli affari sociali e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 della legge n. 21 emanata dalla regione Lazio il 22 febbraio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

1985 dispone esplicitamente che « per facilitare ai cittadini non vedenti l'uso dei mezzi pubblici di trasporto è fatto obbligo alle aziende di trasporti urbani ed extraurbani di dotare i mezzi di nuovo acquisto di idoneo impianto microfonico per la segnalazione sonora delle fermate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

nonostante la suddetta legge sia stata emanata da oltre quattro anni, le aziende di trasporto pubblico non hanno ancora provveduto ad ottemperare agli obblighi stabiliti, limitando di fatto a tutti i soggetti non vedenti il loro diritto di usufruire di un bene e servizio comune e ciò in evidente contrasto non solo con la norma di cui sopra ma, prima ancora e soprattutto, con il principio fondamentale di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, fulcro di tutto il nostro ordinamento giuridico;

il signor Bruno Tescari, quale segretario della sezione handicappati della Lega Arcobaleno, la signora Giovanna Spinuso, quale responsabile della sezione romana della Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, il signor Fulvio Uccella, quale presidente della Lega per i diritti del cittadino, nonché le signore Maria Serena De Rosa e Edda Scozza, non vedenti, si sono viste costrette, per i motivi di cui sopra, a presentare alla pretura di Roma un ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile contro l'ATAC, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, considerato che detta norma stabilisce un vero e proprio obbligo a carico delle aziende regionali di trasporto pubblico che, pertanto, non hanno la facoltà di installare o meno idonei impianti microfonici ma sono tenuti a ciò per garantire a tutti i soggetti non vedenti la fruibilità di un servizio pubblico necessario, e per loro insostituibile, cui hanno pienamente diritto;

la legge regionale in oggetto va ricollegata a tutta quella normativa emanata in materia di abbattimento delle

barriere architettoniche la cui finalità è quella di facilitare la vita di relazione dei cittadini portatori di *handicap* —:

se non ritengano di assumere iniziative per l'immediata applicazione della citata prescrizione di legge, salvaguardando così i diritti dei cittadini non vedenti, che spesso cadono nella disperazione e nella esasperazione di fronte ai disservizi della funzione pubblica ancora più penalizzanti per chi del « pubblico » ha più bisogno degli altri. (4-15712)

PIRO. — *Ai Ministri dell'interno, per gli affari sociali e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i signori Vincenzo Vertolomo, Claudio Papini, Bruno Trulli, Alvaro Versari e Luca Romei abitano nel comune di Pomezia e sono padri di bambini dai due ai sei anni tutti portatori di *handicap*;

tali bambini, avendo subito gravi lesioni cerebrali, presentano serie difficoltà di deambulazione, nonché di linguaggio e necessitano, pertanto, di quotidiana attività fisioterapica e logopedica;

i signori Vertolomo, Papini, Trulli, Versari e Romei sono solamente una parte dei quasi quaranta genitori di bambini handicappati residenti nello stesso comune di Pomezia;

per il tipo di *handicap* di cui sono portatori i bambini suddetti l'essenziale e costante applicazione fisioterapica e logopedica garantisce un recupero molto alto (60-70 per cento) ed impedisce serie conseguenze consistenti nella regressione o stabilizzazione dell'*handicap*;

ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad organizzare stabilmente un servizio volto alla somministrazione di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

nel caso in oggetto tali prestazioni sono erogate dalla USL RM/33 attraverso il servizio di riabilitazione del settore di neuropsichiatria e riabilitazione dell'età evolutiva;

da circa sei mesi, tuttavia, il suddetto servizio è del tutto inattivato in quanto le tre operatrici addette (fisioterapiste e logopediste) si sono assentate per gravidanza;

la USL RM/33, piuttosto che provvedere a sostituire le suddette operatrici o a trovare altre idonee soluzioni, ripristinando così il servizio, non provvede più ad erogare le vitali prestazioni ai bambini dei signori di cui sopra nonché a quasi altri trenta fanciulli che si trovano nelle stesse condizioni;

tutti i genitori dei bambini portatori di *handicap* hanno invano chiesto l'intervento del comitato di gestione tramite il suo presidente Domenico Cremonini —:

se non ritengano di assumere iniziative atte a garantire l'immediato ripristino di un servizio così vitale per numerosissimi fanciulli portatori di *handicap*, evitando così che coloro già sfortunati nella vita debbano subire anche i disservizi della pubblica funzione, sicuramente più penalizzanti per chi del « pubblico » ha più bisogno degli altri. (4-15713)

PIRO. — *Al Ministro dell'interno, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante aveva rilasciato il 16 di giugno la seguente dichiarazione: « In queste ore di predisposizione dei seggi elettorali, sento di dover rivolgere in qualità di parlamentare un appello ai comuni, alle prefetture, ai presidenti di seggio perché agevolino in tutti i modi possibili la espressione del voto di tutte le persone che portano un *handicap* e in generale delle persone anziane con ridotte o impedito capacità motorie. Data l'attuale situazione di crisi non siamo riusciti ad esaminare in tempi utili né le proposte di legge di iniziativa parlamen-

tare né il disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Un gesto di disponibilità, un atto di cortesia ed a volte un sorriso possono aiutare a superare certe barriere culturali. Il presidente di seggio può raccogliere il voto giù dalle scale e verificare se almeno una cabina del seggio ha una luce di ingresso sufficientemente ampia per far entrare una sedia a rotelle, e se il ripiano su cui ci si appoggia è utilizzabile da chi vuole votare seduto. In ogni caso sarebbe bene che ogni cittadino segnalasse eventuali difficoltà in modo da far riconoscere i seggi handicappati cioè non utilizzabili agevolmente dalla generalità dei cittadini. Queste segnalazioni possono pervenire ai comuni, alle prefetture, agli stessi parlamentari. Per le prossime elezioni amministrative la legge sarà approvata e così potremo eliminare quei seggi handicappati che ci allontanano dall'Europa »;

l'interrogante è venuto a conoscenza della spiacevole vicenda di cui è stato protagonista il signor Leopoldo Diotallevi, disabile costretto all'uso di sedia a rotelle, il quale, il giorno 18 giugno 1989, non ha potuto assolvere al diritto-dovere di voto al seggio n. 30 presso la scuola Tommaseo in via Fanti 10, Ancona, sia per l'inaccessibilità alla stessa, data la presenza di insormontabili barriere architettoniche, sia perché il presidente di seggio non gli ha consentito di votare nell'atrio dell'istituto; il signor Diotallevi, indignato, in data 20 giugno 1989 ha restituito al prefetto di Ancona il certificato elettorale in segno di protesta —:

se altre e più gravi segnalazioni siano state rivolte ai comuni, ai ministri interessati, alle autorità di polizia giudiziaria;

se faccia parte del programma del Governo procedere, ed in che modo, ad una precisa iniziativa di tutela dei diritti dei cittadini handicappati, che spesso cadono nella disperazione e nella esasperazione di fronte ai disservizi della funzione pubblica, ancora più penalizzanti per chi del « pubblico » ha più bisogno di altri.

(4-15714)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

MOMBELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Varese si è da tempo instaurato un clima di notevole tensione nei rapporti tra consiglio scolastico provinciale e organizzazioni sindacali da una parte e il provveditorato agli studi dall'altra;

tale tensione si è ulteriormente accentuata in occasione delle procedure per realizzare l'accorpamento dei plessi scolastici, come previsto dalla circolare ministeriale del 21 dicembre 1988, occasione in cui il consiglio scolastico provinciale è stato posto in grado di far pesare adeguatamente il suo parere;

questo clima di disagio è stato altresì alimentato da mancati adempimenti del provveditorato entro i termini stabiliti dalle ordinanze ministeriali, quali la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive per le supplenze di ogni ordine e grado, le nomine in ruolo per il concorso ordinario, l'utilizzazione degli insegnanti DOA per le scuole medie, le nomine in ruolo su organico di diritto per il personale ATA da graduatorie di concorso, ecc;

a questo si aggiunge il fatto che per quanto riguarda l'organizzazione interna del provveditorato non è stato attuato l'organigramma concordato con le organizzazioni sindacali in una trattativa che durava dall'inizio del 1987 e che la richiesta di parere sulla mobilità interna del personale amministrativo da utilizzare per progetti specifici è pervenuta assai tardivamente;

tutto ciò ha indotto le organizzazioni sindacali a denunciare pubblicamente la grave situazione di malessere che si è generata nelle scuole della provincia di Varese, con l'inevitabile conseguenza sui livelli di funzionalità delle medesime —:

se, ciò premesso, non intenda promuovere una indagine conoscitiva per verificare i termini reali della situazione

denunciata, le eventuali responsabilità e i possibili provvedimenti per contribuire a por fine allo stato di malessere sempre più diffuso nelle scuole della provincia di Varese. (4-15715)

VAZZOLER, CECCHETTO COCO, BASSI MONTANARI e STRUMENDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il giacimento metanifero Chioggia-Mare, rientra nella fascia riservata all'ENI in virtù della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

l'Agip ha scoperto il giacimento nel 1985 con la perforazione del pozzo Chioggia-Mare 1 e ha iniziato la coltivazione senza chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

nell'ambito dello stesso giacimento, che dista non meno di 10 chilometri dalla costa veneta al largo di Chioggia, sono stati successivamente perforati tre pozzi di delimitazione, mentre non è ancora iniziata la fase di produzione;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella risposta, prot. n. 25175 Serv. Inter. Parl. all'interrogazione a risposta scritta n. 4/04778, afferma: « Autorevoli ricerche scientifiche sul fenomeno della subsidenza hanno indicato che, oltre ai fenomeni naturali, una causa prioritaria dell'abbassamento del suolo deve essere ricercata nella estrazione dell'acqua da falde superficiali, mentre l'estrazione di gas secco da strati profondi ha una influenza trascurabile e, ove essa si verifici, limitata comunque alla zona centrale del giacimento.

Data la distanza dalla costa, è quindi da escludere che l'eventuale futura coltivazione del giacimento possa generare alcuna ripercussione in terraferma.

Non risulta inoltre che sia mai stata sospesa l'attività produttiva di gas metano dai giacimenti sottomarini dell'Alto Adriatico per problemi di subsidenza,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

mentre viceversa è stata sospesa l'estrazione di acqua per scopi industriali, comportando una netta riduzione del fenomeno di subsidenza nell'area in questione avvalorando quindi i risultati delle ricerche scientifiche sulla subsidenza.

Si precisa infine che l'Agip tiene costantemente sotto controllo il territorio interessato da giacimenti in produzione effettuando periodici controlli altimetrici delle piattaforme tramite rilevazioni da satelliti, nonché livellazioni topografiche di alta precisione, che interessano anche la zona costiera dell'Adriatico settentrionale.

Il ministro dell'industria non ravvisa, quindi, la necessità di sospendere i lavori che l'Agip ha attualmente in corso ai sensi della legge n. 136/1953 »;

in data 21 settembre 1989, presso l'hotel Excelsior al Lido di Venezia, su iniziativa dell'Agip SPA con l'Istituto veneto di scienze, lettere e arti e con l'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse del CNR, si è tenuta una giornata di studio « Subsidenza da estrazione di fluidi del sottosuolo »;

tale giornata di studio è stata sponsorizzata dall'Agip e dall'ENI, con pagamento di vitto e alloggio presso l'hotel Excelsior e l'hotel De Bains del Lido di Venezia per tutti gli invitati e relativi familiari;

il direttore dell'Istituto dello studio grandi masse del CNR non ha messo nelle condizioni di intervenire alla giornata di studio i geologi dell'istituto, delegando una laureata in statistica a far da relatrice al convegno per il CNR;

da tutto ciò consegue un evidente tentativo da parte dell'Agip di arrivare alla conclusione che la estrazione di gas nelle vicinanze di Chioggia non crea nessun problema per gli insediamenti e in particolare per la città di Venezia;

il consiglio comunale di Venezia, in data 25 settembre 1989, all'unanimità chiede che il Governo voglia impedire ogni attività estrattiva in corrispondenza dell'area lagunare veneziana, revocando le

concessioni che fossero già state assegnate e in ogni caso disponendo la immediata sospensione di qualsiasi attività —:

quali garanzie esistano per assicurare che l'estrazione di gas dal sottosuolo non abbia influenza alcuna sui fenomeni di subsidenza;

se ritenga esaustiva una giornata di studio, organizzata dall'Agip e da un istituto del CNR per garantire che l'estrazione del pozzo Chioggia Mare 1 non crei problemi di subsidenza alla città di Venezia;

se intenda promuovere un'indagine per conoscere i motivi per i quali geologi dell'Istituto grandi masse del CNR non siano stati messi nelle condizioni di partecipare alla giornata di studio, così importante per l'Agip, ma così pericolosa per Venezia e i suoi abitanti. (4-15716)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere come possa accadere impunemente che un quotidiano, come ha fatto il *Giornale di Vicenza* del 21 settembre 1989 a pagina 14 (cronaca di Bassano del Grappa), abbia potuto parlare di un « sequestro penale » che, ancor infondatamente e senza alcuna motivazione, venne poi emesso solo il 22 settembre 1989, comunicato ed eseguito solo il 25 settembre 1989: il fatto che, alla evidenza, era noto alla redazione di quel quotidiano già nella giornata del 20 settembre 1989, non poteva che essere frutto di una « comunicazione » o propalazione di notizie da parte di qualche « addetto ai lavori », in violazione del doveroso segreto d'ufficio e, in ispecie, del segreto istruttorio, ma — quel che è peggio — in un gioco « al massacro » provocato da un concorrente con strano concetto di « lealtà » commerciale.

Trattasi, nel caso di specie, di estintori caricati con gas, materia regolata da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

precisa normativa di legge, che prevede un termine fissato al 31 dicembre 1989. Tra l'altro, è già stata richiesta dal competente Ministero dell'interno proroga anche di tale termine; in ogni caso è fissata al 20 gennaio 1999 la data entro cui poter esitare i prodotti già commercializzabili alla fine di quest'anno.

Per sapere se il ministro di grazia e giustizia non ritenga di segnalare il caso anche al Consiglio superiore della magistratura, circa il comportamento del pretore di Cittadella (al solito, un vicepretore onorario) che ha disposto un sequestro non avendo applicato una legge che consente l'utilizzo di quel gas e senza nemmeno aver accertato quale gas sia contenuto negli estintori. Per tutto è bastata una denuncia di un certo Amitrano, già proprietario della ditta SACE già corrente in Cremona (fallita), ora sedicente proprietario della ditta SACEP, intestata alla sua convivente corrente in Bassano, di fatto commercializzante estintori in concorrenza con la signora Adriana Rizzato, vistasi sequestrata di tutte le scorte, diffamata all'inclito e al volgo a mezzo stampa, avendo sempre commercializzato prodotti leciti e legittimi, nel pieno rispetto delle leggi ancor oggi vigenti!

Per sapere se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali anche per abuso in atti d'ufficio. (4-15717)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

secondo gli accordi contrattuali recepiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, secondo comma dell'articolo 5, a tutto il personale della scuola esodato in quiescenza nel biennio 1988-1989 deve essere corrisposta integralmente l'indennità di buonuscita;

il ministro della pubblica istruzione ha subordinato l'applicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica al parere dell'ENPAS —:

se non ritengano doveroso impartire le opportune disposizioni affinché al personale interessato venga rapidamente corrisposta l'indennità in argomento.

(4-15718)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e del turismo e spettacolo.* — Per sapere quali controlli e intensificazione dei medesimi siano in atto da parte degli organismi centrali e regionali per evitare la « sven-dita » vera e propria che molte amministrazioni locali spesso fanno del patrimonio pubblico da loro amministrato, sotto speciose motivazioni di ammodernamento.

È il caso dell'amministrazione comunale di Castelmassa (RO) ove l'amministrazione comunale « rossa » ha deciso di alienare il campo sportivo (costruito nel 1934 con la tribuna addirittura vincolata dalla locale e competente sovrintendenza delle berti arti) sembra voglia alienare detto immobile con l'area annessa alla CLESTAR del gruppo Ferruzzi, per somma di circa cento milioni mentre il reale valore del complesso è a buona stima di circa un miliardo cinquecento milioni.

Tra l'altro detta amministrazione non ha alternativa per l'utilizzazione di altro campo sportivo, né è prevista alcuna costruzione di tal fatta, né del resto esistono i fondi per poterla nemmeno programmare.

Per sapere se in merito siano in atto inchieste amministrative, controlli anche da parte dei competenti organi regionali, indagini di polizia giudiziaria o tributaria o dello speciale nucleo per la tutela del patrimonio artistico, istruttorie o procedimenti penali anche per semplice abuso in atti di ufficio, richiesta di notizie o informazioni della Procura generale presso la Corte dei conti. (4-15719)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e dell'ambiente. — Per sapere quali controlli il Governo intenda fare e faccia sul territorio nazionale, anche in termini di inquinamento e di tutela idrogeologica in genere.

Ad esempio nel comune di Marcara (MN) per allevamenti intensivi esistono e stazionano normalmente circa 70 mila suini, con il conseguente carico inquinante, senza che nessuna misura sia stata presa, nonostante che da mesi il consigliere MSI Caramaschi di quel comune abbia sollevato il problema con idoneo ordine del giorno che quella giunta continua a riportare da circa sei mesi nell'ordine del giorno di consiglio comunale solo « per memoria », senza averlo mai esaminato.

Anche i solleciti rituali e specifici non hanno sortito effetto alcuno.

Poiché da oltre vent'anni è stata consentita la costruzione e la installazione di detti allevamenti di tipo « intensivo » senza strutture di smaltimento, oggi le deiezioni sono incompatibili con l'ambiente e con la tutela del territorio, anche se di fatto gli scarichi avvengono, più o meno, clandestinamente nei canali normali di deflusso acque piovane.

Anche il depuratore della « ex valle torbiera » è assolutamente inefficiente, tant'è che non è di nessuna efficacia, compreso l'utilizzo del sistema di fognatura misto acque nere-acque piovane, che comporta ulteriori danni al territorio e all'ambiente.

Per sapere se, in merito, sono in atto controlli anche regionali, indagini di polizia giudiziaria sanitaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, anche per semplice abuso in atti d'ufficio o omissione, richiesta di notizie e informazioni da parte della Procura generale presso la Corte dei conti. (4-15720)

MANNA e PARLATO. — *Al Governo.* — Per sapere quale delle tante combriccole pseudoculturali « ingrassate » dallo Stato perché « culturali » e « meridionali-

ste » abbia progettato quel volgare insulto alla Civiltà Napoletana che, intitolato « Festa di piazza », è andato in onda la sera di venerdì 22 settembre sulla Rete I della RAI-TV e, perché lo sfregio potesse essere totale, è stato diffuso in mondo-visione;

quale dei ministri napoletani, ancorché al corrente del vile agguato tramato dai programmatori, complice la RAI-TV, abbia consentito che l'onore della città di Napoli, la sua cultura, la sua tradizione, venissero profanati e oltraggiati da un susseguirsi, anche tecnicamente penoso, di balletti, di poesie, di brani teatrali e musicali che, altro che magnificare l'anima napoletana, sono stati montati e debitamente storpiati, americanizzati e sovietizzati, per fare da pretesto, da copertura, da alibi, alla pubblicazione di opere faraoniche che, completate o *in fieri*, altro non rappresentano se non il trionfo di una lottizzazione del potere, di uno sperpero del pubblico danaro e di un progressismo nichilista che — asseverati (per danaro) da una classe dirigente che è venduta alle trame dissacratorie e disidentificatorie dell'antimeridionalismo sistematico — sono funzionali soltanto agli interessi capitalistici e colonialistici di Milano, di Torino, della Lega lombarda e dei loro degni dintorni politici e finanziari, Banco di Napoli compreso;

quanto sia costato, al contribuente italiano, l'obbrobrioso spettacolo, e quanto abbiano incassato, uno per uno, i suoi protagonisti napoletani vivi o morti, al di là dei trenta denari intascati da tempo, e in anticipo, per rinnegare e tradire. (4-15721)

VESCE, RUTELLI, FACCIO, AGLIETTA, TEODORI, CALDERISI e PANNELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la CEE per diminuire in futuro l'import di legname da paesi terzi, fenomeno che ha favorito la distruzione delle foreste tropicali, ha emanato un apposito re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

golamento, il 1609/89, avente valore di legge per gli Stati membri, allo scopo di incentivare il rimboschimento;

gli agricoltori italiani che intendono procedere alla forestazione dei loro terreni usufruendo dei premi comunitari non possono accedere attualmente ai finanziamenti poiché da parte del Ministero competente non si è ancora provveduto ad emanare il decreto ministeriale necessario per l'attivazione del regolamento comunitario;

i lavori di rimboschimento vengono eseguiti, di norma, nei mesi di ottobre e novembre e i fondi stanziati dalla CEE non sono stati ripartiti agli Stati, ma sono a disposizione di chi, nella Comunità, arriva a chiederli per primo;

tale provvedimento, che ha costituito indubbiamente una importante iniziativa da parte della CEE, rappresenta una concreta opportunità per un diverso utilizzo produttivo di alcune superfici agricole e di conseguenza la creazione di numerosi fattori ecologici positivi -:

se non ritenga indispensabile ed urgente emanare il decreto ministeriale necessario affinché gli agricoltori italiani possano usufruire in tempo utile dei fondi, concessi dalla CEE, per poter procedere ai lavori di rimboschimento;

se non creda, oltretutto, che questo sarebbe, dopo le tante chiacchiere fatte sul problema della distruzione delle foreste tropicali e sulla necessità dell'incremento delle superfici forestali, un primo segnale concreto e necessario da parte delle autorità preposte. (4-15722)

ERMELLI CUPELLI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e della sanità.* — Per sapere - premesso che:

il contratto del comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale all'articolo 98 prevede che l'indennità di rischio radiologico « di cui all'articolo 58 » dello stesso contratto spetti

al personale medico anestesista rianimatore;

la legge 27 ottobre 1988, n. 460, interviene sulla stessa materia contrattualmente definita aumentando l'indennità mensile lorda « al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 » del contratto;

i ministri della sanità e per la funzione pubblica hanno fin qui fornito interpretazioni differenti delle conseguenze della nuova legge del combinato disposto col contratto scaduto ma ovviamente vigente in attesa del rinnovo;

si è creata un'obiettiva situazione di disparità di trattamento senza che sia chiaro ove ciò sia stato effettivamente voluto dal legislatore e tale situazione di disparità ha già provocato difficilmente evitabili azioni sindacali -:

se non ritengono di meglio verificare l'intera questione assumendo quelle iniziative, contrattuali o legislative, che valgano a chiarirla e a far cessare lo stato di disagio di lavoratori dipendenti come gli anestesisti rianimatori che si vedono, tra l'altro, privati di un diritto acquisito (i quindici giorni di congedo annuale aggiuntivo) senza averlo rinegoziato contrattualmente, ma per mera discutibile interpretazione ministeriale di una non chiarissima norma di legge. (4-15723)

LEONI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

l'assessorato al lavoro e previdenza sociale della regione siciliana ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alla data del 30 aprile 1989 anziché al 31 dicembre 1988, come nel resto del territorio dello Stato;

per effetto di tale termine differito l'assessorato stesso ha inoltrato agli uffici del lavoro e della massima occupazione delle altre regioni, richieste di iscrizioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

in seconda lista pervenute oltre il termine del 31 dicembre 1988, creando irregolare formazione della graduatoria secondo i termini di legge;

a richiesta di taluni uffici regionali del lavoro e della massima occupazione la direzione generale affari generali del Ministero del lavoro, diramava telex n. 14029/26/1 di prot., del 6 agosto, specificando che « differente termine non potest influire ovviamente su graduatorie formulate da uffici restante territorio nazionale destinatari domande seconda iscrizione » -:

se e quali circoscrizioni di collocamento abbiano proceduto ad avviamenti di lavoratori iscritti in seconda lista dalla regione Sicilia, anteriormente alla data del telex ministeriale e il numero degli stessi. (4-15724)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel TG 2 delle ore 13 di domenica 3 settembre un corrispondente dalla Colombia riferiva che i narcotrafficienti sono in aperta combutta con « gruppi paramilitari fascisti »;

il Governo italiano deve, per la sua parte, non solo condannare ma individuare efficaci proposte operative per affrontare e risolvere la piaga del narcotraffico;

a tale scopo è necessario, peraltro individuare obiettivi precisi da colpire per evitare il perpetuarsi della diffusione della droga nel mondo -:

se risulta loro a quali gruppi si riferiva il corrispondente in questione;

da quali fonti risulta esser stata assunta la notizia e quali iniziative intende assumere il Governo italiano. (4-15725)

MAZZUCONI, GREGORELLI, TORCHIO e GELPI. — *Al Ministro del lavoro e*

della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

dalle notizie in possesso degli interroganti circa l'attività svolta dai legali rappresentanti delle cooperative « Edilizia Verde 4 » (con sede in Monza, largo IV Novembre 1, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Monza al numero 10421 registro società e al registro prefettizio al numero 4453) ed « Edilizia Verde 11 » (con sede in Milano, piazza San Babila 4/B, — in liquidazione —, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al numero 158890 registro società e registro prefettizio numero 4284), risulterebbero comportamenti ed iniziative non conformi ai principi della cooperazione, tali da causare forti perplessità circa le attività precipue per realizzare gli scopi sociali delle cooperative;

i soci medesimi, dopo varie peripezie, hanno dovuto intraprendere iniziative locali tese a tutelare i loro interessi, presentando un esposto alla prefettura di Milano in data 24 maggio 1988 e successivamente analoga iniziativa alla procura della Repubblica di Milano in data 20 giugno 1988 -:

se, a norma del decreto legislativo n. 1577 del 14 dicembre 1947 e delle successive modificazioni di cui alle leggi 8 maggio 1949, n. 285, n. 302 del 2 aprile 1951, n. 127 del 17 febbraio 1971, n. 72 del 19 marzo 1983, risulta attraverso le ispezioni ordinarie di cui al comma primo, articolo 1, del suindicato decreto, che l'attività delle cooperative su menzionate sia tale da giustificare le azioni legali messe in atto dai soci iscritti;

se risulta a norma della circolare 85/105 del 1° agosto 1985 della direzione generale della cooperazione divisione IV, l'adesione delle cooperative medesime alla Associazione nazionale abbia preso tutte quelle iniziative tese a rendere chiari e limpidi i rapporti fra queste cooperative e i propri soci, nello spirito di tutela della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità ricono-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

sciuto e tutelato dall'articolo 45 della Costituzione italiana;

se risultano iniziative dalla competente commissione provinciale a seguito delle denunce avanzate nell'esposto presentato alla prefettura di Milano;

se è a conoscenza della costituzione, attività, scopi, della Cassa centrale delle cooperative srl, e quali rapporti intercorrono tra questo istituto e le cooperative aderenti alla AGCI e con la stessa Associazione nazionale. (4-15726)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

nello scorso giugno l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha notificato agli olivicoltori, in particolare in Calabria, gli accertamenti relativi alle superfici olivetate;

tali accertamenti, in percentuali elevatissime, sono risultati errati rispetto alla realtà dei fondi olivetati, recando quantitativi di piante irrisori, con grave disorientamento degli olivicoltori, a molti dei quali, conseguentemente, sono state liquidate a titolo di aiuto comunitario alla produzione di olio cifre altrettanto irrisorie —:

a quali organismi risalgono le responsabilità dei macroscopici errori degli accertamenti in parola;

quali sono i metodi seguiti per la formazione dello schedario oleicolo per il quale, secondo la relazione del ministro al Parlamento si sono spesi nel 1988 32,9 miliardi;

qual è il dettaglio della destinazione di tale spesa, e se comprende i rilievi aerofotogrammetrici e la loro elaborazione, nonché quali sono gli enti incaricati della formazione dello schedario e attraverso quali procedure gli incarichi sono stati conferiti;

se sono stati utilizzati per lo schedario oleicolo le verifiche effettuate in mol-

tissime aziende dell'AGECONTROL SpA, le dichiarazioni presentate dagli olivicoltori nel 1984 per la formazione di detto schedario oleicolo e le denunce di coltivazione presentate ogni anno dagli olivicoltori, complete di dati catastali e del numero delle piante;

quali iniziative, infine, siano state assunte o si intendano assumere per evitare il disorientamento degli olivicoltori e per rendere tempestiva ed efficace la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione, i cui ritardi danneggiano i coltivatori e possono prestarsi a manovre speculative. (4-15727)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se l'attività dell'AGECONTROL SpA, pur nella necessaria autonomia nell'esercizio della funzione di controllo, possa o, addirittura, debba essere coordinata con gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di evitare che la sana attività di vigilanza e di ispezione si trasformi in azioni emulative attraverso la caccia ad irregolarità formali e ciò in contrasto con le ragioni dei controlli comunitari, ispirate alla verifica dell'esistenza effettiva delle quantità di olio prodotte ai fini dell'assegnazione degli aiuti CEE;

quali iniziative, in particolare, si intendano promuovere per una sollecita definizione dei ricorsi, essendo i ritardi dannosissimi per una produzione, come quella olearia, ritenuta meritevole di aiuto e non certo destinataria di lunghe e soffocanti procedure che, oggettivamente, aumentano i costi di produzione e vanificano gli aiuti CEE. (4-15728)

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

per i limiti di servizio il professore Romolo Calabrese lascia la scuola dopo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

48 anni, di cui venticinque come preside in varie sedi della provincia di Cosenza, e negli ultimi quattro alla media statale « A. Anile »;

tale ultima presidenza è stata caratterizzata da un particolare impegno in molte feconde iniziative, come l'ottenimento della sistemazione del piazzale esterno della scuola e la realizzazione dell'annessa scuola elementare, l'impegno per una nuova sala dei professori e per la biblioteca, la messa in funzione di aule speciali per l'educazione stradale, l'educazione musicale, l'educazione artistica, le scienze fisiche, chimiche e naturali, il laboratorio linguistico e l'archivio scolastico, le attrezzature per la palestra coperta, la istituzione di gruppi sportivi e la promozione di attività sportiva con campionati d'istituto annuali, corsi di qualificazione per gli insegnanti e ancora la realizzazione, nella scuola, di un « murale » di oltre 15 metri quadrati, opera del professore Raffaele Crovara, che rappresenta la consacrazione del duomo di Cosenza nel 1222, la realizzazione di un piccolo teatro, utilizzato per conversazioni e dibattiti con la partecipazione di attori e studiosi —:

se la quasi cinquantennale esemplare dedizione alla scuola del professore Calabrese e le sue capacità realizzatrici debbano essere considerate ai fini di un riconoscimento ufficiale ampiamente meritato, quanto dovuto ad un interprete appassionato della funzione educativa.

(4-15729)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'esito delle indagini relative all'episodio delittuoso verificatosi a Scilla (Reggio Calabria), in via Matteotti, alcuni giorni or sono con la esplosione di numerosi colpi di pistola contro la saracinesca di ingresso del supermercato « F 7 » di proprietà dei fratelli Arbitrio.

(4-15730)

FAGNI e POLIDORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il problema del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, oltre a quello dei diritti, è emerso in modo violento in questo ultimo periodo, innalzando una percentuale già elevata di incidenti anche mortali di cui sono rimasti vittime molti lavoratori;

dati precisi e preoccupanti sono contenuti nelle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, che ha parlato di situazione « estremamente allarmante »;

il giorno 19 settembre scorso un lavoratore di una cava sulle colline di Castagneto Carducci, Gabriele Fruzzetti, di 45 anni ha perduto la vita —:

se è a conoscenza che la morte del Fruzzetti sia in parte addebitabile a ritardo dei mezzi di soccorso per mancanza di una linea telefonica sul posto;

se, in conseguenza del succedersi di incidenti, non intenda discutere al più presto sulle risultanze della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro;

se si intendono recepire tempestivamente le direttive comunitarie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

se non si ritenga necessario ed opportuno definire norme specifiche per la disciplina degli appalti e dei subappalti, così da garantire sotto tutti i profili i diritti e la sicurezza dei lavoratori delle piccole imprese diffuse in ampie zone del paese.

(4-15731)

CIMA. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

all'inizio di settembre, a Saluzzo (Cuneo), il venditore ambulante senegalese Diop Brane, da sei anni in Italia e munito di regolare visto, è stato portato al comando dei vigili urbani per l'identificazione, in quanto sorpreso a vendere merci senza licenza:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

il giovane senegalese ha raccontato alla CGIL piemontese di essere stato picchiato e ferito dai vigili di Saluzzo e, successivamente, di essersi recato alla caserma dei carabinieri per denunciare l'accaduto, sentendosi « consigliare » dal comandante dei vigili, alla presenza dei carabinieri, di ritirare la denuncia per evitare una denuncia a suo carico ed avere indietro la merce;

il comandante dei vigili ha smentito la versione del giovane senegalese negando la violenza e il ricatto;

esiste un referto medico che parla di prognosi di quattro giorni;

il 27 maggio scorso il giovane senegalese Mortsollehena Lo Papa è stato arrestato dai carabinieri di Saluzzo, dopo essersi dato alla fuga per sottrarsi ad un controllo dei documenti da parte dei vigili urbani;

il giovane è rimasto in carcere per dieci giorni a causa della detenzione di un sacchetto di sabbia che le forze dell'ordine hanno deciso essere eroina purissima —;

se siano al corrente di tali episodi;

se non ritengano opportuno aprire una indagine al fine di verificare la realtà dei fatti ed individuare eventuali responsabilità tra i rappresentanti delle forze dell'ordine;

come intendono intervenire per evitare il ripetersi di simili gravi episodi, lesivi dei diritti fondamentali della persona e non estranei ad una preoccupante ondata di razzismo che si sta manifestando in Italia. (4-15732)

MASINI, GALANTE, SOAVE e LUCENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 300 del 19 ottobre 1986, integrata dall'ordinanza ministeriale n. 326 del 29 dicembre 1987, dall'ordinanza ministeriale n. 309 del 31 ottobre 1988 e 347 del 30 novembre 1988,

prevede nell'allegato *A/bis*, parte IV, un punteggio ai fini del trasferimento a domanda per i docenti di scuola media superiore ed artistica che: *a)* abbiano conseguito specializzazioni in corsi post-universitari almeno biennali; *b)* abbiano insegnato nei corsi di aggiornamento sui problemi pedagogico-didattici della sperimentazione educativa organizzati dall'amministrazione scolastica, ivi compresi lo Irssae e l'università; *c)* abbiano frequentato corsi di aggiornamento sui problemi pedagogico-didattici della sperimentazione educativa, ecc;

nessun punteggio, invece, è previsto per il personale docente della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado che abbiano frequentato i medesimi corsi di cui sopra;

questa diversità di trattamento appare del tutto ingiustificata e sancisce una vera e propria penalizzazione per tanti docenti impegnati in un'opera di aggiornamento apprezzabile —;

quali sono i motivi che hanno portato a questa divaricazione;

se non intenda in previsione dell'emanazione della prossima ordinanza ministeriale porre fine a questa discriminazione, prevedendo analogo attribuzione di punteggio anche per i docenti di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado. (4-15733)

CIMA. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 26 settembre le ammissioni di alcuni militari in servizio al centro di controllo *radar* di Marsala la sera della tragedia di Ustica hanno fatto luce su gravissime e ripetute omissioni dei vertici militari in relazione alla vicenda del DC 9 Itavia;

per la prima volta è stato ammesso, scoprendo così una catena di dichiarazioni false fornite, in certi casi, anche con arroganza, dai vertici militari, che il *ra-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

dar ha « visto » l'aereo Itavia perdere improvvisamente quota, che da Marsala è stato dato l'allarme e che quella sera sull'aerovia Ambra 13 era previsto un volo, denominato in codice « 56 zombie », sulla rotta Tripoli-Varsavia;

il codice di tale volo indicherebbe una personalità appartenente ad un paese « nemico » e, in tale ipotesi, anche in considerazione della rotta, è quasi certo si trattasse del colonnello Gheddafi;

in questo quadro l'ipotesi del missile destinato all'aereo del *leader* libico e lanciato per errore contro il DC 9 Itavia diventa estremamente credibile e plausibile;

tempo fa il *leader* libico ha dichiarato che l'Italia e la Libia sono entrambe vittime di Ustica;

rispondendo, in data 19 maggio 1989, all'interrogazione n. 4-12508 presentata dalla sottoscritta, l'allora ministro Zanone, riferendosi a dichiarazioni rilasciate dal capo di stato maggiore della difesa circa il fatto che le Forze armate sono state soltanto testimoni della tragedia, affermava che l'ammiraglio Porta « intendeva sottolineare che tutto il personale militare interessato allo svolgimento dell'indagine dalla magistratura è stato ascoltato e chiamato a deporre soltanto in qualità di "testimone" » -;

se non si ritenga, alla luce di quanto sopra, e nonostante la risposta fornita dall'ex-Ministro della difesa, che le dichiarazioni del capo di stato maggiore della difesa si riferissero alle Forze armate « testimoni » della tragedia, in quanto vi avevano assistito per mezzo dei *radar* ed avevano poi taciuto per anni la verità e, nel caso, quali provvedimenti, anche di natura sospensiva, intenda adottare nei confronti dei vertici militari che per anni hanno sostenuto versioni che oggi appaiono false e destinate a coprire fatti su cui l'opinione pubblica ed in primo luogo i familiari delle vittime richiedono si faccia finalmente luce.

(4-15734)

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

le emissioni di gas e polveri e quelle acustiche determinano situazioni di inquinamento gravissimo nelle grandi agglomerazioni urbane e fra queste, oltre a Milano, che costituisce la punta dell'*iceberg*, anche Torino presenta una situazione preoccupante;

in particolare, a Torino le rilevazioni effettuate nel quadro del progetto Cosmo hanno evidenziato una situazione allarmante soprattutto nel centro storico, con punte decisamente oltre i limiti massimi consentiti per il monossido di carbonio, il biossido di azoto e il rumore rilevati in alcune strade;

per quanto riguarda l'inquinamento acustico, in via Garibaldi, chiusa da tempo al traffico pubblico e privato, i decibel rilevati risultano inferiori al limite massimo consentito dalla legge;

nel giugno scorso il 66 per cento dei cittadini torinesi si è espresso con un *referendum* a favore della chiusura al traffico del centro storico della città;

nonostante la chiara espressione della volontà popolare e le proteste del comitato promotore del *referendum* di cui sopra, la giunta comunale non ha ancora provveduto ad adottare i provvedimenti necessari per la chiusura del centro cittadino -;

quali dati, relativi alla situazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico della città di Torino, siano in possesso del Ministero;

se non ritenga opportuno sollecitare, per quanto di sua competenza, l'amministrazione comunale di Torino ad attivare quanto in suo potere per realizzare in tempi brevi la chiusura al traffico del centro cittadino, anche in previsione del prevedibile peggioramento della situazione ambientale connesso con la ripresa, ormai prossima, del funzionamento degli impianti di riscaldamento delle abitazioni.

(4-15735)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la sezione del PCI di Canolo (RC), avendo intenzione di promuovere una manifestazione di protesta sui problemi del lavoro e della giustizia fiscale, ha richiesto al sindaco l'autorizzazione per lo svolgimento di un corteo per le vie del paese ed un successivo incontro con una delegazione di manifestanti;

il sindaco di Canolo, incredibilmente ha negato l'autorizzazione con il pretesto che la manifestazione avrebbe potuto creare turbativa dell'ordine pubblico;

col suo gravissimo ed inaudito comportamento il sindaco di Canolo non solo ha calpestato e violato diritti democratici fondamentali, ma ha anche impedito una iniziativa politica diretta a riportare nel solco della battaglia democratica e civile i gravissimi problemi della disoccupazione e della ingiustizia sociale che stanno alla base di quel vasto disagio sociale che costituirebbe uno dei fattori della crescita delle organizzazioni criminali e mafiose —

quali misure intende adottare per verificare se nel comportamento del sindaco di Canolo siano configurabili omissioni gravi e violazione di legge e perché sia assicurato e garantito per la cittadinanza di Canolo il pieno godimento di tutti i diritti civili e democratici. (4-15736)

RECCHIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la DITTI di Latina è un'azienda che occupa attualmente 144 lavoratori e produce diodi della serie 800 per la ITT;

tale azienda faceva parte della divisione telematica della FACE ITALIA, poi entrata in FACE STANDARD;

nel dicembre 1986 la ITT ha ceduto tutta la divisione telecomunicazioni alla CGE ALCATEL, che ha così assorbito

tutta la FACE ITALIA ad eccezione dello stabilimento di Latina, rimasto alla ITT;

le organizzazioni sindacali, in tale occasione, chiesero ed ottennero un incontro presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presenti rappresentanti della FACE e della ITT, ricevendo garanzie circa il mantenimento dell'unità produttiva;

nel 1988 la direzione tedesca della ITT bloccava gli investimenti nello stabilimento di Latina (contraddicendo precedenti accordi aziendali su progetti di ristrutturazione) e apriva trattative per la vendita dello stesso;

il 19 luglio 1989 con lettera dell'Associazione industriali di Latina alle organizzazioni sindacali, si comunicava la decisione della direzione dell'ITT di chiudere lo stabilimento e il licenziamento dei lavoratori per cessazione di attività al 31 luglio 1989;

tale termine veniva spostato al 31 ottobre 1989 a conclusione di un incontro tra le parti tenuto il 25 luglio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'impegno dello stesso Ministero a ricercare soluzioni diverse per il mantenimento dello stabilimento —

quali soluzioni integrative o alternative con *partners* privati o pubblici siano state esplorate dal Ministero;

se sia stata concretamente considerata una ipotesi di intervento GEPI, fuori da ogni logica puramente assistenziale;

se non si ritenga urgente la convocazione, presso il Ministero, di tutte le parti interessate. (4-15737)

BRESCIA, SCHETTINI e BORGHINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

da oltre cinque anni è scaduta la nomina del presidente della camera di commercio di Potenza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

da molti mesi il prefetto di Potenza ha provveduto, per quanto di sua competenza, ad indicare i nuovi nomi necessari a ricostituire gli organismi camerali;

la situazione irregolare nella quale opera la camera di commercio di Potenza è dovuta anche al fatto che il Presidente « prorogato » è consigliere regionale di Basilicata dal 1985 e ciò evidenzia una chiara incompatibilità di funzioni tra le due cariche, essendo la regione titolare di poteri in materia di attività produttive e commercio -:

se non intenda subito provvedere al rinnovo delle cariche, evitando il persistere di una situazione di irregolarità con presidenze decadute ed incompatibili, facilmente strumentalizzabili durante le prossime elezioni del 1990. (4-15738)

BERNASCONI e MANGIAPANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

a Monza, città di 120.000 abitanti, il servizio telegrammi tramite telefono è affidato al servizio delle poste e delle telecomunicazioni con organico insufficiente a coprire le ore notturne e l'intera giornata festiva;

in quelle ore i cittadini sono perciò privati di un servizio importante per le comunicazioni d'urgenza e d'emergenza;

questa situazione è però generalizzata, poiché il n. 186 per la dettatura telefonica dei telegrammi è attivo 24 ore su 24 solo nelle grandi aree metropolitane;

la necessità di assicurare continuativamente il servizio telegrammi ha improntato le convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP connesse al decreto ministeriale 20 dicembre 1988;

da queste convenzioni, dopo un anno di distanza dalla loro stipulazione,

non sono ancora derivati atti concreti per iniziarne la realizzazione -:

quali misure si sono approntate o si intendono attuare per garantire continuamente il servizio di dettatura fonica dei telegrammi;

quali provvedimenti immediati si possono attuare in particolari e popolose realtà per rendere più efficiente questo importante servizio. (4-15739)

CAVICCHIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

il decreto legge n. 86 del 21 marzo 1988 e la legge n. 160 del 20 maggio 1988 avevano previsto l'assunzione di 2000 unità lavorative allo scopo di favorire il processo di informatizzazione delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

poiché sono state da tempo esperite le procedure di selezione e dato che gli uffici provinciali stanno procedendo alla informatizzazione, con gravi difficoltà per mancanza di personale -:

quali iniziative si intendono intraprendere per procedere con la massima sollecitudine all'assunzione dei soggetti selezionati. (4-15740)

CARIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

la *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989 pubblicava un decreto del ministro dell'ambiente, datato 13 luglio 1989, riguardante la « perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini »;

in tale provvedimento, composto da un testo di 5 articoli e dalla planimetria del quadro d'unione (allegato « A ») indicante i confini del parco, la riproduzione era assai più ridotta della scala 1:25.000 dichiarata in leggenda;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

per tale motivo, in alcuni tratti, i confini del parco erano di difficile lettura ed, inoltre, il comma 2 dell'articolo 4 mancava di senso compiuto per l'omissione del verbo « vigileranno »;

nel supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, si provvedeva a reintegrare il verbo omesso e, inoltre, si sostituivano la didascalia e la planimetria apparse sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 con le nuove allegate al supplemento ordinario n. 62;

le nuove planimetrie, costituite da un quadro d'unione identico a quello pubblicato in precedenza nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 e da 38 tavole in scala meno ridotta, mettono più in evidenza le linee che delimitano il territorio del parco dei Monti Sibillini;

dall'esame del confine disegnato sul quadro d'unione e quello riportato sulle tavole nn. 9, 10 e 15, riguardanti le porzioni di territorio del comune di Sarnano (MC) incluse nel parco, si notano grandi discrepanze con una maggior porzione del territorio del comune citato inserita nel parco -:

per quali motivi esiste tale notevole discrepanza tra i confini del parco dei Monti Sibillini individuati nel quadro d'unione e quelli riportati nelle tavole nn. 9, 10 e 15;

quale dei due confini deve essere assunto come valido. (4-15741)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che tale Mario Corci, attualmente detenuto in espiazione di pena in via definitiva nel carcere di Opera (MI) non riesce e non è mai riuscito da due anni e mezzo (prima, nella competenza territoriale del tribunale di sorveglianza di Bologna attual-

mente presso quello di Milano da un anno e mezzo) a ottenere la fissazione dell'udienza per la discussione e decisione in merito alla sua istanza per la concessione della liberazione condizionale. A questo punto sembra all'interrogante che si possa trattare di antipatia politica verso chi lo assistette, vale a dire lo stesso interrogante, noto avvocato e deputato « fascista », che ebbe un notevole scontro con il dottor Gentile al tempo della di lui istruzione nel procedimento sulla strage di Bologna, in cui l'interrogante difendeva il dottor Francesco Corrado, imputato e incarcerato in ispregio di ogni logica processuale, giuridica e costituzionale, ingiustamente, come poi (dopo undici mesi di barbara carcerazione preventiva) venne acclarato anche dalla magistratura, e durante la quale aveva avuto scontri notevoli proprio con il dottor Gentile, il quale ultimo, dopo provvedimento disciplinare a suo carico, fu poi nominato presidente del tribunale di sorveglianza a Bologna. Attualmente a Milano, presso quel tribunale di sorveglianza, sono stati fissati per l'udienza di discussione molti ricorsi e richieste protocollate posteriormente a quella del Corci (i cui due fascicoli erano stati dichiarati come « smarriti », tant'è che qualcuno dell'ufficio aveva « benevolmente » consigliato la proposizione della domanda *ab initio*, con necessità, quindi, di ripercorrere tutto l'iter burocratico e analitico previsto);

per sapere altresì, di fronte alle defatiganti difficoltà in cui si imbattono il cittadino Mario Corci e i suoi difensori per ottenere la fissazione dell'udienza di discussione della richiesta liberazione condizionale, se, in merito ai fatti suindicati, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti giudiziari anche penali, quanto meno per abuso o omissioni in atti d'ufficio, richiesta di notizie o informazioni da parte della procura generale presso la Corte dei conti. (4-15742)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

MAMMONE e SAPIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario invernale si sono più acutamente manifestati i disagi che sopportano quotidianamente migliaia di pendolari che viaggiano tra Cassino e Roma;

nei giorni scorsi ci sono state manifestazioni di protesta dei pendolari esasperati dall'insufficienza del materiale rotabile, nonché dall'aumento dei tempi di percorrenza —:

se non ritiene di dover intervenire presso l'Ente ferrovie dello Stato perché la linea Cassino-Roma sia dotata di un numero sufficiente di carrozze e di corse e siano rivisti gli orari, soprattutto nelle fasce orarie che più interessano i 5 mila-6 mila viaggiatori che utilizzano il treno per raggiungere il posto di lavoro, per rimuovere il disagio dei pendolari e porre fine così al malcontento e alle giustificate proteste. (4-15743)

BRESCIA e SCHETTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del Metapontino, nella provincia di Matera, il comune di Scanzano Jonico non è fornito dei presidi delle forze dell'ordine e che, per la concomitanza con aree ad alto rischio della Puglia e della Calabria, i pericoli di diffusione di criminalità organizzata si fanno sempre più evidenti;

la stessa questura di Matera, dopo fatti gravi verificatisi, ha più volte rilevato la necessità di un potenziamento delle strutture di prevenzione e repressione del fenomeno malavitoso;

il consiglio comunale di Scanzano Jonico, all'unanimità dei gruppi consiliari, ha fatto espressa richiesta al Ministero dell'interno di ubicare nel proprio comune una caserma della polizia di Stato —:

se non ritenga di accogliere positivamente la richiesta del comune, al fine di

dare sicurezza alle attività sociali ed imprenditoriali del paese e garantire a tutti i cittadini una vita di relazione civile, democratica, avanzata. (4-15744)

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale per l'istruzione tecnica, divisione VI/IV, ha contestato alla professoressa Maria Quattrone, docente di lettere presso l'istituto tecnico commerciale « Ferraris » di Reggio Calabria, addebiti di omissione di atti dovuti in relazione alle funzioni ricoperte dalla medesima in seno alla giunta esecutiva del consiglio d'istituto;

tale contestazione ha il sapore della ritorsione nei confronti di una insegnante impegnata nella battaglia per la gestione democratica di una scuola nella quale le irregolarità ed i tentativi di prevaricazione sono stati tali da spingere il presidente del consiglio d'istituto a fare ricorso al TAR ed a presentare un dettagliato esposto alla procura della Repubblica di Reggio Calabria;

risulta, infatti, che la professoressa Maria Quattrone non ha omesso alcun atto dovuto; ha solo, con grande senso di responsabilità, in presenza di atti irregolari, chiesto chiarimenti alle autorità scolastiche superiori senza ottenere risposta;

se non ritiene, quindi, che l'iniziativa della direzione generale per l'istruzione tecnica, divisione VI/IV, sia scorretta ed anche arbitraria perché comunque, l'amministrazione non ha alcun potere disciplinare nei confronti dei membri degli organi collegiali per gli atti relativi all'esercizio delle loro funzioni —:

se non ritiene di dover intervenire per sconfiggere gli orientamenti repressivi che si sono manifestati anche in questa occasione e per mettere in atto iniziative promotrici di democrazia, trasparenza e correttezza amministrativa nella vita della scuola. (4-15745)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

CORDATI ROSAIA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali; del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che fra i provvedimenti per i « mondiali » di calcio sarebbe compreso un progetto presentato dalla SALT inerente alla zona di Luni con previsione di parcheggi, aree di sosta ed edificazioni varie suscettibili di produrre considerevoli alterazioni dell'integrità territoriale dell'area archeologica;

tale annuncio ha dato luogo a numerose prese di posizione ed interrogativi di amministratori, uomini di cultura, ambientalisti, cui peraltro gli enti locali sono impossibilitati a dare risposte non disponendo del relativo progetto —:

come giudichino simile iniziativa, oltretutto avulsa dai progetti di valorizzazione predisposti da regioni ed enti locali, ai quali sono fin qui stati negati persino finanziamenti di iniziative (progetto per scavi di Luni e Castelli della Lunigiana) riconosciute valide dal fondo per gli investimenti e l'occupazione 1984 e atti successivi;

se non ritengano di dover disporre la sospensione di ogni procedura attuativa del progetto SALT in attesa di una generale riconsiderazione da sottoporre al vaglio degli enti locali e delle popolazioni interessate per garantire comunque interventi coerenti con la valenza storico ambientale dell'area. (4-15746)

TRANTINO e RALLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a) se gli risultano e se siano fondate le preoccupanti notizie relative alla soppressione delle tenenze dei carabinieri di Vizzini (Catania), che per immemorabile storia ha rappresentato la vigile ed apprezzata presenza dello Stato in territori di periferia, trascurati quando non proprio abbandonati dalle istituzioni;

b) se migliore riassetto logistico sia compatibile con la continuità dell'opera

dei carabinieri e quindi della tenenza in Vizzini, rappresentando tale scelta un potenziamento contro il crimine;

c) se risulti che eventuale, nuova istituzione di altra tenenza debba necessariamente richiedere la minacciata soppressione;

d) se non concordi sull'esigenza che lo Stato sia presente quale testimonianza e se in contrario non significhi defezione, non solo istituzionale. (4-15747)

SAVIO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi di giugno, luglio e agosto scorsi a causa del maltempo hanno subito danni aziende agricole ed immobili pubblici e privati nella provincia di Rovigo e Verona;

la regione Veneto, delimitando le zone suddette, ha chiesto al ministro dell'agricoltura di considerare quei territori colpiti da eccezionale avversità atmosferiche e, quindi, la concessione di provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate;

i comuni interessati non riescono a far fronte con gli ordinari mezzi di bilancio alla riparazione degli immobili patrimoniali e demaniali danneggiati, né sanno dare risposta ai propri amministratori che hanno ricevuto ugualmente danni e chiedono aiuti per far fronte a spese straordinarie —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per le province di Rovigo e Verona;

se non ritengano opportuno concedere, a favore di cittadini colpiti dagli eventi di cui trattasi e non rientranti nel settore agricolo, mutui agevolati per la riparazione degli immobili danneggiati. (4-15748)

BORRUSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

menti intenda assumere per porre fine agli inammissibili ritardi nella esecuzione dei rimborsi di parte dell'IRPEF pagata dai lavoratori sulle indennità di fine rapporto e buonuscita liquidate dal gennaio 1980 al 30 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge n. 482, che ha introdotto nuove norme per la tassazione delle liquidazioni.

Al riguardo si sottolinea che sono passati più di tre anni da quando — si era nel febbraio 1986 — 1.071.000 lavoratori dei settori pubblico e privato inoltrarono alle intendenze di finanza competenti per territorio l'istanza ministeriale (il « modello » fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1985) per il parziale rimborso, a norma della legge di cui sopra.

Con la circolare 21 novembre 1987, n. 2597 il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette, divisione centro informativo — comunicava che quasi tutte le intendenze di finanza avevano trasmesso le istanze in questione agli uffici distrettuali delle imposte dirette ed ai centri di servizio di Milano e Roma. « Entro l'estate (del 1988) — proseguiva (testualmente) la predetta circolare — si prevede possano essere ultimate le operazioni contabili e consegnate le « liste di rimborso » al Centro informativo delle imposte dirette, che dovrà emettere gli ordinativi collettivi di pagamento, da inviare alla Banca d'Italia ». L'istituto, a partire dall'autunno 1988, avrebbe dovuto recapitare agli aventi diritto i vaglia cambiari con gli importi da restituire, maggiorati degli interessi (12 per cento annuo). « L'intera procedura — concludeva la nota — sarà ultimata nei primi mesi del 1989 ».

Nell'autunno del 1988 non successe però niente di quanto formalmente preannunciato; venne invece emanata una seconda circolare (la n. 25 dell'8 ottobre, in applicazione del decreto ministeriale 19 settembre 1988, n. 481) con la quale si dava notizia che gli uffici distrettuali delle imposte dirette avrebbero predisposto, entro la fine dell'anno, gli ordinativi di pagamento, mentre sarebbe stata cura

della Banca d'Italia emettere i vaglia cambiari non trasferibili nei confronti dei beneficiari. Anche alla nuova scadenza indicata non è successo niente.

In aprile del corrente anno il Ministero delle finanze ha fatto sapere che la maggior parte di quanti avevano inviato l'istanza ricordata avrebbe ricevuto entro giugno i sospirati rimborsi; il 75 per cento circa, si affermava, avendo un buon 25 per cento degli interessati ommesso di specificare — nell'inoltrare la richiesta — dati essenziali che avrebbero avuto tempo novanta giorni per indicare in un apposito modulo da ricevere a domicilio. È arrivata la fine di giugno e poi la fine di settembre e non è successo ancora niente. (4-15749)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della marina mercantile, del tesoro, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* — Per conoscere — richiamate le proprie precedenti interrogazioni (4-09140 del 21 ottobre 1988 e 4-09721 del 15 novembre 1988) sull'ICRAP:

viste le note ministeriali prot. 369 e 371 di risposta ai predetti atti —:

1) se il ministro della marina mercantile non voglia acquisire, tramite la direzione generale della pesca, i programmi di ricerca approvati dall'apposito Comitato consultivo ministeriale in data 29 aprile 1987 da cui risulta che l'ICRAP ha proposto compensi per alcune decine di milioni nei confronti del professor Croatto, presidente del comitato scientifico dell'istituto che ha espresso parere favorevole sulle ricerche cui il professor Croatto era direttamente interessato;

2) se corrisponde a verità che il direttore dell'istituto, dottor Arata, abbia sostenuto il concorso per essere assunto come ricercatore dinanzi ad una commissione presieduta dal citato professor Croatto e composta da dipendenti dell'istituto o comunque comandati dal CNR;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

3) se si voglia disporre accurato controllo al fine di accertare che tutti i lavori presentati dal candidato (l'unico?) siano originali e non già scritti da terzi il cui nominativo è stato oscurato;

4) se risulti che su tale concorso il giudice penale voglia disporre le indagini del caso;

5) se l'ICRAP avesse in organico il posto di nono livello all'atto del trasferimento dal CNR del signor Vittorio Preti, già stretto collaboratore del dirigente generale del CNR Ivo Grimaldi, consigliere d'amministrazione dell'istituto;

6) se, contrariamente, a quanto affermato nella nota ministeriale di risposta all'atto 4-09140 (pag. 4, 1° capoverso) dipendente ICRAP sia la dottoressa Iandoli, il cui genitore, all'atto dell'assunzione della figlia, era dirigente della Federpesca mentre il signor Spaggiari, collaboratore esterno di molte ricerche, è il figlio dell'ex presidente del settore pesca della Lega delle cooperative;

7) se corrisponda a verità che la Corte dei conti abbia avviato un'inchiesta amministrativa sull'ICRAP anche a seguito dei precedenti atti dell'interrogante, come peraltro affermato nell'ambito del recente congresso della società italiana di biologia marina suscitando vivissimi applausi;

8) se corrisponda a verità che tale Tumbiolo di Mazara del Vallo abbia avuto, come presidente della COSVAP, un finanziamento ICRAP di alcune centinaia di milioni e se il predetto sia componente di organismi del predetto istituto;

9) se corrisponda a verità che il direttore Arata abbia acquistato, negli anni 1982-1983, per alcune centinaia di milioni attrezzature e programmi di informatica anche presso la DAG-Watson di Genova ed il predetto direttore abbia avuto rapporti di consulenza e/o impiego con la prefata società prima di essere assunto presso l'ICRAP, auspicando l'interrogante che gli accertamenti ministeriali siano svolti anche da organi di polizia giudiziaria;

10) se la DAG si fosse già occupata, all'epoca, del settore informatico;

11) quanti finanziamenti abbia avuto lo studio sulla fascia costiera della provincia di Trapani del ricercatore ICRAP Aldaloro da parte del Ministero della marina mercantile e della regione Sicilia;

12) visto il curriculum dello Arata se, tramite il Ministero degli affari esteri, si voglia accertare se corrisponda a verità che il predetto abbia insegnato biologia marina presso la università di Tunisi, Algeri e Tripoli ed in quale data, così da contraddire la persistente « voce » che lo Arata abbia svolto, più semplicemente, attività di operatore subacqueo;

13) quale sia la competenza dello Arata nel settore delle alghe tanto da essere nominato, dal ministro dell'ambiente, commissario straordinario con preoccupanti poteri ed ancor più preoccupanti — per come potrebbero essere utilizzate le risorse — risultati;

14) l'entità dell'emolumento assegnato allo Arata dal ministro Ruffolo;

15) come l'anzidetto direttore possa conciliare la posizione nell'ambito dell'ICRAP e quella di commissario straordinario;

16) se e quali contratti siano stati stipulati dallo Arata quale commissario straordinario;

17) se l'apposito comitato scientifico presso il Ministero della marina mercantile abbia esaminato i risultati dei programmi di ricerca conclusi dall'ICRAP e, in tal caso, possa conoscersi il contenuto dei verbali relativi;

18) quali competenze abbia l'ICRAP nel settore ambientale, visto che dovrebbe avere in attivazione i progetti « Parchi e riserve marine » e « Mappatura delle praterie di Posedonia », lungo le coste di cinque regioni, temi un po' distinti — francamente — da quelli della eutrofizzazione e della mucillagine nell'Adriatico. (4-15750)

POLI BORTONE. — Al Ministro per gli affari sociali. — Per sapere se non intenda istituire un « telefono arancione » per i genitori maltrattati dai figli. (4-15751)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GEREMICCA, ALINOVÌ, FRANCESE, RIDI e NAPPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'area napoletana l'anno scolastico si è aperto in condizioni che rimangono gravissime, come risulta dai più recenti dati relativi all'evasione, dispersione, irreperibilità dalla fascia dell'obbligo e dagli episodi di tensione e di protesta in atto in molti quartieri e nell'intera città per l'imprevidenza e l'inerzia dei responsabili della politica scolastica a livello locale e nazionale;

a fronte di macroscopiche carenze strutturali (nella sola città di Napoli mancano circa 2 mila aule), di personale non docente, di manutenzione e di funzionalità (il 60 per cento degli edifici scolastici ha limiti preoccupanti di agibilità accertati dalle USL), che costringono decine di migliaia di ragazzi a doppi turni, a orari ridotti, a defatiganti spostamenti nel convulso traffico cittadino, un ingente patrimonio scolastico realizzato con i fondi della ricostruzione nell'ambito del Programma-Napoli rimane inutilizzato da anni, in scandalose condizioni di abbandono e di degrado (con molte strutture vandalizzate e ormai inservibili) per la mancanza di arredi, di custodia, di manutenzione;

nel tempo stesso, i fondi per l'edilizia scolastica ripartiti nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1986 (e successive) non sono stati utilizzati tanto a Napoli quanto in provincia, così come non sono stati utilizzati mutui contratti in epoche diverse, sui quali maturano gli interessi —:

quali iniziative intende assumere il Governo di fronte alla dimostrata incapacità dell'autorità scolastica napoletana a

prevenire, prevedere e programmare in un settore che esige tempestive decisioni e iniziative di coordinamento, promozione e sensibilizzazione in luogo di burocratiche e consolatorie dichiarazioni-stampa;

se intenda fare il punto sullo stato e i bisogni urgenti, a breve e a medio termine, della scuola napoletana;

se non creda che il CIPE, tanto sensibile alle pressioni dei grandi costruttori nella recente ripartizione dei fondi per la ricostruzione, non debba anche preoccuparsi dei diritti dei cittadini e della reale, completa funzionalità del Programma-Napoli (compreso l'arredo e la manutenzione delle opere costruite, coerentemente con le direttive del Parlamento in data 13 dicembre 1988 e 20 aprile 1989).

(3-01963)

BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, PEDRAZZI CIPOLLA, UMIDI SALA, SANGIORGIO, BEVILACQUA, BENEVELLI e VIOLANTE. — *Ai Ministri della sanità e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

alla clinica Mangiagalli, per disposto della commissione amministrativa, la responsabilità nella direzione della sala parto e del servizio per l'applicazione della legge 194 del 1978 è affidata a turni mensili ai professori Candiani e Polvani, direttori rispettivamente della I e II clinica ostetrico-ginecologia dell'università di Milano;

nel mese di settembre due medici non obiettori comunicavano al responsabile di turno professor Polvani due interruzioni di gravidanza ai sensi dell'articolo 7 della legge 194, richiedendogli in un caso, come massima autorità sanitaria, anche un parere ostetrico;

il professor Polvani, appellandosi all'obiezione di coscienza, rifiutava qualsiasi attribuzione di responsabilità primaria in merito agli articoli 5 e 7 della legge 194, persino non vistando la ricevuta comunicazione amministrativa delle interruzioni di gravidanza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

successivamente, il direttore della II Clinica ribadiva in lettere inviate ai sanitari non obiettori e ai dirigenti amministrativi e sanitari la sua estraneità a qualsiasi atto inerente la interruzione di gravidanza prevista dalla legge 194 del 1978;

ma la suddetta legge riconosce l'obiezione di coscienza solo per le procedure e le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione volontaria della gravidanza, e non annulla le responsabilità primarie rispetto alle funzioni amministrative, organizzative e sanitarie che derivano dal ruolo dirigenziale, previste da leggi dello Stato e dal rapporto di lavoro;

l'accettazione di incarichi primari implica l'assolvimento di tutti i compiti derivanti da questo ruolo -:

quali atti si intendono adottare per verificare inadempienze gravi del direttore della II clinica ostetrico-ginecologica della Mangiagalli rispetto alle sue responsabilità primarie;

quali misure si intendono attuare perché la legge 194 del 1978 possa essere applicata nella clinica Mangiagalli, fatte salve le sole limitazioni contenute nella suddetta legge. (3-01964)

BERTOLI, PASCOLAT e RENZULLI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che

la stampa dà notizia di una rinnovata intesa dei ministri dei trasporti di Italia e Austria in ordine al problema dei permessi per il transito pesante su gomma in Austria, che infine ha condotto alla rimozione del blocco ai valichi con l'Austria già operato dai camionisti nelle scorse settimane;

la situazione di blocco alle frontiere, che ha causato non pochi danni all'economia italiana, pare essere stata risolta anche anticipando una quota dei permessi di transito per il 1990;

l'Austria, analogamente con quanto già fatto dalla Svizzera, pare seriamente intenzionata a sospendere il traffico pesante notturno sulle sue strade, creando per conseguenza ulteriori limitazioni alla circolazione dei TIR;

anche l'annunciata indagine su un presunto racket o comunque su episodi di furbizia nell'incetta dei permessi, che poi sfocia nel relativo mercato nero degli stessi, non potrà che costituire un piccolo contributo alla soluzione del problema complessivo del traffico internazionale delle merci in attraversamento dell'Austria;

il problema non sarà dunque certo completamente risolto in tempi brevi, essendo collegato anche all'annuncio impegno italiano di trasferire almeno una parte del traffico pesante dalla gomma alla rotaia;

il ribadito impegno italiano per il raddoppio del traforo ferroviario del Brennero, a causa dei tempi lunghi di attuazione previsti in oltre dieci anni, non ha costituito argomento sufficiente per un più aperto atteggiamento dell'Austria;

comunque, oggi l'Austria appare pericolosamente ondeggiare fra l'intenzione ufficiale di aprirsi alla Comunità europea e talora la pratica di una chiusura nazionale o pangermanica che si esprime anche in minuti e fastidiosi controlli allo stesso piccolo traffico transfrontaliero fra Carinzia e Friuli-Venezia Giulia -:

se il Governo non ritenga, al fine di porre in un quadro più credibile la stessa posizione italiana nella trattativa sui permessi di transito dell'Austria per il traffico pesante su strada:

di sviluppare sia in sede di trattativa bilaterale sia in ambito comunitario ogni iniziativa rivolta a risolvere il problema della diversificazione delle linee di traffico internazionale pesante che oggi attraversano l'Austria, condizionando così il Governo austriaco ad un diverso atteggiamento complessivo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

2) di disporre l'accelerazione dei lavori di completamento dello scalo merci di Cervignano, delle sue strutture intermodali e del raddoppio della ferrovia pontebbana, ivi compresa la bretella esterna alla città di Udine, così consentendo da una parte una prima attuazione dell'annunciato progetto di trasferire su ferrovia almeno una parte dell'attuale (80 per cento sul totale) trasporto merci su gomma e dall'altra un possibile collegamento attraverso il sistema ferroviario austriaco con l'idrovia danubiana;

3) di porre immediatamente allo studio, nel quadro dei programmi nazionali di interesse comunitario, previsti dall'articolo 2 della legge cosiddetta sulle aree di confine in discussione presso la Commissione bilancio del Senato, il progetto complessivo di collegamento fra l'idrovia padana, i porti di Venezia e Trieste, l'interscalo di Cervignano, i sistemi ferroviari italiano per Tarvisio ed austriaco per Linz e l'idrovia danubiana, costituendo così una alternativa efficace al sistema portuale del mare del Nord. (3-01965)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1989

MOZIONE

La Camera,

premessi che è ormai universalmente riconosciuto che il patrimonio archeologico, monumentale e paesistico dell'Italia rappresenta un bene culturale storico da salvaguardare e valorizzare;

rilevato che a questo dovere: lo Stato, le regioni, gli enti locali e la pubblica amministrazione in generale, sono chiamati ad assolvere, sul piano politico, programmatore ed amministrativo, ad un obbligo morale e civile di prima rilevanza, contratto con l'intera umanità e in primo luogo con le nuove generazioni;

ricordato che a questo fine, nel corso degli anni, si sono fatti sempre più innumerevoli e pressanti gli inviti e gli appelli della cultura italiana, di personalità della scienza e di organizzazioni internazionali di alto prestigio morale e scientifico;

acclarato ormai, con assoluta certezza che la salvaguardia, la valorizzazione ed il corretto accesso alla fruizione del patrimonio archeologico monumentale e paesistico dell'Italia rappresentano l'importante volano di una attività economica qualificata, sostenibile con l'ambiente e la cultura capace di impegnare capitali privati oltre che risorse pubbliche, con esiti produttivi, sociali ed occupazionali soprattutto per le nuove generazioni, assai significativi anche per la qualità della vita e per attività del tempo libero più colte e qualificate;

considerato che il Parlamento della Repubblica italiana ha inteso, tra gli altri, raggiungere i fini sopra richiamati, con la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante il titolo « Disposizioni urgenti per

la tutela delle zone di particolare interesse ambientale »;

preso atto che tale legge, nonostante: sia giunta in ritardo rispetto alla legislazione di altri paesi; il suo carattere di urgenza pressoché unico nella legislazione italiana; e malgrado consensi corali e qualificati che essa suscitò nella società e nella cultura e nelle forze politiche, risulta purtroppo ancora pressoché inapplicata, tanto che un numero assai esiguo di regioni ha provveduto a dotarsi del Piano Paesistico attuativo di detta legge;

esprimendo preoccupazione perché nel frattempo si sono ulteriormente accelerati, per cause oggettive e negligenze colpevoli, l'aggressione ed il degrado del patrimonio archeologico, monumentale e paesistico dell'Italia;

ritenuto che sia compito del Governo della Repubblica tutelare, attraverso l'azione della pubblica amministrazione, le decisioni del Parlamento volte al raggiungimento delle finalità delle leggi dello Stato e nel merito specifico che sia dovere delle regioni compiere gli adempimenti conseguenti nel loro ambito istituzionale;

valutato che l'attuazione di detta legge risulta di primaria importanza anche ai fini più generali ed urgenti della difesa dell'ambiente;

impegna il Governo

a riferire entro trenta giorni con una propria relazione alla Camera dei deputati sullo stato di attuazione della legge n. 431 del 1985, sui provvedimenti che si intende adottare per rimuovere gli ostacoli che fino ad ora si fossero frapposti al dettato di detta legge, con particolare attenzione all'adozione dei piani paesistici da parte delle regioni.

(1-00323)

« Mattioli, Scalia ».